

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0000328	15/02/2024

OGGETTO: A.G.P. - Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.lgs. n. 36/2023, per l'affidamento dei servizi assicurativi relativi alla Polizza All Risks Property ed alla Polizza Infortuni Cumulativa, per le esigenze dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari. Indizione.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20240000373 DEL 13/02/2024

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 7 (sette) PAGINE

DI 13 (tredici) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 131 (centotrentauno) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 0 (zero) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

Parere del Direttore Amministrativo	Parere del Direttore Sanitario
 Firmato Digitalmente il 14/02/2024 15:11 Luigi FRUSCIO	 Firmato Digitalmente il 15/02/2024 09:17 Luigi ROSSI

Il Segretario	Il Direttore Generale
 Firmato Digitalmente il 15/02/2024 16:03 Raffaele IORIO	 Firmato Digitalmente il 15/02/2024 15:38 Antonio SANGUEDOLCE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **15/02/2024**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione
Firmato Digitalmente il 15/02/2024 16:03
Raffaele IORIO



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la Deliberazione n. 239/DG del 16/02/2022, con l'assistenza del Segretario, sulla base dell'istruttoria formulata dai competenti Uffici della U.O.S. "Acquisizione Beni" e della proposta del Direttore dell'Area Gestione Patrimonio, che attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legittimità, considera e determina quanto segue

PREMESSO

che, con Deliberazione del Direttore Generale n. 726 del 05/4/2023, veniva recepita l'aggiudicazione della procedura di gara, espletata in unione temporanea d'acquisto dalla capofila A.S.L. di Lecce, concernente il servizio di "Consulenza e Brokeraggio assicurativo", affidato al RTI composto da AON S.p.a. (mandataria) e ITALBROKERS S.r.l.

che, con Deliberazione del Direttore Generale n. 220 del 08/11/2023 e per le motivazioni in essa contenute, veniva disposto, tra l'altro, l'affidamento semestrale della polizza "Infortuni categorie diverse" e della polizza "All Risks Property" in favore della precedenti affidatarie, UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.a. e Generali Italia S.p.a., per il periodo dalle ore 24:00 del 30/10/2023 alle ore 24:00 del 30/04/2024, ai sensi dell'art. 76, comma 2, lett. c), D.lgs. n. 36/2023, ossia per il tempo strettamente necessario all'espletamento della nuova gara, di cui al presente provvedimento

che, con Deliberazione del Direttore Generale n. 2605 del 27/12/2023, è stata recepita la Determinazione Dirigenziale A.S.L. Lecce n. 5257 del 06/12/2023, con la quale, a seguito di contenzioso ed in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 9717/2023, il predetto servizio di "Consulenza e Brokeraggio assicurativo" è stato affidato in favore del RTI MAG S.p.a. (mandataria) - ADRIATECA S.r.l., in subentro al precitato RTI primo affidatario

EVIDENZIATO

che, allo stato, non sono presenti iniziative attive del Soggetto Aggregatore della Regione Puglia e che la Centrale di Committenza Consip S.p.a. non ha attivato alcuna Convenzione o Accordo Quadro concernente i servizi assicurativi in parola

che, nel corrente mese, si è conclusa l'attività istruttoria svolta da questi Uffici congiuntamente al Broker aziendale, in esito alla quale è stato possibile elaborare la documentazione tecnica di gara, propedeutica all'indizione della presente procedura concorsuale, suddivisa nei seguenti due lotti unici ed indivisibili, ai sensi dell'art. 58 D.lgs. n. 36/2023

	Descrizione lotto	Premio annuo a base d'asta	Durata contrattuale 36 mesi	Opzione ex art. 120, co. 10, D.lgs. 36/2023 (max. 18 mesi)	Opzione ex art. 120, co. 1, lett. a), D.lgs. 36/2023 (30%)	Valore totale singolo lotto
1	Polizza All Risks Property	€ 611.000,00	€ 1.833.000,00	€ 916.500,00	€ 824.850,00	€ 3.574.350,00
2	Polizza Infortuni Cumulativa	€ 600.000,00	€ 1.800.000,00	€ 900.000,00	€ 810.000,00	€ 3.510.000,00
Valore totale appalto		€ 1.211.000,00	€ 3.633.000,00	€ 1.816.500,00	€ 1.634.850,00	€ 7.084.350,00

che è stata prevista l'aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 1, D.lgs. 36/2023

che è stato fissato il termine ridotto per la ricezione delle offerte, ai sensi dell'art. 71 D.lgs. n. 36/2023, attesa l'urgenza di attivare le nuove coperture assicurative, senza soluzione di continuità, a far data dalle ore 24:00 del 30/04/2024

VISTA la seguente documentazione di gara, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, rinviando, per il DGUE, al format strutturato messo a disposizione dalla piattaforma Empulia:

- A)** Disciplinare di gara e relativi documenti allegati:
 - All. A1 Istanza di partecipazione
 - All. A2.1 - A2.2 Schede di offerta tecnica
 - All. A3.1 - A3.2 Schede di offerta economica
 - All. A4 Patto di integrità
 - All. A5 Dichiarazione di conformità al GDPR
 - All. A6 Informativa GDPR gare d'appalto
- B)** Capitolato Speciale di Polizza "All Risks Property" - Lotto 1
- C)** Capitolato Speciale di Polizza "Infortuni Cumulativa" - Lotto 2
- D)** Statistica sinistri Polizza All Risks Property
- E)** Statistica sinistri Polizza Infortuni

RITENUTO, pertanto, di procedere all'affidamento delle coperture assicurative in questione, attivando apposita procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 D.lgs. n. 36/2023

INDIVIDUATO il RUP, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023, nella persona della Dott.ssa Maria Contento, Collaboratore Amministrativo Professionale Senior dell'U.O.S. "Acquisizione Servizi", dando atto che, per la fase di esecuzione del contratto, quest'ultimo sarà affiancato dal DEC, ai sensi dell'art. 114 del citato Codice, individuato nella persona dell'Avv. Gaetano Caputo, Dirigente Responsabile dell'U.O.S. Contenzioso Civile ed Assicurativo

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate

di approvare i seguenti atti di gara, allegati al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, dando atto che, per il DGUE, si rinvia al format strutturato messo a disposizione dalla piattaforma Empulia:

- A)** Disciplinare di gara e relativi documenti allegati:
 - All. A1 Istanza di partecipazione
 - All. A2.1 - A2.2 Schede di offerta tecnica
 - All. A3.1 - A3.2 Schede di offerta economica

- All. A4 Patto di integrità
- All. A5 Dichiarazione di conformità al GDPR
- All. A6 Informativa GDPR gare d'appalto

B) Capitolato Speciale di Polizza "All Risks Property" - Lotto 1

C) Capitolato Speciale di Polizza "Infortuni Cumulativa" - Lotto 2

D) Statistica sinistri Polizza All Risks Property

E) Statistica sinistri Polizza Infortuni

di indire, per l'effetto, apposita procedura aperta telematica, ricorrendo i presupposti normativi di cui agli artt. 25 e 71 D.lgs. n. 36/2023, per l'affidamento dei servizi assicurativi relativi alla Polizza All Risks Property ed alla Polizza Infortuni Cumulativa, suddivisa in due lotti unici ed indivisibili, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108, comma 1, D.lgs. n. 36/2023, come sinteticamente riportato nel seguente prospetto sinottico

Descrizione lotto		Premio annuo a base d'asta	Durata contrattuale 36 mesi	Opzione ex art. 120, co. 10, D.lgs. 36/2023 (max. 18 mesi)	Opzione ex art. 120, co. 1, lett. a), D.lgs. 36/2023 (30%)	Valore totale singolo lotto
1	Polizza All Risks Property	€ 611.000,00	€ 1.833.000,00	€ 916.500,00	€ 824.850,00	€ 3.574.350,00
2	Polizza Infortuni Cumulativa	€ 600.000,00	€ 1.800.000,00	€ 900.000,00	€ 810.000,00	€ 3.510.000,00
Valore totale appalto		€ 1.211.000,00	€ 3.633.000,00	€ 1.816.500,00	€ 1.634.850,00	€ 7.084.350,00

di dare atto

che è stato fissato il termine ridotto per la ricezione delle offerte, ai sensi dell'art. 71 D.lgs. n. 36/2023, attesa l'urgenza di attivare le nuove coperture assicurative, senza soluzione di continuità, a far data dalle ore 24:00 del 30/04/2024

che la presente procedura prevede la clausola Broker, in esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale n. 2605 del 27/12/2023

che, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023, è stato individuato il RUP nella persona della Dott.ssa Maria Contento, Collaboratore Amministrativo Professionale Senior della U.O.S. "Acquisizione Servizi", dando atto che, per la fase di esecuzione del contratto, quest'ultimo sarà affiancato dal DEC, ai sensi dell'art. 114 del citato Codice, individuato nella persona dell'Avv. Gaetano Caputo, Dirigente Responsabile della U.O.S. Contenzioso Civile ed Assicurativo, rinviando, altresì, al procedurale aziendale di cui alla nota prot. 53929 del 17/08/2022

che, per il servizio oggetto della presente procedura, è prevista l'applicazione dell'art. 45 D.lgs. n. 36/2023, rubricato "Incentivi alle funzioni tecniche", di talché si rinvia all'apposita disciplina contenuta nel vigente Regolamento aziendale in materia, di cui è prossimo il relativo formale aggiornamento

che, pertanto, per quanto riguarda la ripartizione dei predetti incentivi, si riportano i relativi termini ed i Soggetti potenzialmente fruitori nella seguente tabella denominata "Quadro Economico"

Quadro Economico			
Valore intervento	Percentuale massima incentivo		Importo massimo incentivo
€ 3.633.000,00	1,60 %		€ 58.128,00
Ruoli assegnati e corrispettivi massimi			
- RUP Dott.ssa Maria Contento (Collaboratore Amm.vo Prof. Senior) - Struttura di supporto Dott.ssa Mariapia Perchinunno (Coadiutore Amm.vo Senior) Dott.ssa Roberta Mesto (Coadiutore Amm.vo Senior)	Esperimento gara	35 %	€ 20.344,80
- RUP Dott.ssa Maria Contento (Collaboratore Amm.vo Prof. Senior) - Struttura di supporto Dott.ssa Mariapia Perchinunno (Coadiutore Amm.vo Senior) Dott.ssa Roberta Mesto (Coadiutore Amm.vo Senior)	Gestione amministrativa del contratto	27 %	€ 15.694,56
- DEC Avv. Gaetano Caputo (Dirigente Responsabile U.O.S. Contenzioso Civile ed Assicurativo) Dott. Angelo Ernesto Carucci (Collaboratore Amm.vo SBL)	Gestione tecnica del contratto (gestione sinistri)	18 %	€ 10.463,04
Area Gestione Patrimonio	Fondo per acquisizione di beni, strumentazione e tecnologie	10%	€ 5.812,80
Area Gestione Patrimonio	Attività di formazione ed aggiornamento in materia di contratti pubblici	10%	€ 5.812,80

di demandare, all'Area Gestione del Patrimonio, l'eventuale previsione di slittamento dei termini di ricezione delle offerte e di correzione degli errori materiali, mediante adozione di apposita Determinazione Dirigenziale

di dare atto

che la pubblicazione del Bando sulla GUUE e GURI avverrà automaticamente e, per quest'ultima gratuitamente, mediante invio dalla piattaforma telematica Empulia, in fase di caricamento degli atti della procedura di gara

che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 D.lgs. n. 36/2023, si procederà alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente"

che la sottoscrizione del presente provvedimento costituisce dichiarazione dei firmatari di assenza di cause incompatibilità/conflitto di interessi previste dalla vigente normativa



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI
Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI
P.I.: 06534340721

(Allegato A)

Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.lgs. n. 36/2023, per l'affidamento dei servizi assicurativi relativi alla Polizza All Risks Property ed alla Polizza Infortuni Cumulativa, per le esigenze dell'A.S.L. della Provincia di Bari.

Numero di gara: _____

DISCIPLINARE DI GARA

AREA GESTIONE PATRIMONIO
U.O.S. Acquisizione Servizi
Tel.: 080-584.2672
patrimonio.asl.bari@legalmail.it

Sommario

Premesse	3
1. Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni	3
1.1 Documentazione di gara	3
1.2 Chiarimenti	4
1.3 Comunicazioni	4
2. Informazioni relative all'appalto	4
2.1 Oggetto dell'appalto, importo a base di gara e suddivisione in lotti	4
2.2 Durata dell'appalto, opzioni e rinnovi	5
2.3 Valore dell'appalto	5
2.4 Revisione prezzi	6
2.5 Recesso di diritto	6
3. Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione	7
4. Requisiti di ordine generale e cause di esclusione	8
5. Requisiti di ordine speciale e mezzi di prova	10
5.1 Requisiti di idoneità professionale	10
5.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria	10
5.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale	11
5.4 Indicazioni per raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE	11
5.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e per i consorzi stabili	12
6. Avvalimento	12
7. Subappalto	13
8. Garanzia provvisoria	14
9. Modalità di partecipazione	16
14.1 Termine di scadenza e modalità di presentazione dell'offerta	16
14.2 FVOE	17
14.3 Registrazione concorrenti	17
10. Documentazione amministrativa	19
11. Soccorso istruttorio	22
12. Busta tecnica	23
13. Busta economica	24
14. Modalità di aggiudicazione	25
14.1 Criterio di aggiudicazione	25
14.2 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica	25
14.3 Metodo di attribuzione del punteggio dell'offerta tecnica	29
14.4 Metodo di attribuzione del punteggio dell'offerta economica	30
14.5 Metodo di calcolo dei punteggi totali	30
15. Svolgimento operazioni di gara	30
16. Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto	32
17. Definizione delle controversie	34
18. Trattamento dei dati personali	34
19. Disposizioni finali - Altri oneri a carico dell'aggiudicatario	35

Premesse

Con Deliberazione del Direttore Generale n. ... del ..., questa Amministrazione ha disposto di affidare i servizi assicurativi relativi alla Polizza All Risks Property ed alla Polizza Infortuni Cumulativa.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 71 e 108, comma 1, D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 - Codice dei contratti pubblici (in seguito anche "Codice").

La presente procedura aperta è gestita interamente in modalità telematica, mediante i servizi applicativi della piattaforma EMPULIA (www.empulia.it), ai sensi dell'art. 25 D.lgs. n. 36/2023. Di talché verrà offerto accesso gratuito, illimitato e diretto per via elettronica ai documenti di gara.

La gara è suddivisa in n. 2 (due) lotti, individuati sulla base dei rami assicurativi necessari per garantire la completa copertura dell'Amministrazione.

Lotto 1 - Polizza All Risks Property - CPV 66515200-5 - CIG XXXXXXXXXX

Lotto 2 - Polizza Infortuni Cumulativa - CPV 66512100-3 - CIG XXXXXXXXXX

Il luogo di svolgimento del servizio è Bari, codice NUTS ITF47.

Il Responsabile unico del progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 D.lgs. n. 36/2023, è individuato nella persona della Dott.ssa Maria Contento, Collaboratore Amministrativo Professionale Senior - U.O.S. "Acquisizione Servizi" - Area Gestione Patrimonio dell'A.S.L. di Bari, email: mariella.contento@asl.bari.it.

1. Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni

1.1 Documentazione di gara

La documentazione della presente gara, che costituisce - altresì - progettazione ai sensi dell'art. 41, comma 12, D.lgs. n. 36/2023, si compone come segue:

A) Disciplinare di gara e relativi documenti allegati:

- All. A1 Istanza di partecipazione
- All. A2.1 - A2.2 Schede di offerta tecnica
- All. A3.1 - A3.2 Schede di offerta economica
- All. A4 Patto di integrità
- All. A5 Dichiarazione di conformità al GDPR
- All. A6 Informativa GDPR gare d'appalto

B) Capitolato Speciale di Polizza "All Risks Property" - Lotto 1

C) Capitolato Speciale di Polizza "Infortuni Cumulativa" - Lotto 2

D) Statistica sinistri Polizza All Risks Property

E) Statistica sinistri Polizza Infortuni

La documentazione di gara è integralmente disponibile sul Portale Empulia (www.empulia.it) ed è inoltre reperibile, solo per la consultazione, sul profilo istituzionale della committente A.S.L. di Bari, all'indirizzo: www.sanita.puglia.it, nella sezione "Amministrazione trasparente" - "Bandi di gara e contratti".

1.2 Chiarimenti

Eventuali richieste di informazioni complementari e/o chiarimenti sulla documentazione di gara, da formularsi in lingua italiana, sono trasmesse direttamente ed esclusivamente attraverso il Portale EmPulia, utilizzando l'apposita funzione *"Per inviare un quesito sulla procedura clicca qui"*, e devono pervenire entro e non oltre il termine indicato sulla predetta Piattaforma. Non sono accettate richieste di chiarimenti pervenute oltre il termine indicato, né sono ammessi chiarimenti telefonici.

La richiesta deve indicare specifico riferimento al documento di gara (disciplinare, capitolato speciale, etc.), pagina, paragrafo e testo su cui si richiede il chiarimento.

Le richieste di chiarimenti non sono frazionabili. L'impresa concorrente, pertanto, deve far pervenire un'unica richiesta contenente tutte le precisazioni di cui necessita.

L'Amministrazione, di norma, risponde entro 5 giorni lavorativi (escluso il sabato) dal ricevimento della richiesta di chiarimenti e, comunque, le risposte alle richieste presentate in tempo utile sono fornite almeno 6 giorni prima della scadenza fissata per la presentazione delle offerte, ai sensi dell'art. 88, comma 3, D.lgs. n. 36/2023.

I chiarimenti sono pubblicati - entro il suindicato termine - nell'area pubblica del Portale EmPulia, all'interno della procedura di gara in oggetto.

Dell'avvenuta pubblicazione del chiarimento, viene notificato avviso all'indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante dell'Operatore che ha proposto il quesito, così come risultante dai dati presenti sul Portale.

1.3 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni, tra stazione appaltante e operatori economici, comprese quelle previste dall'art. 90 del Codice, sono inviate tramite la piattaforma telematica EmPulia.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvede all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale dell'operatore, presente negli indici di cui agli artt. 6-bis, 6-ter e 6-quater del D.lgs. n. 82/2005.

Salvo quanto disciplinato per le richieste di chiarimenti, eventuali diverse comunicazioni da parte degli operatori economici possono essere inviate, esclusivamente, al seguente indirizzo pec: *"patrimonio.asl.bari@legalmail.it"*.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila, al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

2. Informazioni relative all'appalto

2.1 Oggetto dell'appalto, importo a base di gara e suddivisione in lotti

Il presente Disciplinare regola la procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.lgs. n. 36/2023, per l'affidamento dei servizi assicurativi relativi alla Polizza All Risks Property ed alla Polizza Infortuni Cumulativa, per le esigenze dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari.

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI
Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI
P.I.: 06534340721

La gara è suddivisa in n. 2 (due) lotti, individuati sulla base dei rami assicurativi necessari per garantire la completa copertura dell'Amministrazione, come meglio descritti nei rispettivi Capitolati Speciali di Polizza (**Allegati B-C**).

Tabella 1 – Oggetto e importo a base d'asta dell'appalto

N. lotto	Oggetto del lotto	CIG	CPV	Premio annuo a base d'asta
1	Polizza All Risks Property	XXXXXXXXXXXX	66515200-5	€ 611.000,00
2	Polizza Infortuni Cumulativa	XXXXXXXXXXXX	66512100-3	€ 600.000,00

Gli importi a base di gara sono da intendersi comprensivi di ogni onere, imposta e costo della manodopera per la gestione del contratto.

Ciascun concorrente può presentare offerta per uno o più lotti senza limiti di partecipazione, così come potrà aggiudicarsi anche più lotti.

Stima oneri per la sicurezza:

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari ad Euro 0,00 in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, comma 3, D.lgs. n. 81/2008.

Stima oneri della manodopera:

I costi della manodopera, riportati nella tabella seguente, sono stati calcolati sulla base di una percentuale media stimata del 3% sull'importo dei singoli servizi assicurativi.

I costi della manodopera non sono soggetti a ribasso.

Il contratto collettivo applicato è il C.C.N.L. Assicurativi ANIA.

Tabella 2 – Stima costo della manodopera

N. lotto	Descrizione del lotto	Premio annuo a base d'asta	Costo manodopera annuale (non ribassabile)	Durata contrattuale 36 mesi	Costo manodopera triennale (non ribassabile)
1	Polizza All Risks Property	€ 611.000,00	€ 18.330,00	€ 1.833.000,00	€ 54.990,00
2	Polizza Infortuni Cumulativa	€ 600.000,00	€ 18.000,00	€ 1.800.000,00	€ 54.000,00

2.2 Durata dell'appalto, opzioni e rinnovi

La durata dell'appalto è fissata in 36 mesi, con decorrenza dalle ore 24:00 del 30/04/2024 e fino alle ore 24:00 del 30/04/2027.

L'Asl di Bari si riserva la facoltà di esercitare le seguenti opzioni contrattuali:

- opzione di proroga del contratto per un periodo massimo di **18 mesi**, alle medesime condizioni normative ed economiche, ai sensi dell'art. 120, comma 10, del Codice;
- opzione di estensione delle condizioni contrattuali nella misura massima del 30%, calcolata per singolo lotto e sulla durata complessiva dell'appalto (54 mesi), ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a), del D.lgs. n. 36/2023.

L'Azienda si riserva, altresì, la facoltà d'avviare il servizio, sotto le riserve di legge, in attesa di stipulare il contratto.

2.3 Valore dell'appalto

Ai fini dell'art. 14, comma 4, del Codice, **il valore dell'appalto, comprensivo delle sopra richiamate opzioni, è stimato in Euro 7.084.350,00 esente Iva** (contratto 36 mesi € 3.633.000,00 + proroga 18 mesi € 1.816.500,00 + opzione quantitativa 30% € 1.634.850,00), come da seguente tabella.

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI
Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI
P.I.: 06534340721

Tabella 3 – Valore dell'appalto comprensivo delle opzioni

Descrizione lotto		Premio annuo a base d'asta	Durata contrattuale 36 mesi	Opzione ex art. 120, comma 10, D.lgs. 36/2023 (max. 18 mesi)	Opzione ex art. 120, comma 10, D.lgs. 36/2023 (30%)	Totale valore appalto
1	Polizza All Risks Property	€ 611.000,00	€ 1.833.000,00	€ 916.500,00	€ 824.850,00	€ 3.574.350,00
2	Polizza Infortuni Cumulativa	€ 600.000,00	€ 1.800.000,00	€ 900.000,00	€ 810.000,00	€ 3.510.000,00
Totale		€ 1.211.000,00	€ 3.633.000,00	€ 1.816.500,00	€ 1.634.850,00	€ 7.084.350,00

L'appalto è finanziato con i mezzi ordinari di Bilancio.

Le prestazioni oggetto del presente appalto saranno eseguite dal "Soggetto Aggiudicatario" alle condizioni tutte contenute nel presente Disciplinare di gara, nei Capitolati Speciali di Polizza, nonché nell'Offerta tecnica ed economica formulate dal medesimo aggiudicatario.

Il contratto si intenderà compiuto al raggiungimento del valore massimo di aggiudicazione (comprensivo delle opzioni esercitabili).

2.4 Revisione prezzi

L'aggiornamento, in aumento o in diminuzione, può essere richiesto, rispettivamente, dal fornitore o dal RUP, tenuto conto delle variazioni dei prezzi standard rilevati da ANAC, ove pertinenti alla natura del contratto, ovvero della differenza tra l'indice FOI disponibile al momento della richiesta di revisione e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto. Per indice FOI si intende l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi. Tale aggiornamento si attiverà al verificarsi delle condizioni e nella misura stabilite dall'art. 60 del D.lgs. 36/2023, cui si rimanda per quanto qui non espressamente previsto.

Trattandosi di contratto di durata pluriennale, l'aggiornamento del prezzo può essere ammesso a partire dalla seconda annualità contrattuale.

Le richieste di aggiornamento devono essere, in ogni caso, motivate, circostanziate e supportate da documentazione idonea a comprovare l'aumento dei prezzi, al fine di consentire al competente ufficio A.S.L. l'espletamento di adeguata attività istruttoria.

Entro tre mesi dalla richiesta di adeguamento prezzi, il RUP rigetta o accoglie la richiesta con provvedimento espresso in cui dà atto degli esiti dell'intervenuta negoziazione, comprensiva dei termini di decorrenza e durata, in caso di accoglimento. Il termine per l'adozione del provvedimento è prorogato in misura corrispondente al tempo necessario per l'acquisizione di eventuale documentazione integrativa, ove richiesta.

2.5 Recesso di diritto

Qualora, durante l'esecuzione contrattuale, nell'ambito del sistema delle convenzioni per l'acquisizione di beni e servizi delle PP.AA. realizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ex art. 26 della Legge n. 488/1999, per il medesimo servizio appaltato, si pervenisse alla stipulazione di una Convenzione Consip più vantaggiosa per l'Amministrazione, quest'ultima richiederà all'Appaltatore conforme adeguamento a ribasso dei prezzi praticati. In mancanza, l'ASL di Bari eserciterà il recesso di diritto dal contratto, ai sensi dell'art. 1, comma 13, D.L. n. 95/2012 (convertito dalla Legge n. 135/2012), senza l'applicazione di penalità, trasmettendo una formale comunicazione all'appaltatore, a mezzo posta elettronica certificata, con un preavviso non inferiore a 20 giorni.

3. Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

In particolare, valga quanto segue.

I consorzi di società cooperative di produzione e lavoro di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), del Codice, nonché i consorzi tra imprese artigiane di cui alla successiva lett. c) della citata disposizione, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lett. d), del Codice, sono tenuti ad indicare se eseguono le prestazioni con la propria struttura o tramite i consorziati individuati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante.

È ammessa la partecipazione di più imprese in coassicurazione, ai sensi dell'art. 1911 c.c., garantendo la sottoscrizione del 100% dei rischi. Le quote di riparto devono essere indicate in documento allegato alla Polizza, fermo restando – in deroga al medesimo art. 1911 c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese in coassicurazione nei confronti del Contraente e dell'Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell'Assicurazione. La volontà di partecipare, ricorrendo a contratti di coassicurazione, deve essere indicata fin dal momento della presentazione dell'offerta; non sarà possibile modificare la composizione in corso di esecuzione del Contratto, salve le eccezioni ammesse dalla vigente disciplina.

È consentita, altresì, la partecipazione alla procedura da parte dei raggruppamenti temporanei di concorrenti e dei consorzi ordinari di cui all'art. 65, comma 2, lett. e) ed f), del Codice, anche se non ancora costituiti.

In tal caso, l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi ordinari e dovrà contenere l'impegno a conferire, in caso di aggiudicazione della gara, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare già in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettera b), c), d), del Codice.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e purché le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

L'operatore economico che partecipa in Coassicurazione/RTI/Consorzio ordinario dovrà dichiarare la quota di rischio che assumerà e/o la parte di servizio (specifica prestazione) che eseguirà.

Nell'ipotesi di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.

Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca, anche per giusta causa, non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria è ammessa la revoca del mandato collettivo speciale, al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.

Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto

equivalente, fino all'estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, comma 2, lett. g), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il concorrente che partecipa al singolo lotto in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti, ai sensi dell'art. 95, comma 1, lett. d) del Codice, la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale, a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Detta esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per il singolo lotto in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore, il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

In tali casi, la stazione appaltante assegna il termine di giorni 7 all'operatore economico coinvolto, il quale non è escluso se dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea ad incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

4. Requisiti di ordine generale e cause di esclusione

4.1 Requisiti di ordine generale e cause di esclusione

Per partecipare alla gara, gli operatori economici concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dagli artt. 94 e 95 del Codice, nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'art. 94 del Codice sono cause di esclusione automatica.

La sussistenza delle circostanze di cui all'art. 95 del Codice è, viceversa, accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

Il consorzio di cooperative di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), del Codice, deve essere in possesso dei requisiti generali e dei requisiti di qualificazione, potendo mutuare i mezzi anche dalle consorziate (Adunanza Plenaria n. 14 del 2013; Consiglio di Stato, Sez. V, 2 settembre 2019, n. 6024).

In caso di partecipazione alla procedura di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. c) e d) del Codice, i requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici, nonché dalle consorziate che prestano i requisiti (Adunanza plenaria 18 marzo 2021 n. 5; Corte di Giustizia 3 giugno 2021, in causa C-210/20).

In caso di raggruppamenti temporanei o di consorzi ordinari, tutti i partecipanti degli stessi possiedono i requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del Codice.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti di ordine generale.

Possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio, ai sensi dell'art. 67, comma 7, del Codice.

4.2 Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (*c.d. self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6, del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'art. 96 del Codice, dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una causa di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

4.3 Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del

D.lgs. n. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni (*cd. pantouflage*).

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità (**Allegato A4**) ed il mancato rispetto delle stesse costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 83-bis del D.lgs. n. 159/2011.

5. Requisiti di ordine speciale e mezzi di prova

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale dichiarati, accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

Il partecipante è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

5.1 Requisiti di idoneità professionale

Costituiscono requisiti di idoneità professionale:

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane, per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante, tramite il FVOE.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia, è richiesta l'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano, nel fascicolo virtuale, i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

b) Possesso dell'autorizzazione IVASS o del **Ministero dello Sviluppo Economico** all'esercizio in Italia nei rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare.

Per i Concorrenti aventi sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia:

- il possesso dell'autorizzazione IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) all'inizio delle attività in Italia, riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare, in regime di libertà di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana, per il tramite della propria sede secondaria in Italia;

oppure

- il possesso dell'autorizzazione IVASS inerente la regolarità della documentazione ricevuta, riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare, in regime di libera prestazione di servizio in Italia, nonché di aver comunicato all'ufficio del Registro di Roma ed all'IVASS la nomina del proprio rappresentante fiscale o l'autorizzazione rilasciata dal Paese di provenienza.

Il concorrente non stabilito in Italia deve indicare nel DGUE il numero di registro IVASS assegnato.

Per la comprova del requisito, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti di idoneità professionale.

5.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

Il partecipante deve avere realizzato, nei tre esercizi finanziari precedenti disponibili alla data di pubblicazione della presente procedura (2020/2021/2022), una raccolta premi relativa ai Rami Danni (art. 2, comma 3, del D.lgs.

n. 209/2005) complessivamente non inferiore ad **Euro 50.000.000,00#** oppure, **in alternativa**, deve essere in possesso di Rating pari o superiore a BBB rilasciato da Standard & Poor's o da Fitch Ratings, pari o superiore a B+ se rilasciato dall'Agenzia A. M. Best, pari o superiore a Baa se rilasciato dall'Agenzia Moody's, in corso di validità alla data di pubblicazione del bando, con l'indicazione della società specializzata che lo ha attribuito.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali, mediante bilanci o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone, mediante copia del Modello Unico o della Dichiarazione IVA.

Si precisa che la scelta di inserire dei requisiti di capacità economica e finanziaria risiede nella natura finanziaria del servizio oggetto di gara. Infatti, essendo la procedura mirata all'affidamento del servizio di copertura assicurativa di rischi economicamente rilevanti, è indispensabile che i Concorrenti soddisfino dei requisiti minimi di partecipazione legati ad aspetti economico-finanziari, per garantire adeguatamente la prestazione.

In ogni caso, l'entità di tali requisiti è stata determinata in modo da garantire la più ampia partecipazione alla gara da parte degli operatori economici, che competono nel mercato di riferimento, non pregiudicando in alcun modo la concorrenza.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

5.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

Il concorrente deve avere stipulato almeno n. 3 (tre) contratti assicurativi, aventi per oggetto il servizio per il quale si presenta offerta, con destinatari pubblici o privati nel triennio 2021/2022/2023.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

5.4 Indicazioni per raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), f), g), h), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 5.1, lett. a), deve essere posseduto:
- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/coassicurata/GEIE, anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete, nonché dall'organo comune, nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

- b) Il requisito dell'autorizzazione degli organi competenti all'esercizio delle assicurazioni private di cui al punto 5.1, lett. b), deve essere posseduto:
- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/coassicurata/GEIE, anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete, nonché dall'organo comune, nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economica e finanziaria

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 5.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo/coassicurazione/consorzio nel suo complesso.

Requisiti di capacità tecnica e professionale

Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente punto 5.3 deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso, in quanto privo di un requisito di ordine speciale, la stazione appaltante valuta le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice, al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

5.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e per i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 5.1, lett. a), deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.
- b) Il requisito dell'autorizzazione degli organi competenti all'esercizio delle assicurazioni private di cui al punto 5.1, lett. b), deve essere posseduto dalla consorziata indicata quale esecutrice.

Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale

I requisiti di capacità di cui ai punti 5.2 e 5.3 devono essere posseduti come segue:

- i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c), del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono;
- i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso, in quanto privo di un requisito di ordine speciale, la stazione appaltante valuta le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice, al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6. Avvalimento

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e/o per migliorare la propria offerta (*cd. avvalimento premiale*).

Il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione puntuale delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

La domanda di partecipazione deve specificare se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente o se è utilizzato per entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliaria sia l'operatore che si avvale delle risorse dalla prima messa a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'art. 372, comma 4, del Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura, tra il momento del deposito della domanda di cui all'art. 40 del succitato C.C.I.A.A. ed il momento del deposito del decreto previsto dall'art. 47 del CC.I.A.A. medesimo, è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale ed i requisiti speciali dell'iscrizione alla Camera di commercio e dell'autorizzazione dell'IVASS o del Ministero dello Sviluppo Economico all'esercizio dei rami assicurativi per cui si chiede la partecipazione, ai sensi del D.lgs. 209/2005.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dal paragrafo 4 del presente Disciplinare e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui al paragrafo 5, oggetto di avvalimento, e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, ai sensi dell'art. 104 del Codice, nonché le dichiarazioni dell'ausiliaria.

È sanabile mediante soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 101 del Codice, la mancata produzione del contratto di avvalimento, a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i requisiti di ordine speciale, ai sensi dell'art. 104, comma 6, del Codice, al concorrente è consentito di sostituire l'ausiliaria entro il termine di 7 giorni, decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Ai sensi dell'art. 104, comma 5, del Codice, nel caso in cui l'ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliaria, per consentire le valutazioni di cui all'art. 96, comma 15, del Codice. La stazione appaltante assegna all'operatore economico un termine, non superiore a dieci giorni, per indicare un'altra impresa ausiliaria idonea, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

7. Subappalto

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la

prevalente esecuzione delle medesime.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

8. Garanzia provvisoria

L'offerta per ciascun lotto è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore del contratto, come di seguito dettagliato:

Tabella 4 – Garanzia provvisoria

N. lotto	Oggetto del lotto	CIG	Importo triennale a base d'asta	Importo garanzia provvisoria
1	Polizza All Risks Property	XXXXXXXXXXXX	€ 1.833.000,00	€ 36.660,00
2	Polizza Infortuni Cumulativa	XXXXXXXXXXXX	€ 1.800.000,00	€ 36.000,00

Si applicano le riduzioni di cui all'art. 106, comma 8, del Codice.

In caso di partecipazione a più lotti l'operatore economico può alternativamente:

- prestare tante distinte ed autonome garanzie provvisorie quanti sono i lotti cui si intende partecipare;
 - prestare un'unica garanzia di importo pari alla somma degli importi stabiliti per i lotti cui intende partecipare.
- Nella garanzia sono indicati espressamente i singoli lotti per i quali la stessa viene prestata, nonché gli importi di dettaglio delle singole cauzioni riferite a ciascun lotto.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, sul conto corrente n. xxxxxxxxxxxxxxxx, intestato al Servizio Tesoreria dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari, con causale "Cauzione provvisoria di gara" e indicando il CIG relativo al lotto o ai lotti per i quali si intende partecipare.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'Albo di cui all'art. 106 D.lgs. n. 385/1993, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'art. 161 D.lgs. n. 58/1998 e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie, mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo di cui all'art. 117, comma 12, del Codice, approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c.; la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art.1957, secondo comma, c.c.; l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre, nelle medesime forme di cui sopra, una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% per gli operatori economici ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

In caso di partecipazione in forma associata:

- i soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice, possono usufruire di detta riduzione, solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento/consorzio ordinario/GEIE/imprese retiste siano in possesso della suddetta certificazione;
- I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, possono ottenere detta riduzione alle seguenti condizioni:
 - se il consorzio ha dichiarato, in sede di offerta, che intende eseguire le prestazioni con risorse proprie, solo se il consorzio stesso possiede la predetta certificazione;
 - se il consorzio ha dichiarato, nell'offerta, che intende assegnare parte delle prestazioni ad una o più consorziate individuate, solo se sia il consorzio che la/e consorziata/e designata/e possiedono la certificazione o, in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di applicazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata al precedente punto sub a).
- c. Riduzione del 10% in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi pertinenti, tra quelle indicate all'Allegato II.13 del Codice: ISO/IEC 27001-2013; UNI CEI EN ISO/IEC 27001-2017; ISO/IEC 27001-2022; UNI ISO 45001; UNI/PdR 125. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate ai precedenti punti sub a) e b).

In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lett. e), f), g), h) del Codice, se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'art. 106, comma 8, del Codice, il concorrente dichiara il possesso delle certificazioni e ne inserisce copia nel fascicolo virtuale, qualora non già presenti.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - ed è quindi causa di esclusione – la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

La garanzia, ai sensi dell'art. 106, comma 6, del Codice, copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto, imputabili ad ogni fatto riconducibile all'aggiudicatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.lgs. n. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 106, comma 10, D.lgs. n. 36/2023, l'Amministrazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai concorrenti non aggiudicatari, provvede allo svincolo nei loro confronti della garanzia provvisoria. Quest'ultima perde comunque efficacia alla scadenza del termine di trenta giorni dall'aggiudicazione.

9. Modalità di partecipazione

14.1 Termine di scadenza e modalità di presentazione dell'offerta

Per partecipare alla gara, gli operatori economici concorrenti, a pena di esclusione, devono inviare la propria offerta telematica attraverso la piattaforma EmPulia. Non sono considerate valide le offerte presentate con modalità diverse da quelle previste nel presente Disciplinare.

L'offerta e la documentazione allegata devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del D.lgs. n. 82/2005.

L'offerta deve pervenire **entro e non oltre le ore del 9:30 del giorno 06/03/2024**, a pena di irricevibilità. La piattaforma EmPulia non accetta le offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione delle stesse. Per l'individuazione della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla ridetta Piattaforma.

L'**OFFERTA** è composta da:

BUSTA A – Documentazione amministrativa;

BUSTA B – Offerta tecnica, una per ogni lotto per il quale si intende partecipare;

BUSTA C – Offerta economica, una per ogni lotto per il quale si intende partecipare.

L'operatore economico ha facoltà di inserire, nella Piattaforma, offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata. La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della

domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio, raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi), in sede di presentazione dell'offerta, indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14.2 FVOE

I soggetti interessati a partecipare alla procedura dovranno obbligatoriamente registrarsi al servizio FVOE, accedendo all'apposito link sul portale dell'ANAC (servizio di accesso riservato – FVOE) e indicando a sistema il CIG relativo al lotto di partecipazione.

All'atto dei controlli circa la comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativi ed economico-finanziari da parte dell'Operatore Economico, la Stazione Appaltante inserirà nella Sezione FVOE 2.0 la richiesta di accesso al fascicolo di gara, al fine di poter svolgere le verifiche di rito.

L'Operatore Economico, in riscontro alla richiesta effettuata dalla Stazione Appaltante, dovrà provvedere a fare ingresso nella predetta Sezione FVOE 2.0 presente sul sito dell'ANAC e autorizzare, entro 3 giorni, l'Amministrazione a poter effettuare l'accesso al fascicolo virtuale.

14.3 Registrazione concorrenti

Per partecipare alla gara, gli operatori economici concorrenti, a pena di esclusione, devono inviare la propria offerta telematica tramite il portale EmPulia, entro il termine perentorio **entro e non oltre le ore del 9:30 del giorno 06/03/2024**, secondo la procedura indicata nell'apposito manuale reperibile al seguente link: "<http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Guide%20pratiche.aspx>".

La dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema deve essere inferiore a 7 MByte. È possibile superare tale limite suddividendo i documenti da inviare in più file e caricandoli singolarmente attraverso la funzione "Aggiungi allegato": in tal caso, si richiede di numerare i file in modo da permetterne la corretta ricombinazione.

L'intera documentazione allegata deve essere sottoscritta, con apposizione di firma digitale del legale rappresentante (o di altro soggetto legittimato), rilasciata da un Ente accreditato presso l'Agenzia per l'Italia Digitale (ex DigitPA); l'elenco dei certificatori è accessibile all'indirizzo <http://www.digitpa.gov.it/firma-digitale/certificatori-accreditati/certificatori-attivi>.

Per l'apposizione della firma digitale i concorrenti devono utilizzare un certificato qualificato in corso di validità, non sospeso o revocato al momento dell'inoltro. Si invita pertanto a verificarne la corretta apposizione con gli strumenti allo scopo messi a disposizione dal proprio Ente certificatore.

Nel caso in cui i documenti siano raggruppati in una cartella, gli stessi dovranno essere sottoscritti singolarmente con firma digitale, a pena di esclusione dalla procedura.

Le firme digitali apposte ai documenti devono essere conformi alla deliberazione CNIPA 45/2009.

Le ditte concorrenti che presentano offerta telematica possono richiedere supporto tecnico al numero verde 800900121 o via e-mail helpdesk@empulia.it, entro 2 giorni lavorativi dal termine stabilito per la presentazione

delle offerte. Le richieste devono essere effettuate nei giorni e negli orari di operatività del servizio di HelpDesk indicati sul portale di EmPulia, in caso contrario saranno evase nelle ore di operatività dello stesso servizio.

L'invio on-line dell'offerta telematica è ad esclusivo rischio e pericolo del mittente: per tutte le scadenze temporali relative alle gare telematiche, l'unico calendario e l'unico orario di riferimento sono quelli di sistema. Il sistema rifiuterà le offerte telematiche pervenute oltre i termini previsti dal presente Disciplinare, informando l'impresa con un messaggio di notifica ed attraverso l'indicazione dello stato dell'offerta come "Rifiutata".

Qualora, entro il termine previsto dal presente Disciplinare, una stessa ditta invii più offerte telematiche, sarà presa in considerazione ai fini della presente procedura solo l'ultima offerta telematica pervenuta, che verrà considerata sostitutiva di ogni altra offerta telematica precedente.

Si invitano gli operatori partecipanti a controllare, prima dell'inoltro dell'offerta, tramite il portale, www.empulia.it, all'interno della procedura di gara in oggetto, la presenza di eventuali chiarimenti di ordine tecnico.

Per quanto riportato nel presente disciplinare, si precisa che per:

- "Portale" si intende il Portale EmPULIA raggiungibile all'indirizzo Internet www.empulia.it, dove sono resi disponibili agli utenti i servizi e gli strumenti tecnologici della Centrale di acquisto territoriale della Regione Puglia denominata EmPULIA;
- "Offerta telematica" si intende l'offerta inviata attraverso il Portale e comprensiva dell'istanza e dell'offerta economica e di ogni ulteriore eventuale allegato.

Si evidenziano, altresì, le seguenti prescrizioni vincolanti per ciascun partecipante:

- 1) utilizzare una stazione di lavoro connessa ad internet rispondente ai requisiti minimi indicati nella sezione FAQ del portale EmPULIA;
- 2) non utilizzare file nel cui nome siano presenti accenti, apostrofi e caratteri speciali;
- 3) non utilizzare file presenti in cartelle nel cui nome siano presenti accenti, apostrofi e caratteri speciali;
- 4) utilizzare nomi brevi e senza accenti, apostrofi e caratteri speciali per nominare i documenti inviati o creati tramite il Portale.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'art. 1176, comma 2, c.c. ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'art. 1375 c.c.;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'art. 1175 c.c.;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità: nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, discendenti da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;

- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare ed a quanto previsto nelle Condizioni generali di utilizzo della Piattaforma per gare telematiche.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione Appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale – Sezione Albo Pretorio - dove sono accessibili i documenti di gara, nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La Stazione Appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

10. Documentazione amministrativa

Il concorrente dovrà inserire nella sezione “**Busta documentazione**” i documenti di seguito specificati, in formato elettronico, firmati digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa partecipante o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura.

1. Istanza di partecipazione alla gara, redatta secondo il modello di cui all'Allegato A1.

Il concorrente dichiara nella domanda per quale lotto concorre ed in quale forma giuridica partecipa alla procedura di gara.

In caso di RTI, consorzio ordinario, aggregazione di retisti e GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) ed il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre.

Nella domanda di partecipazione, inoltre, il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara.

Le imprese raggruppate e/o raggruppande consorziate e/o consorziande e/o coassicurate, dovranno, altresì, indicare, nella domanda di partecipazione, le relative quote di partecipazione al rischio, ferma restando la sottoscrizione del 100% del rischio.

2. Ricevuta del versamento dell'imposta di bollo sull'istanza di partecipazione.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. n. 642/1972,

in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di **€ 16,00** viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o, per gli operatori economici esteri, tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban xxxxxxxxxx e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa, il concorrente può acquistare la marca da bollo da € 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente, copia del contrassegno in formato ".pdf". Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

In caso di mancato pagamento, questa Amministrazione provvederà alla segnalazione all'Agenzia delle Entrate per l'irrogazione della relativa sanzione.

3. **DGUE – Documento di Gara Unico Europeo** di cui all'art. 91 D.lgs. n. 36/2023, da compilare esclusivamente in formato elettronico attraverso il campo "DGUE Strutturato" messo a disposizione sulla piattaforma EmPulia (www.empulia.it). In dettaglio, l'operatore economico dovrà compilare direttamente i campi predefiniti sul modulo DGUE presente sul sistema, salvarlo sul proprio dispositivo, firmarlo digitalmente ed allegarlo, seguendo le modalità descritte nella "Guida alla compilazione del DGUE".
4. **Garanzia provvisoria.** Si rinvia a quanto dettagliatamente previsto nel paragrafo 8 del presente Disciplinare.
5. **Documentazione in formato digitale comprovante l'avvenuto pagamento della contribuzione obbligatoria a favore dell'ANAC**, nella misura e con le modalità di cui alla delibera n. 621 del 20/12/2022, reperibile sul sito web dell'ANAC. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.
 In caso di RTI, consorzio o aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, il versamento è unico e deve essere effettuato dall'impresa capogruppo. Il termine per i partecipanti per effettuare il versamento coincide con la data di presentazione dell'offerta.
 La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo anche mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.
6. **Patto di Integrità (All. A4)**, reso ai sensi del D.P.R. n. 445/200, compilato dal soggetto legittimato alla sottoscrizione e firmato digitalmente da quest'ultimo. La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17, Legge n. 190/2012.
7. **Dichiarazione di conformità al GDPR UE 2016/679 (All. A5)**, opportunamente compilata e sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante o da altro soggetto munito dei necessari poteri. In caso di partecipazione alla gara nella forma di raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituiti o aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, valgono, per la sottoscrizione del suddetto documento, le indicazioni precedentemente fornite per la sottoscrizione del DGUE.
8. **(eventuale) Dichiarazione**, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e firmata digitalmente, con la quale si attesta che tutti i documenti provenienti da soggetti terzi (es. certificazioni di qualità ovvero documenti contenenti dichiarazioni di terzi non firmati digitalmente) sono conformi all'originale in possesso dell'impresa partecipante.
9. **(eventuale) In caso di dichiarazioni rese da procuratore speciale**, alla stessa dovrà essere allegata la documentazione, in formato digitale (*originale o copia autenticata nei modi di legge*), della procura speciale.
10. **(eventuale) In caso di ricorso al subappalto**, ciascun subappaltatore dovrà firmare digitalmente la

Dichiarazione di assenza di cause di esclusione di cui all'art. 94,95, 96, 97 D.lgs. n. 36/2023.

11. **(eventuale)** In tutti i casi in cui taluni documenti di gara siano sottoscritti, con firma digitale, da soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere allegata la documentazione in formato digitale (originale o copia autenticata nei modi di legge) che attesti la legittimità del potere di firma di chi sottoscrive.
12. **(eventuale) In caso di R.T.I. già costituito:**
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
 - dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
13. **(eventuale) In caso di Consorzi ordinari o GEIE già costituiti:**
 - copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
 - dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
14. **(eventuale) Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti,** dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
 - a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE, ai sensi dell'art. 68 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
15. **(eventuale) Per le aggregazioni di retisti, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:**
 - copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
 - dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
 - dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
16. **(eventuale) Per le aggregazioni di retisti, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:**
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
17. **(eventuale) Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:** se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:

in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

 - copia del contratto di rete;

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete;
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

18. (eventuale) Nell'ipotesi di coassicurazione dovranno essere espressamente indicati:

- a) le imprese partecipanti alla coassicurazione con espressa menzione dell'impresa delegataria e delle deleganti;
- b) l'impegno a conformarsi alle previsioni del presente Disciplinare, dei Capitolati Speciali di Polizza e dell'intera documentazione di gara;
- c) le relative quote di partecipazione al rischio, ferma restando la sottoscrizione del 100% del rischio.

Si rammenta che la falsa dichiarazione:

- comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000;
- obbliga la Stazione Appaltante a darne segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione per i Contratti Pubblici ai sensi dell'art. 96, comma 15, D.lgs. n. 36/2023.

Si precisa, infine, che la documentazione di gara da inserire in copia nella busta documentazione dovrà essere firmata digitalmente:

- dal legale rappresentante/procuratore speciale dell'Impresa mandataria in caso di R.T.I. costituiti o del Consorzio che partecipa alla gara;
- dal legale rappresentante/procuratore speciale di tutte le Imprese raggruppande, in caso di R.T.I. e consorzi non costituiti al momento della presentazione dell'offerta.

11. Soccorso istruttorio

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice, può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i

citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui al presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non superiore a 10 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine massimo di 10 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 101, comma 4, del Codice, fino al giorno fissato per la loro apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica non è ritenuta suscettibile di accoglimento, in quanto sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

12. Busta tecnica

L'operatore economico inserisce, per ogni singolo lotto, nell'apposita sezione della Piattaforma, la seguente documentazione relativa all'Offerta tecnica, sottoscritta digitalmente:

- a) **Scheda di Offerta Tecnica**, redatta utilizzando i modelli di cui agli Allegati A2.1 e A2.2 del presente Disciplinare, a pena di esclusione;
- b) **(eventuale) Dichiarazione motivata e comprovata ai sensi dell'art. 35, comma 4, lett. a), D.lgs. 36/2023**, firmata digitalmente, con la quale vengono individuate le informazioni dell'Offerta Tecnica coperte da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per cui eventuali parti della medesima sono da segretare. Il concorrente, a tal fine, allega anche una copia della relazione tecnica oscurata nelle parti ritenute segreti tecnici e/o commerciali, secondo la definizione declinata dall' art. 98 del Codice della Proprietà Industriale. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

L'Offerta Tecnica deve soddisfare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Speciale di Polizza, **a pena di esclusione**, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 79 del Codice.

La documentazione presentata deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante o procuratore con poteri di firma. Si rinvia alle indicazioni fornite in merito alla firma della documentazione amministrativa.

Quanto dichiarato e proposto con l'offerta tecnica costituisce obbligo contrattuale per l'aggiudicatario. Pertanto, il mancato possesso e/o la mancata attuazione di elementi e/o certificazioni e/o requisiti e/o proposte indicati e/o promessi con l'offerta tecnica comporta l'esclusione dalla gara e/o la revoca dell'aggiudicazione e/o la risoluzione del contratto eventualmente già sottoscritto, per grave inadempimento.

13. Busta economica

Il concorrente deve inserire nella piattaforma Empulia, per ciascun lotto, pena l'esclusione, l'offerta economica firmata digitalmente, utilizzando le Schede di Offerta Economica (**All. A3.1 - A3.2**), allegate al presente Disciplinare, da compilare in ogni sua parte.

L'Offerta economica deve essere inserita, altresì, nell'apposito campo presente sul ridetto portale Empulia, mediante indicazione, a pena di esclusione, dei seguenti elementi:

- a) **Il ribasso percentuale** offerto sull'importo a base di gara relativo al singolo lotto;
- b) la stima dei **costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro**, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice. Detti oneri aziendali connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità ed alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.
- c) la stima **dei costi della manodopera**, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice.

Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice, i costi della manodopera non sono ribassabili.

In specie, i costi della manodopera, come indicati al paragrafo 2.1 del presente Disciplinare, sono stati calcolati sulla base di una percentuale media stimata del 3% sull'importo dei singoli servizi assicurativi staggiti.

Resta ferma la possibilità, per l'operatore economico, di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta o che risultino incomplete/parziali, condizionate o indeterminate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere, ai sensi dell'art. 110 del Codice, con riferimento alle offerte anormalmente basse, giustificazioni o precisazioni atte a dimostrare la congruità dell'offerta prima in graduatoria.

L'offerta si intenderà onnicomprensiva di tutti gli oneri e spese, anche se materialmente non menzionati nella offerta economica del concorrente, necessari per la corretta ed integrale esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Ai sensi dell'art. 17, comma 4, del Codice, l'offerta dell'aggiudicatario rimarrà vincolante per 180 giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data ultima fissata per la presentazione delle offerte.

Entro tale termine, l'Asl di Bari procederà a comunicare l'aggiudicazione della procedura, ai sensi dell'art. 90 del D.lgs. 36/2023.

Resta inteso, altresì, che oltre il predetto termine, le offerte rimarranno valide ed impegnative, salvo espressa dichiarazione contraria da parte dell'offerente, sino alla data di stipula del contratto e, comunque, non oltre il sessantesimo giorno successivo alla data della comunicazione di esito agli interessati.

14. Modalità di aggiudicazione

14.1 Criterio di aggiudicazione

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 2, del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi massimi.

Criterio	Punteggio massimo
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
Totale	100

Risulterà aggiudicatario della procedura l'operatore economico che avrà totalizzato il maggior punteggio complessivo risultante dalla somma dei punteggi parziali relativi a ciascun elemento di giudizio relativo all'offerta tecnica e all'offerta economica.

Nel caso di punteggio complessivo pari, si procederà all'aggiudicazione del servizio a favore del soggetto che avrà totalizzato un punteggio più elevato rispetto all'offerta tecnica.

Nel caso in cui pervenga una sola offerta si procederà comunque all'aggiudicazione, purché tale offerta sia ritenuta dall'Amministrazione conveniente e idonea in relazione all'oggetto del contratto.

14.2 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica, relativo alla qualità complessiva della proposta, è attribuito sulla base di criteri di valutazione esclusivamente tabellari.

Nella colonna identificata dalla lettera **T** vengono indicati i "**Punteggi tabellari**", ovvero i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o meno, in ragione dell'offerta o della mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

LOTTO 1 – ALL RISKS PROPERTY		
VARIANTI	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO T
Condizioni di garanzia (Variante n. 1)	Art. 2.6 "Facoltà di recesso"	Punti Max 2,5
	• Opzione base di gara: è confermata la facoltà di recesso disciplinata dall'art. 2.6	☐ 0 punti (Opzione base)
	• Opzione migliorativa 1: Le parti rinunciano alla facoltà di recesso disciplinata dall'art. 2.6	☐ 2,5 punti (Opzione Migliorativa)
Condizioni di garanzia	Art. 5.9 "Limite massimo di indennizzo"	Punti Max 5

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI
Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI
P.I.: 06534340721

(Variante n. 2)	Il limite di indennizzo confermato ad € 80.000.000,00	☐ 0 punti (Opzione base)
	Il limite si intende elevato ad € 90.000.000,00	☐ 2,5 punti (Opzione Migliorativa)
	Il limite si intende elevato ad € 100.000.000,00	☐ 5 punti (Opzione Migliorativa)
Condizioni di garanzia (Variante n. 3)	Art. 6.2 "Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti - franchigia frontale di polizza"	Punti Max 2,5
	Franchigia frontale pari ad € 5.000,00	☐ 0 punti (Opzione base)
	La franchigia si intende ridotta ad € 2.500,00	☐ 2,5 punti (Opzione Migliorativa)
Condizioni di garanzia (Variante n. 4)	Art. 6.2 "Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti - Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro"	Punti Max 2,5
	E' confermato il limite di € 500.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo di cui € 50.000,00 per rifiuti tossico nocivi	☐ 0 punti (Opzione base)
	Il limite si intende elevato ad € 750.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo di cui € 75.000,00 per rifiuti tossico nocivi	☐ 2,5 punti (Opzione Migliorativa)
Condizioni di garanzia (Variante n. 5)	Art. 6.2 "Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti - Onorari di architetti, professionisti e consulenti"	Punti Max 2,5
	E' confermato il limite del 5 % del danno con il massimo di € 60.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	☐ 0 punti (Opzione base)
	Viene eliminato il limite del 5% del danno e si intende elevato ad € 80.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	☐ 2,5 punti (Opzione Migliorativa)
Condizioni di garanzia (Variante n. 6)	Art. 6.2 "Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti - Spese Peritali"	Punti Max 2,5
	E' confermato il limite del 5 % del danno con il massimo di € 60.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	☐ 0 punti (Opzione base)
	Viene eliminato il limite del 5% del danno e si intende elevato ad € 80.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	☐ 2,5 punti (Opzione Migliorativa)
Condizioni di garanzia (Variante n. 7)	Art. 6.2 "Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti - Spese di Bonifica"	Punti Max 2,5

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI
Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI
P.I.: 06534340721

	E' confermato il limite di €. 100.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo di cui € 50.000,00 per rifiuti tossico nocivi;	☐ 0 punti (Opzione base)
	Il limite si intende elevato ad €. 150.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo di cui €100.000,00 per rifiuti tossico nocivi;	☐ 2,5 punti (Opzione Migliorativa)
Condizioni di garanzia (Variante n. 8)	Art. 6.2 "Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti - Eventi socio-politici atti vandalici e dolosi"	Punti Max 5
	E' confermato il limite di € 5.000.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo;	☐ 0 punti (Opzione base)
	Il limite si intende elevato ad € 10.000.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	☐ 5 punti (Opzione Migliorativa)
Condizioni di garanzia (Variante n. 9)	Art. 6.2 "Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti - Eventi Atmosferici"	Punti Max 5
	E' confermato il 50% della somma assicurata, con il limite in aggregato per sinistro e per periodo assicurativo di € 15.000.000,00	☐ 0 punti (Opzione base)
	Viene elevato al 50% della somma assicurata, con il limite in aggregato per sinistro e per periodo assicurativo di € 20.000.000,00	☐ 5 punti (Opzione Migliorativa)
Condizioni di garanzia (Variante n. 10)	Art. 6.2 "Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti - Terremoto"	Punti Max 5
	E' confermato il limite del 50% della somma assicurata, con il limite per sinistro e per anno di €.5.000.000,00;	☐ 0 punti (Opzione base)
	Viene elevato al 50% della somma assicurata, con il limite in aggregato per sinistro e per periodo assicurativo di € 10.000.000,00	☐ 5 punti (Opzione Migliorativa)
Condizioni di garanzia (Variante n. 11)	Art. 6.2 - Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti - "Furto" in combinata con "Furto e rapina" di farmaci medicinali, presidi medici e chirurgici	Punti Max 30

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI
Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI
P.I.: 06534340721

	Premesso che la somma assicurata a base di gara per la partita Furto è pari ad € 300.000,00, saranno consentite offerte solo pari e superiori alla base di gara. La variante migliorativa verrà valutata assegnando il punteggio più alto (30 punti) in favore del concorrente che avrà presentato l'offerta più elevata, attribuendo, poi, alle restanti offerte i punteggi risultanti dall'applicazione della formula: Punteggio offerta = X Offerta valutazione : X offerta massima * 30 Dove: - X offerta massima: E' l'offerta migliore presentata alla quale verrà attribuito il punteggio di 30 pp; - X offerta valutazione: E' l'offerta in valutazione.	X Offerta: _____
Condizioni di garanzia (Variante n. 12)	Art. 4.14 "Riduzione somme assicurate a seguito sinistro / reintegro"	Punti Max 5
	E' confermata l'esclusione dei i farmaci medicinali, presidi medici e chirurgici nelle partite assicurate per le quali è previsto l'impegno della Società a concedere il reintegro della somma assicurata.	☐ 0 punti (Opzione base)
	Vengono inclusi anche i farmaci medicinali, presidi medici e chirurgici nelle partite assicurate per le quali è previsto l'impegno della Società a concedere il reintegro della somma assicurata.	☐ 5 punti (Opzione Migliorativa)

- 0 - § - 0 -

LOTTO 2 – INFORTUNI CUMULATIVA		
VARIANTI	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO T
Condizioni di garanzia (Variante n. 1)	Art. 2.5 "Facoltà di recesso"	Punti Max 15
	E' confermata la facoltà di recesso disciplinata dall'art.2.5	☐ 0 punti (Opzione base)
	Le parti rinunciano alla facoltà di recesso disciplinata dall'art.2.5	☐ 15 punti (Opzione Migliorativa)
Condizioni di garanzia (Variante n. 2)	Art.3.3 "Esclusione c.d. Covid-19"	Punti Max 20
	Deve intendersi operante l'esclusione c.d. "Covid-19 e Pandemie" così come riportata all'ultimo comma dell'art. 3.3 Esclusioni: <i>infezioni da Covid-19 o da Pandemie in genere, formalmente dichiarate dall'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità)</i>	☐ 0 punti (Opzione base)

	• L'esclusione c.d." Covid-19 e Pandemie", così come riportata all'ultimo comma dell'art.3.3 non sarà operante e verrà aggiunta la seguente precisazione all'art.3.1 Rischi inclusi nell'assicurazione: <i>Devono intendersi equiparati ad infortunio e pertanto assicurati i contagi da: Covid-19 o da Pandemie in genere, formalmente dichiarate dall'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) entro un limite per sinistro e per anno di €350.000,00</i>	☐ 20 punti (Opzione Migliorativa)
Condizioni di garanzia (Variante n. 3)	Art. 3.6 "Determinazione del danno - criteri di indennizzo – Danni Estetici"	Punti Max 5
	• La Società riconoscerà il rimborso delle spese mediche sostenute dall'Assicurato per la riduzione del danno fino a concorrenza di € 5.000,00 per evento.	☐ 0 punti (Opzione base)
	• Il limite si intende elevato ad €10.000,00 per evento	☐ 5 punti (Opzione Migliorativa)
Condizioni di garanzia (Variante n. 4)	Art. 3.6 "Determinazione del danno - criteri di indennizzo – Movimenti tellurici"	Punti Max 10
	• E' confermato il limite di indennizzo di €10.000.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	☐ 0 punti (Opzione base)
	• La garanzia opera senza sottolimito, pertanto si intende operante il limite di cui all'art.4.3 Limite di Indennizzo	☐ 10 punti (Opzione Migliorativa)
Condizioni di garanzia (Variante n. 5)	Art. 4.3 "Limite massimo di indennizzo"	Punti Max 20
	• E' confermato il limite di € 20.000.000,00 nel caso di sinistro che colpisca contemporaneamente più Assicurati	☐ 0 punti (Opzione base)
	• Il limite si intende elevato ad €30.000.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	☐ 10 punti (Opzione Migliorativa)
	• Il limite si intende elevato ad €40.000.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	☐ 20 punti (Opzione Migliorativa)

14.3 Metodo di attribuzione del punteggio dell'offerta tecnica

Per ogni lotto il concorrente avrà facoltà di presentare l'offerta tecnica adottando la condizione contrattuale indicata come "**Opzione base**", oppure scegliendo la condizione contrattuale indicata come "**Opzione migliorativa**", con attribuzione dei punteggi sopra indicati.

L'attribuzione del punteggio avverrà in modo tabellare, in quanto verrà attribuito un punteggio fisso e predefinito sulla base della opzione scelta relativa al parametro richiesto.

Si precisa che in caso di mancata scelta di una delle due delle opzioni si considererà accettata l'opzione base; nel caso venisse scelta sia l'opzione base che l'opzione migliorativa, si considererà accettata l'opzione base.

14.4 Metodo di attribuzione del punteggio dell'offerta economica

Il punteggio relativo all'offerta economica è determinato tramite la seguente formula matematica:

$$P_{Ei} = 30 \times (R_i/R_{max})$$

dove:

P_{Ei} = punteggio attribuito al concorrente i-simo R_i = ribasso percentuale del concorrente i-simo

R_{max} = ribasso percentuale massimo **30** = punteggio massimo economico attribuibile

Il punteggio verrà apprezzato fino alla seconda cifra decimale senza arrotondamento.

14.5 Metodo di calcolo dei punteggi totali

Il punteggio di valutazione dell'offerta è determinato, per ciascun concorrente e per ciascun lotto, con la seguente formula

$$P_{TOTi} = P_{Ti} + P_{Ei}$$

Dove:

P_{TOTi} = punteggio totale attribuito al concorrente i-esimo

P_{Ti} = punteggio conseguito dall'offerta tecnica attribuito al concorrente i-esimo (inteso come somma dei punteggi conseguiti per i singoli parametri di natura tecnica)

P_{Ei} = punteggio conseguito dall'offerta economica attribuito al concorrente i-esimo

15. Svolgimento operazioni di gara

15.1 Verifica documentazione amministrativa

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente al Portale Empulia e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Portale medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.

In considerazione del fatto che la piattaforma Empulia garantisce la massima segretezza e riservatezza dell'offerta e dei documenti che la compongono nonché, altresì, la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dell'offerta medesima, l'apertura delle "buste telematiche" contenenti la documentazione amministrativa, tecnica ed economica avverrà in sedute virtuali, previa adeguata comunicazione ai concorrenti, tramite portale Empulia, del link per partecipare alle sedute, giusta Delibera ANAC n. 312 del 9 aprile 2020.

Tutti i soggetti coinvolti nella procedura (RUP, Seggio di gara, Commissari, etc.) rilasceranno, ai sensi di legge, apposita dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità e/o di conflitto di interesse (artt. 51 e 93, comma 5, lett. b) e c), D.lgs. 36/2023; art. 35-bis D.lgs. n. 165/2001; art. 6, comma 1, ed art. 13 D.P.R. 62/2013; art. 6-bis Legge n. 241/1990; art. 6, comma 2, del Codice di Comportamento dei Dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni; artt. 6, 7, 14, del D.P.R. 62/2013; art. 51 c.p.).

Prima dell'avvio delle operazioni di gara, il Presidente del Seggio provvederà ad accertare la presenza e l'identità delle persone legittimate a rappresentare le imprese in gara. Nell'ipotesi in cui venga esibita procura speciale dovranno essere indicati i poteri attribuiti. I partecipanti legittimati potranno chiedere di mettere dichiarazioni a verbale.

La gara sarà dichiarata aperta in pubblica seduta, presso gli uffici dell'Area Gestione del Patrimonio, siti in Bari al

Lungomare Starita n. 6, nel giorno ed all'ora riportati sul Portale EmPulia.

Il Seggio di gara, presieduto da un Dirigente dell'Amministrazione e composto, altresì, da almeno due testimoni, procederà alle seguenti attività:

- a) apertura della "Busta documentazione" e verifica della conformità della documentazione amministrativa rispetto a quanto prescritto nel presente Disciplinare;
- b) attivazione della procedura di soccorso istruttorio, con la precisazione che la richiesta di regolarizzazione, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del Codice, sarà trasmessa all'Operatore concorrente tramite il Portale;
- c) redazione di apposito verbale relativo alle attività svolte.

15.2 Nomina della Commissione Giudicatrice

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 93, comma 1, del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 componenti, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice. A tal fine, i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche e dell'adeguatezza delle offerte economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP può avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

15.3 Apertura delle offerte tecniche ed economiche

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara. Il seggio di gara procede all'apertura delle offerte presentate.

La commissione giudicatrice, in una o più sedute riservate, procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

Nel giorno stabilito (e comunicato tramite la piattaforma Empulia), il Presidente del seggio di gara procederà, in seduta pubblica, alla presenza della Commissione Giudicatrice:

- alla comunicazione dei risultati della valutazione effettuata dalla suddetta Commissione;
- all'apertura, nella stessa seduta o in altra che sarà comunicata tramite il portale Empulia, delle offerte economiche. Il sistema telematico attribuirà automaticamente il punteggio massimo previsto (30 punti) all'impresa che avrà offerto il maggior ribasso percentuale e, alle altre, punteggi proporzionali secondo la formula più innanzi riportata;
- alla sommatoria dei punteggi conseguiti da ciascun concorrente per gli elementi qualità e prezzo, elaborando la graduatoria di gara sulla base della quale sarà dichiarata la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente classificatosi primo.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio all'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi

parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo.

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio.

All'esito delle predette operazioni, è redatta la graduatoria di gara.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare tempestivamente, al RUP, i casi di **esclusione** da disporre ai sensi dell'art. 70, comma 4, del Codice, nonché per mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero per l'inserimento di elementi concernenti il prezzo nei documenti contenuti nella busta amministrativa e nell'offerta tecnica.

Si precisa che qualora la documentazione tecnica di uno o più concorrenti dovesse risultare mancante o incompleta, non potrà essere integrata e che, in tale eventualità, la Commissione Giudicatrice dovrà darne immediata comunicazione al RUP, dichiarando l'offerta tecnica non valutabile o non attribuendo i punteggi relativi a singoli elementi di valutazione. Si precisa, altresì, che la mancanza o incompletezza deve essere sostanziale e non meramente formale. Se, pertanto, il dato non è presente nel documento previsto, ma è comunque reperibile in altro documento tecnico presentato, deve essere valutato e qualora la Commissione lo ritenga necessario/opportuno, tramite il RUP, si potrà chiedere al concorrente, fermo restando la **immodificabilità dell'offerta**, di indicare se ed in quale parte della documentazione tecnica presentata, sia possibile rinvenire il suddetto elemento.

15.4 Verifica anomalia delle offerte

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 110, comma 1, 2, 3 del Codice e, in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

16. Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente Disciplinare ed è immediatamente efficace.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procede all'esclusione, alla segnalazione

all'ANAC, nonché all'incameramento della garanzia provvisoria.

Successivamente si procederà a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo, altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procederà nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Ad ogni buon fine, si rammenta che l'Amministrazione si riserva la facoltà di:

- non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale;
- sospendere, ribandire o non aggiudicare la gara motivatamente o aggiudicarla parzialmente;
- non stipulare il contratto, qualora sia intervenuto motivato provvedimento di autotutela sull'aggiudicazione;
- procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e congrua sia tecnicamente che economicamente;
- non dare corso all'aggiudicazione, qualora i prezzi offerti in gara risultassero superiori a quelli eventualmente determinati dal Ministero della Salute ed ai valori di riferimento pubblicati sul sito dell'ANAC, ai sensi dell'art. 15, comma 13, lett. b), D.L. 95/2012;
- non dare corso all'aggiudicazione qualora, nell'eventualità di attivazione di convenzione CONSIP relativa al medesimo servizio (con caratteristiche sovrapponibili) a condizioni economiche migliorative per l'Amministrazione, il concorrente non acconsenta all'adeguamento dei prezzi offerte;
- non dare corso all'aggiudicazione qualora, nell'eventualità di attivazione di convenzione o accordo quadro dal Soggetto Aggregatore, più conveniente per l'Amministrazione, il concorrente non acconsenta all'adeguamento dei prezzi offerti.

Il contratto non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117 del Codice.

Il Direttore dell'esecuzione (Dec), ai sensi dell'art. 114 del Codice, è individuato nella persona dell'Avv. Gaetano Caputo, Dirigente Responsabile della U.O.S. Contenzioso Civile ed Assicurativo, che potrà avvalersi di assistenti.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica dal Direttore dell'Area Gestione Patrimonio, giusta delega conferita dal Direttore Generale con Deliberazione n. 1064 del 18/06/2019.

L'aggiudicatario sarà tenuto ad assolvere l'imposta di bollo sul contratto, secondo quanto previsto dall'art. 18, comma 10, del Codice e dall'Allegato I.4.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136. Ai sensi dell'art. 3 della precitata legge, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Sono a carico dell'aggiudicatario, tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali, quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice, l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrattante, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. c bis), del Codice.

L'aggiudicatario dovrà inviare una dichiarazione di avere assolto agli obblighi di igiene e sicurezza sul lavoro secondo quanto previsto dalla normativa vigente e, in particolare, dovrà avere elaborato i Documenti di Valutazione dei Rischi specifico per l'attività del contratto, documentato da fotocopia del frontespizio del documento con firma e data.

17. Definizione delle controversie

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Bari rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

18. Trattamento dei dati personali

18.1 Informativa

La Stazione Appaltante rende le seguenti informazioni, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati personali – Reg. UE 2016/679.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari, con sede legale in Bari al Lungomare Starita n. 6, PEC: "protocollo.asl.bari@pec.rupar.puglia.it".

Il Responsabile della protezione dei dati è l'Avv. Elisabetta Fortunato, e-mail: "dpo@asl.bari.it".

È possibile rivolgersi, ai predetti, per esercitare i diritti che la normativa sulla protezione dei dati personali riserva agli interessati.

18.2 Finalità del trattamento

I dati inseriti nelle buste telematiche vengono acquisiti ai fini della partecipazione e della effettuazione della verifica dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, della capacità economica e finanziaria, tecnica e professionale del Partecipante al bando di gara nonché dell'aggiudicazione e per quanto riguarda ogni altro adempimento di legge.

I dati del Partecipante aggiudicatario verranno acquisiti ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili e per le verifiche imposte dal Codice.

18.3 Tipologia dati

I dati forniti dai Partecipanti e dall'Aggiudicatario rientrano tra i dati classificabili come personali ed appartenenti anche a categorie particolari di dati, ai sensi degli artt. 6 e 10 del Reg. UE 2016/679 (c.d. "sensibili e giudiziari").

18.4 Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati sarà effettuato manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo) e/o attraverso strumenti automatizzati (ad esempio, utilizzando procedure informatiche e supporti elettronici), con logiche correlate alle finalità di cui al precedente punto e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni.

18.5 Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

I dati inseriti nelle buste telematiche potranno essere comunicati a:

- all'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione;
- Terzi che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dalla legge n. 241/1990, dal D.lgs. 50/2016 e dal D.lgs. 97/2016;
- ad ogni altro soggetto pubblico o privato, nei soli casi previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato italiano.

18.6 Diritti

In relazione al trattamento dei dati, è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento dei dati o al Responsabile della protezione dei dati sopra indicati, per esercitare i diritti che la normativa sulla protezione dei dati personali riserva agli interessati.

Responsabile per il riscontro all'interessato, sia in caso di esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679 che in caso di accesso agli atti, è il Responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/90 e s.m.i., individuato nel Direttore dell'Area Gestione Patrimonio, al quale ci si potrà rivolgere scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica: patrimonio.asl.bari@legalmail.it.

Per dettagli si rinvia all'informativa Privacy in allegato al presente disciplinare (All. IV) disponibile anche nella sezione tematica "Privacy" della home page del sito internet istituzionale, all'indirizzo <https://www.sanita.puglia.it/web/asl-bari>.

18.7 Nomina a Responsabile del trattamento

Se l'aggiudicazione comporta il trattamento di dati personali di cui è titolare l'ASL BARI (ad es. dati di pazienti, dipendenti e collaboratori), i rapporti tra Titolare del trattamento e l'Aggiudicatario saranno regolati ai sensi dell'art. 28, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2016/679 e, pertanto, l'Aggiudicatario dovrà rivestire il ruolo di Responsabile del trattamento. Pertanto, l'Operatore Economico aggiudicatario si impegna a sottoscrivere, contestualmente al Contratto, l'atto di nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, secondo il modello in allegato "Designazione del Responsabile del trattamento dei dati".

18.8 Dichiarazione di conformità

L'Operatore Economico, in fase di partecipazione, compila e sottoscrive digitalmente la "Dichiarazione di conformità al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" (All. III "Autocertificazione GDPR").

18.9 Accesso agli atti

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'art. 36 del Codice.

19. Disposizioni finali - Altri oneri a carico dell'aggiudicatario

In caso di modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, l'aggiudicatario nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione, dovrà trasmettere all'Ufficio Territoriale del Governo di Bari, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia (art. 86 D.lgs. 6/9/11 n.159).



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI
Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI
P.I.: 06534340721

L'aggiudicataria è tenuta a inoltrare tale comunicazione anche all'ASL BARI.

ASL Bari procederà all'espletamento dell'intera procedura di gara e curerà, altresì, l'esecuzione del contratto.

L'aggiudicatario si impegna a prendere visione del Codice di Comportamento di ASL Bari, consultabile sul portale regionale della salute della Regione Puglia all'indirizzo: www.sanita.puglia.it.

In particolare, si impegna a far rispettare ai propri dipendenti/collaboratori, occupati nelle attività contrattuali, gli obblighi di condotta previsti dai Codici di Comportamento adottati dalle singole Aziende interessate, integrativi del "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", emanato con DPR n° 62 del 16.04.2013.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al precedente comma, l'ASL di Bari, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto.

ovvero

- ☐ consorzi di concorrenti di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), D.lgs. n. 36/2023;

ovvero

- ☐ aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, comma 2, lett. f), D.lgs. n. 36/2023;

ovvero

- ☐ soggetti che abbiano stipulato il contratto di Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE), di cui all'art. 65, comma 2, lett. g), D.lgs. n. 36/2023.

FIRMA DIGITALE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE/PROCURATORE SPECIALE

SCHEDA DI OFFERTA TECNICA

PROCEDURA APERTA PER L'AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI ASSICURATIVI

Lotto I - POLIZZA ALL RISKS PROPERTY

Stazione appaltante:	<i>ASL DI BARI</i>
Amministrazione aggiudicatrice:	<i>ASL DI BARI</i>
Oggetto dell'appalto:	Affidamento dei servizi assicurativi
Procedura:	<i>Aperta ex art.71 del D. Lgs. 36/2023</i>
Criterio di aggiudicazione:	<i>Criterio Offerta Economicamente più vantaggiosa ex art. 108 del D.Lgs. 36/2023</i>
Codice identificativo gara (CIG):	

Documentazione utile e necessaria ai fini della valutazione qualitativa del servizio offerto e alla conseguente attribuzione del punteggio in base a quanto disciplinato nella documentazione di gara

SCHEDA DI OFFERTA TECNICA

ALL RISKS PROPERTY

Il sottoscritto:
 codice fiscale:
 nato a: il: .././....
 domiciliato per la carica presso la sede societaria, nella sua qualità
 di:¹.....
 e legale rappresentante dell'Impresa: con
 sede legale in:
 Via/Piazza: C.A.P.
 Telefono:.....Fax:.....;
 PEC:.....codice fiscale:.....
 Partita Iva.....

- avendo conoscenza integrale di tutte le circostanze generali e speciali concernenti il rischio in oggetto;
- consapevole che le offerte tecniche sono soggette ai requisiti minimi di qualità riportati qui di seguito, pena l'esclusione delle offerte stesse;
- consapevole che qualora, in ordine ai requisiti minimi di qualità riportati qui di seguito, siano state proposte varianti migliorative per l'assicurato, resta inteso che è facoltà della Contraente rinunciare all'applicazione della miglioria di cui a ciascuna singola variante ed in tale ipotesi resta confermata la validità e l'obbligatorietà dell'offerta, secondo le condizioni di seguito previste.

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA TECNICA

il concorrente presenta offerta con le varianti di seguito descritte, barrando la casella corrispondente alla variante scelta.

Varianti: punteggio massimo 70 punti – Barrare l'opzione prescelta

Variante n. 1			
Opzioni	Art.2.6 – Facoltà di recesso	Punteggio	Barrare l'opzione scelta
Base di gara	E' confermata la facoltà di recesso disciplinata dall'art.2.6	0	-----

¹ Amministratore munito dei poteri di rappresentanza, procuratore, institore, altro.

Migliorativa 1	Le parti rinunciano alla facoltà di recesso disciplinata dall'art.2.6	2,5	☐
----------------	---	-----	--------------------------

Variante n. 2			
Opzioni	Art. 5.9- Limite massimo dell'indennizzo	Punteggio	Barrare l'opzione scelta
Base di gara	E' confermato il limite di indennizzo ad €80.000.000,00	0	-----
Migliorativa 1	Il limite si intende elevato ad € 90.000.000,00	2,5	☐
Migliorativa 2	Il limite si intende elevato ad €100.000.000,00	5	

Variante n. 3			
Opzioni	Art.6.2 – Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti- franchigia frontale di polizza	Punteggio	Barrare l'opzione scelta
Base di gara	E' confermata la franchigia frontale di € 5.000,00	0	-----
Migliorativa 1	La franchigia frontale si intende ridotta ad €2.500,00	2,5	☐

Variante n. 4			
Opzioni	Art.6.2 – Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti - Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro	Punteggio	Barrare l'opzione scelta
Base di gara	E' confermato il limite di €. 500.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo di cui € 50.000,00 per rifiuti tossico nocivi	0	-----
Migliorativa 1	Il limite si intende elevato ad €. 750.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo di cui € 75.000,00 per rifiuti tossico nocivi	2,5	☐

Variante n. 5			
Opzioni	Art.6.2 – Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti - Onorari di architetti, professionisti e consulenti	Punteggio	Barrare l'opzione scelta

Base di gara	E' confermato il limite del 5% del danno con il massimo di €. 60.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	0	-----
Migliorativa 1	Viene eliminato il limite del 5% del danno e si intende elevato ad €. 80.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	2,5	☐

Variante n. 6			
Opzioni	Art.6.2 – Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti - Spese Peritali	Punteggio	Barrare l'opzione scelta
Base di gara	E' confermato il limite del 5% del danno con il massimo di €. 60.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	0	-----
Migliorativa 1	Viene eliminato il limite del 5% del danno e si intende elevato ad €. 80.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	2,5	☐

Variante n. 7			
Opzioni	Art.6.2 – Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti - Spese di Bonifica	Punteggio	Barrare l'opzione scelta
Base di gara	E' confermato il limite di €. 100.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo di cui € 50.000,00 per rifiuti tossico nocivi	0	-----
Migliorativa 1	<i>Il limite si intende elevato ad</i> €. 150.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo di cui 100.000,00 per rifiuti tossico nocivi	2,5	☐

Variante n. 8			
Opzioni	Art.6.2 – Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti - Eventi socio-politici atti vandalici e dolosi	Punteggio	Barrare l'opzione scelta
Base di gara	E' confermato il limite di €.5.000.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	0	----- ----
Migliorativa 1	Il limite si intende elevato ad €.10.000.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	5	☐

Variante n. 9			
Opzioni	Art.6.2 – Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti - Eventi Atmosferici	Punteggio	Barrare l'opzione scelta
Base di gara	E' confermato il 50% della somma assicurata, con il limite in aggregato per sinistro e per periodo assicurativo di € 15.000.000,00	0	----- ----
Migliorativa 1	Viene elevato al 50% della somma assicurata, con il limite in aggregato per sinistro e per periodo assicurativo di € 20.000.000,00	5	☐

Variante n. 10			
Opzioni	Art.6.2 – Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti - Terremoto	Punteggio	Barrare l'opzione scelta
Base di gara	E' confermato il limite del 50% della somma assicurata, con il limite per sinistro e per anno di €5.000.000,00	0	----- ----
Migliorativa 1	Viene elevato al 50% della somma assicurata, con il limite in aggregato per sinistro e per periodo assicurativo di € 10.000.000,00	5	☐

Variante n.11	
Art.6.2 – Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti - “Furto” in combinata con “Furto e rapina di farmaci medicinali, presidi medici e chirurgici”	
Premesso che la somma assicurata a base di gara per la partita Furto è pari ad € 300.000,00, saranno consentite offerte solo pari e superiore alla base di gara. La variante migliorativa verrà valutata assegnando il punteggio più alto (30 punti) in favore del concorrente che avrà presentato l'offerta più elevata, attribuendo poi alle restanti offerte i punteggi risultanti dall'applicazione della formula: Punteggio offerta= $X \text{ Offerta valutazione} : X \text{ offerta massima}) * 30$ Dove: • X offerta massima: E' l'offerta migliore presentata alla quale verrà attribuito il punteggio di 30 pp; • X offerta valutazione: E' l'offerta in valutazione	(Punteggio attribuito al coefficiente offerto più elevato: 30 Punti) X Offerta: _____

Variante n. 12			
Opzioni	Art. 4.14 – Riduzione somme assicurate a seguito sinistro / reintegro	Punteggio	Barrare l'opzione scelta
Base di gara	E' confermata l'esclusione dei i farmaci medicinali, presidi medici e chirurgici nelle partite assicurate per le quali è previsto l'impegno della Società a concedere il reintegro della somma assicurata.	0	----- ----
Migliorativa 1	Vengono inclusi anche i farmaci medicinali, presidi medici e chirurgici nelle partite assicurate per le quali è previsto l'impegno della Società a concedere il reintegro della somma assicurata.	5	☐

N.B. All'integrale accettazione delle condizioni del capitolato di assicurazione (assenza di opzione per qualsiasi variante) sono assegnati punti 0 (zero).

Data,

FIRMA (DIGITALE) DELLA SOCIETA' ASSICURATRICE:

FIRMA(DIGITALE)DELLE COASSICURATRICI O MANDANTI (in caso di ATI):

In caso di presentazione di offerta congiunta (R.T.I.), l'offerta stessa dovrà essere sottoscritta anche da ciascuna delle Società partecipanti al raggruppamento.

ASL DI BARI

SCHEDA DI OFFERTA TECNICA

PROCEDURA APERTA PER L'AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI ASSICURATIVI

Lotto II - POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA

Stazione appaltante:	<i>ASL DI BARI</i>
Amministrazione aggiudicatrice:	<i>ASL DI BARI</i>
Oggetto dell'appalto:	Affidamento dei servizi assicurativi
Procedura:	<i>Aperta ex art.71 del D. Lgs. 36/2023</i>
Criterio di aggiudicazione:	<i>Criterio Offerta Economicamente più vantaggiosa ex art. 108 del D.Lgs. 36/2023</i>
Codice identificativo gara (CIG):	

Documentazione utile e necessaria ai fini della valutazione qualitativa del servizio offerto e alla conseguente attribuzione del punteggio in base a quanto disciplinato nella documentazione di gara

Data..... Timbro e firma *pagina 1 di 4*

[Digitare qui]

[Digitare qui]

ASL DI BARI

SCHEDA DI OFFERTA TECNICA
INFORTUNI CUMULATIVA

Il sottoscritto:
 codice fiscale:
 nato a: il: .././....
 domiciliato per la carica presso la sede societaria, nella sua qualità
 di:¹.....
 e legale rappresentante dell'Impresa: con
 sede legale in:
 Via/Piazza: C.A.P.
 Telefono:.....Fax:.....;
 PEC:.....codice fiscale:.....
 Partita Iva.....

- avendo conoscenza integrale di tutte le circostanze generali e speciali concernenti il rischio in oggetto;
- consapevole che le offerte tecniche sono soggette ai requisiti minimi di qualità riportati qui di seguito, pena l'esclusione delle offerte stesse;
- consapevole che qualora, in ordine ai requisiti minimi di qualità riportati qui di seguito, siano state proposte varianti migliorative per l'assicurato, resta inteso che è facoltà della Contraente rinunciare all'applicazione della miglioria di cui a ciascuna singola variante ed in tale ipotesi resta confermata la validità e l'obbligatorietà dell'offerta, secondo le condizioni di seguito previste.

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA TECNICA

il concorrente presenta offerta con le varianti di seguito descritte, barrando la casella corrispondente alla variante scelta.

Varianti: punteggio massimo 70 punti – Barrare l'opzione prescelta

Variante n. 1			
Opzioni	Art.2.5 – Facoltà di recesso	Punteggio	Barrare l'opzione scelta
Base di gara	E' confermato la facoltà di recesso disciplinata dall'art.2.5	0	_____

¹ Amministratore munito dei poteri di rappresentanza, procuratore, institore, altro.

ASL DI BARI

Migliorativa 1	Le parti rinunciano alla facoltà di recesso disciplinata dall'art.2.5	15	☐
----------------	---	----	--------------------------

Variante n. 2			
Opzioni	Art.3.3 – Esclusione c.d. Covid-19	Punteggio	Barrare l'opzione scelta
Base di gara	Deve intendersi operante l'esclusione c.d." Covid-19 e Pandemie" così come riportata all'ultimo comma dell'art.3.3 Esclusioni: <i>infezioni da Covid-19 o da Pandemie in genere, formalmente dichiarate dall'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità)</i>	0	-----
Migliorativa 1	L'esclusione c.d." Covid-19 e Pandemie", così come riportata all'ultimo comma dell'art.3.3 non sarà operante e verrà aggiunta la seguente precisazione all'art.3.1 Rischi inclusi nell'assicurazione: <i>Devono intendersi equiparati ad infortunio e pertanto assicurati i contagi da: Covid-19 o da Pandemie in genere, formalmente dichiarate dall'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) entro un limite per sinistro e per anno di Euro 350.000,00</i>	20	☐

Variante n. 3			
Opzioni	Art. 3.6 – Determinazione del danno - criteri di indennizzo – Danni Estetici	Punteggio	Barrare l'opzione scelta
Base di gara	La Società riconoscerà il rimborso delle spese mediche sostenute dall'Assicurato per la riduzione del danno fino a concorrenza di Euro 5.000,00 per evento.	0	-----
Migliorativa 1	Il limite si intende elevato ad €. 10.000,00 per evento	5	☐

Variante n. 4			
Opzioni	Art. 3.6 – Determinazione del danno - criteri di indennizzo – Movimenti tellurici	Punteggio	Barrare l'opzione scelta
Base di gara	E' confermato il limite di indennizzo di €.10.000.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	0	-----
Migliorativa 1	La garanzia opera senza sottolimiti, pertanto si intende operante il limite di cui all'art.4.3 Limite di Indennizzo	10	☐

Variante n. 5			
---------------	--	--	--

Data..... Timbro e firma pagina 3 di 4

[Digitare qui]

[Digitare qui]

ASL DI BARI

Opzioni	Art.4.3 – Limite massimo di indennizzo	Punteggio	Barrare l'opzione scelta
Base di gara	E' confermato il limite di € 20.000.000,00 nel caso di sinistro che colpisca contemporaneamente più Assicurati	0	-----
Migliorativa 1	Il limite si intende elevato ad € 30.000.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	10	☐
Migliorativa 2	Il limite si intende elevato ad € 40.000.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	20	☐

N.B. All'integrale accettazione delle condizioni del capitolato di assicurazione (assenza di opzione per qualsiasi variante) sono assegnati punti 0 (zero).

Data,

FIRMA (DIGITALE) DELLA SOCIETA' ASSICURATRICE:

FIRMA(DIGITALE)DELLE COASSICURATRICI O MANDANTI (in caso di ATI):

In caso di presentazione di offerta congiunta (R.T.I.), l'offerta stessa dovrà essere sottoscritta anche da ciascuna delle Società partecipanti al raggruppamento.

ASL DI BARI

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA

PROCEDURA APERTA PER L'AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI ASSICURATIVI

Lotto I - POLIZZA ALL RISKS PROPERTY

Stazione appaltante:	<i>ASL DI BARI</i>
Amministrazione aggiudicatrice:	<i>ASL DI BARI</i>
Oggetto dell'appalto:	Affidamento dei servizi assicurativi
Procedura:	<i>Aperta ex art.71 del D. Lgs. 36/2023</i>
Criterio di aggiudicazione:	<i>Criterio Offerta Economicamente più vantaggiosa ex art. 108 del D.Lgs. 36/2023</i>
Codice identificativo gara (CIG):	

Documentazione utile e necessaria ai fini della quantificazione dell'offerta economica del servizio offerto e alla conseguente attribuzione del punteggio in base a quanto disciplinato nella documentazione di gara

Data..... Timbro e firma *pagina 1 di 4*

[Digitare qui]

[Digitare qui]

ASL DI BARI

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA
ALL RISKS PROPERTY

Il sottoscritto:
 codice fiscale:
 nato a: il: .././....
 domiciliato per la carica presso la sede societaria, nella sua qualità
 di:¹
 e legale rappresentante dell'Impresa: con
 sede legale in:
 Via/Piazza: C.A.P.
 Telefono:.....Fax:.....;
 PEC:.....codice fiscale:.....
 Partita Iva.....

- Dichiarando di concorrere con la seguente offerta (comprensiva di imposte, oneri accessori, etc.), che giudica remunerativa e quindi vincolante a tutti gli effetti di legge;
- Dichiarando che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA

Si invita a voler indicare il ribasso percentuale applicabile al premio annuo a base d'asta in cifre e lettere:

Ribasso Percentuale sul premio annuo a base d'Asta	‰ indicare percentuale offerta a numero	Indicare percentuale di ribasso a lettere

Si invita, altresì, a voler indicare il premio lordo annuo distinto per partita assicurata, in cifre ed in lettere, determinato dall'applicazione dei seguenti tassi lordi e dalla cui sommatoria scaturisce il premio annuo lordo totale, già al netto del ribasso offerto ed indicato nella tabella sovrastante con il ribasso percentuale rispetto alla base d'asta indicata in gara (in cifre ed in lettere):

¹ Amministratore munito dei poteri di rappresentanza, procuratore, institore, altro.

ASL DI BARI

Partita assicurata		Somme Assicurate in Euro (€)	Tasso Lordo % (cifre)	Tasso Lordo % (lettere)	Premio Lordo Annuo (cifre)	Premio Lordo Annuo (lettere)
1	Fabbricati	1.044.025.000				
2	Contenuto	315.000.000	(*)	(*)		
3	Ricorso Terzi (PRA)	3.000.000				
TOTALE ANNUO LORDO (partite 1+2+3)			In lettere_____			In cifre_____
(*) IL TASSO DELLA PARTITA 2 SI INTENDE COMPRENSIVO DELLA TASSAZIONE RELATIVA ALLA PARTITA FURTO, OGGETTO DI REINTREGRO DELLA SOMMA ASSICURATA NEI TERMINI STABILITI IN SEDE DI OFFERTA TECNICA E PARI A:						Tasso Lordo% (cifre)

Il sottoscritto dichiara di avere formulato l'offerta economica sulla base di tutti gli obblighi e oneri derivanti da disposizioni di legge (anche relativi alle disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro) o previsti dalla presente gara, giudicandola remunerativa e tale da consentire la formulazione dell'offerta stessa.

Dichiara altresì che i costi aziendali relativi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro sono pari a € 0,00 (zero), e che i costi della manodopera sono pari a € _____.

PRENDE ATTO CHE:

- I valori offerti dovranno essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola pari a 2 (due); nel caso in cui tali valori dovessero essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 2 (due), saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento;
- Non è ammessa offerta pari o superiore alla base d'asta specificamente indicata nella Documentazione di gara;
- In caso di discordanza tra i valori economici indicati in cifre ed i valori economici indicati in lettere, prevale il valore indicato in lettere.
- In caso di discordanza tra il valore dell'importo annuo netto e l'importo annuo lordo, prevale il valore indicato per l'importo annuo netto.

Data,

FIRMA (DIGITALE) DELLA SOCIETA' ASSICURATRICE:

FIRMA(DIGITALE)DELLE COASSICURATRICI O MANDANTI (in caso di ATI):

Data..... Timbro e firma pagina 3 di 4

[Digitare qui]

[Digitare qui]

ASL DI BARI

In caso di presentazione di offerta congiunta (R.T.I.), l'offerta stessa dovrà essere sottoscritta anche da ciascuna delle Società partecipanti al raggruppamento.

Data..... Timbro e firma *pagina 4 di 4*

[Digitare qui]

[Digitare qui]

ASL DI BARI

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA

PROCEDURA APERTA PER L'AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI ASSICURATIVI

Lotto II - POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA

Stazione appaltante:	<i>ASL DI BARI</i>
Amministrazione aggiudicatrice:	<i>ASL DI BARI</i>
Oggetto dell'appalto:	Affidamento dei servizi assicurativi
Procedura:	<i>Aperta ex art.71 del D. Lgs. 36/2023</i>
Criterio di aggiudicazione:	<i>Criterio Offerta Economicamente più vantaggiosa ex art. 108 del D.Lgs. 36/2023</i>
Codice identificativo gara (CIG):	

Documentazione utile e necessaria ai fini della quantificazione dell'offerta economica del servizio offerto e alla conseguente attribuzione del punteggio in base a quanto disciplinato nella documentazione di gara

Data..... Timbro e firma *pagina 1 di 4*

[Digitare qui]

[Digitare qui]

ASL DI BARI

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA
INFORTUNI CUMULATIVA

Il sottoscritto:
 codice fiscale:
 nato a: il: .././....
 domiciliato per la carica presso la sede societaria, nella sua qualità
 di:¹.....
 e legale rappresentante dell'Impresa: con
 sede legale in:
 Via/Piazza: C.A.P.
 Telefono:.....Fax:.....;
 PEC:.....codice fiscale:.....
 Partita Iva.....

- Dichiarando di concorrere con la seguente offerta (comprensiva di imposte, oneri accessori, etc.), che giudica remunerativa e quindi vincolante a tutti gli effetti di legge;
- Dichiarando che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA

Si invita a voler indicare il ribasso percentuale offerto sull'importo a base di gara relativo al lotto II:

Ribasso Percentuale sul premio annuo a base d'Asta	% indicare percentuale offerta a numero	Indicare percentuale di ribasso a lettere

Si invita, altresì, a voler indicare il premio lordo annuo distinto per categoria, in cifre ed in lettere, determinato dall'applicazione dei seguenti tassi lordi/premi unitari e dalla cui sommatoria scaturisce il premio annuo lordo totale, già al netto del ribasso offerto ed indicato nella tabella sovrastante con il ribasso percentuale rispetto alla base d'asta indicata in gara (in cifre ed in lettere):

¹ Amministratore munito dei poteri di rappresentanza, procuratore, institore, altro.

ASL DI BARI

Art.	Categoria	Preventivo	Tasso lordo /premio unitario	Premio lordo totale
1.5 A)	Medici del Ruolo Unico di Assistenza Primaria	650.000 ore		In cifre _____ In lettere _____
1.5. D)	Medici addetti all'Attività di Emergenza Sanitaria Territoriale			_____
1.5 B)	Medici Specialisti Ambulatoriali, Biologi, Chimici, Sociologi, e Psicologi Ambulatoriali, Veterinari ed altre Professionalità	340.000 ore		In cifre _____ In lettere _____
1.5.C)	Medici addetti all'Attività di Medicina dei Servizi Territoriali	50.000 ore		In cifre _____ In lettere _____
1.5.E)	Donatori di Sangue	24.000 donazioni		In cifre _____ In lettere _____
1.5.F)	Dipendenti in Missione veicoli dell'Ente	700.000 chilometri		In cifre _____ In lettere _____
	Dipendenti in Missione con veicolo personale			_____
1.5. G)	Volontari ed Assistenti appartenenti ad Associazioni Convenzionate	60 teste		In cifre _____ In lettere _____
TOTALE ANNUO LORDO		In lettere _____		In cifre _____

Il sottoscritto dichiara di avere formulato l'offerta economica sulla base di tutti gli obblighi e oneri derivanti da disposizioni di legge (anche relativi alle disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro) o previsti dalla presente gara, giudicandola remunerativa e tale da consentire la formulazione dell'offerta stessa.

Dichiara altresì che i costi aziendali relativi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro sono pari a € zero, e che i costi della manodopera sono pari a € _____

PRENDE ATTO CHE:

- I valori offerti dovranno essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola pari a 2 (due); nel caso in cui tali valori dovessero essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 2 (due), saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento;
- Non è ammessa offerta pari o superiore alla base d'asta specificamente indicata nella Documentazione di gara;
- In caso di discordanza tra i valori economici indicati in cifre ed i valori economici indicati in lettere, prevale il valore indicato in lettere.
- In caso di discordanza tra il valore dell'importo annuo netto e l'importo annuo lordo, prevale il valore indicato per l'importo annuo netto.

Data..... Timbro e firma pagina 3 di 4

[Digitare qui]

[Digitare qui]

ASL DI BARI

Data,

FIRMA (DIGITALE) DELLA SOCIETA' ASSICURATRICE:

FIRMA(DIGITALE)DELLE COASSICURATRICI O MANDANTI (in caso di ATI):

In caso di presentazione di offerta congiunta (R.T.I.), l'offerta stessa dovrà essere sottoscritta anche da ciascuna delle Società partecipanti al raggruppamento.

Data..... Timbro e firma *pagina 4 di 4*

[Digitare qui]

[Digitare qui]



(Allegato A4)

Il presente documento costituisce parte integrante della procedura di appalto di seguito indicata e deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato da ciascun partecipante alla gara.

La mancata consegna del presente documento debitamente sottoscritto dal titolare o rappresentante legale comporterà **l'esclusione dalla gara**.

Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.lgs. n. 36/2023, per l'affidamento dei servizi assicurativi relativi alla Polizza All Risks Property ed alla Polizza Infortuni Cumulativa, per le esigenze dell'A.S.L. della Provincia di Bari.	Numero di gara XXXXX
---	----------------------

Patto di Integrità

tra La ASL di Bari (di seguito denominata Amministrazione) e:

Denominazione impresa:	
Sede legale:	
Via/Corso/Piazza: N.	
Codice Fiscale:	Partita IVA:
Registro imprese Tribunale di: N.	
Rappresentata dal Sig./Dott.	
Nato a	il
In qualità di	munito dei relativi poteri

Premesso

Che per "Patto di integrità" si intende un accordo avente ad oggetto la regolamentazione del comportamento ispirato ai **principi di lealtà, trasparenza e correttezza**, nonché l'espresso **impegno anticorruzione** di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente, tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;

Che con l'inserimento del "Patto di integrità" nella documentazione di gara si intende garantire una **leale concorrenza** e pari opportunità di successo a tutti i partecipanti, nonché garantire una **corretta e trasparente esecuzione del procedimento** di selezione e affidamento;



Che l'Amministrazione, in adesione ai principi della trasparenza delle attività amministrative, secondo le modalità e condizioni indicate di seguito, verificherà l'applicazione del "Patto di integrità" sia da parte dei partecipanti alla gara, sia da parte dei propri dipendenti, collaboratori impegnati ad ogni livello dell'espletamento della gara e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto;

in osservanza con quanto previsto:

- Dalla **Legge n. 190/2012 e s.m.i.** "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" - art. 1, comma 17 "*le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara*";
- dal Piano Nazionale Anticorruzione (**P.N.A.**) approvato dall'Autorità Nazionale anticorruzione per la valutazione e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni (ANAC ex CIVIT);
- dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici";
- dal Codice di Comportamento dell'ASL di Bari emanato ai sensi del DPR n. 62, le cui disposizioni, per quanto compatibili, si estendono anche a collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni e servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione.

si conviene quanto segue:

1. Il Patto di Integrità deve essere presentato insieme alla documentazione di rito richiesta dal bando di gara/disciplinare di gara da ciascun offerente, per lavori, forniture e servizi.
L'assenza di questo documento, debitamente sottoscritto, comporterà l'esclusione automatica dalla gara.
2. Il Patto di Integrità costituisce parte integrante di qualsiasi contratto stipulato con l'Amministrazione per lavori, forniture e servizi.
3. Il Patto di Integrità stabilisce la reciproca formale obbligazione dell'Amministrazione e di tutti i potenziali contraenti a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anticorruzione consistente nel non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione o valutazione da parte della stazione appaltante.
4. L'Amministrazione si impegna a comunicare a tutti i concorrenti i dati più rilevanti riguardanti il procedimento di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi.
5. L'Amministrazione si impegna inoltre a pubblicare sul proprio sito istituzionale i dati, le informazioni e i documenti inerenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture la cui pubblicazione è obbligatoria ai sensi di legge, in particolare del D.lgs. n. 50/2016, della legge n. 190/2012 e del D.lgs. n. 33/2013.
6. Il Direttore Generale si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p..



7. La sottoscritta Impresa si impegna a segnalare all' Amministrazione qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza da parte di ogni interessato o addetto o chiunque possa avere influenza sulle determinazioni da assumere per tutta la durata del procedimento di gara e, qualora l'Impresa risulti aggiudicataria, per tutta la durata dell'appalto.
8. La sottoscritta Impresa si impegna a segnalare, entro il termine di presentazione dell'offerta:
 - i possibili conflitti di interesse, alla stessa noti, relativi a funzionari dell'ASL di Bari coinvolti nel procedimento di gara nel suo complesso;
 - ogni elemento idoneo a limitare una leale e trasparente concorrenza.
9. La sottoscritta impresa dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare in alcun modo la concorrenza e che sarà altresì ritenuta responsabile nei confronti dell'Amministrazione del comportamento delle ditte a lei collegate.
10. Il presente Patto di Integrità deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina dal legale rappresentante dell'impresa; nel caso di concorrenti costituiti in consorzi, il documento deve essere prodotto e sottoscritto, **pena l'esclusione**, dal rappresentante legale del Consorzio.
Nel caso di concorrenti costituiti da Reti Temporanee di Imprese (R.T.I.) o da Consorzi non ancora costituiti, il patto dovrà essere sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno, in seguito, i predetti R.T.I. o il Consorzio.
La mancata consegna di tale Patto debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione dalla gara.
11. La sottoscritta Impresa è consapevole che nel caso di violazione degli obblighi assunti con il presente Patto, nonché di inosservanza delle disposizioni ivi contenute, potranno essere applicate le seguenti sanzioni e provvedimenti:
 - Escussione della cauzione provvisoria;
 - Escussione della cauzione definitiva;
 - Risoluzione del contratto;
 - Esclusione del concorrente dalle procedure ad evidenza pubblica indette dall'Amministrazione per 5 anni;
 - Segnalazione del fatto alle Autorità competenti di controllo (ANAC) e giurisdizionali qualora in cui si configurino fattispecie di reato.
12. Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente Patto di Integrità fra l'Amministrazione ed i concorrenti sarà devoluta al Tribunale di Bari competente per territorio.

Il Direttore Generale

Per l'Impresa

FIRMATA DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE

	AUTOCERTIFICAZIONE CONFORMITA' AL REG. UE 2016/679	Rev. 1.0 Pag. 1/2 PR-01_mod_05_Autocertificazione- GDPR
--	---	--

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' AL REGOLAMENTO GENERALE
SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**
ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

(Allegato A5)

Modello "Autocertificazione Garanzie GDPR"

PROCEDURA APERTA TELEMATICA, AI SENSI DEGLI ARTT. 25 E 71 DEL D.LGS. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI RELATIVI ALLA POLIZZA ALL RISKS PROPERTY ED ALLA POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA, PER LE ESIGENZE DELL'ASL DELLA PROVINCIA DI BARI.

NUMERO GARA XXXXXX.

Il sottoscritto _____ nato a _____ il
_____ residente in _____ alla via _____
codice fiscale _____ partita iva _____, in qualità di
_____ della ditta _____, con sede in
_____ alla via _____ (P.IVA/C.F. _____), consapevole che, in
caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R.
28.12.2000 n° 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti,
oltre alle conseguenze amministrative connesse alla procedura

D I C H I A R A

☐ **che la propria Organizzazione dispone di garanzie sufficienti, in particolare, in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse umane per mettere in atto misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (Reg. UE 2016/679 o GDPR);**

☐ che la propria Organizzazione NON dispone di garanzie sufficienti, in particolare, in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse umane per mettere in atto misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (Reg. UE 2016/679 o GDPR);

☐ **che le garanzie di cui sopra sono comprovabili tramite adesione dell'Organizzazione ad un Codice di Condotta ai sensi dell'art. 40 del GDPR, ovvero certificazione ai sensi dell'art. 42 del GDPR;**

☐ che le garanzie di cui sopra NON sono comprovabili tramite adesione dell'Organizzazione ad un Codice di Condotta, ai sensi dell'art. 40 del GDPR ovvero certificazione, ai sensi dell'art. 42 del GDPR;

☐ che il servizio/prodotto che si intende offrire NON comporta il trattamento di dati personali di persone fisiche;

☐ **che il servizio/prodotto che si intende offrire comporta il trattamento di dati personali di persone fisiche qualificabili:**

☐ **anonimi;**

	AUTOCERTIFICAZIONE CONFORMITA' AL REG. UE 2016/679	Rev. 1.0 Pag. 2/2 PR-01_mod_05_Autocertificazione- GDPR
--	---	--

- ☐ **personali “comuni”, in ossequio ai principi di cui all’art. 5 del GDPR, garantendo altresì la protezione dei dati per impostazione predefinita e fin dalla progettazione, ai sensi dell’art. 25 del GDPR (applicazione dei principi del *Privacy by default* e *Privacy by design*);**
- ☐ **personali “appartenenti a categorie particolari” (*dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona*), in ossequio ai principi di cui all’art. 5 del GDPR, garantendo altresì la protezione dei dati per impostazione predefinita e fin dalla progettazione, ai sensi dell’art. 25 del GDPR (applicazione dei principi del *Privacy by default* e *Privacy by design*);**
- ☐ **personali giudiziari relativi a “condanne penali e reati”, in ossequio ai principi di cui all’art. 5 del GDPR, garantendo altresì la protezione dei dati per impostazione predefinita e fin dalla progettazione, ai sensi dell’art. 25 del GDPR (applicazione dei principi del *Privacy by default* e *Privacy by design*).**

☐ **che l’Organizzazione ha provveduto a nominare un Responsabile della Protezione dei dati, ai sensi dell’art. 37 del GDPR contattabile come di seguito: [Ragione Sociale/Nome e Cognome – Tel./Cell. – email – Pec]**

.....;

☐ **che l’Organizzazione NON ha provveduto a nominare un Responsabile della Protezione dei dati, ai sensi dell’art. 37 del GDPR, ma ha individuato un Referente interno Privacy contattabile come di seguito: [Nome e Cognome – Tel./Cell. – email – Pec]**

.....;

Resta inteso che i profili attinenti la protezione dei dati personali dovranno essere ulteriormente disciplinati da apposito contratto, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679, che il Fornitore aggiudicatario/affidatario si impegna sin d’ora a sottoscrivere, ove necessario.

Luogo..... data.....

Firma del legale rappresentante

.....

NB: Il documento dovrà essere SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE dal legale rappresentante della ditta partecipante (o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa). Per le prescrizioni inerenti la presentazione e la sottoscrizione del documento in relazione alla forma di partecipazione si rimanda a quanto disposto in merito nel Disciplinare di gara.

		Rev. 1.0 Pag. 1/3 INF_04_Informativa_GDPR_Gare_Contratti V1.0 del 21/10/2021
---	---	---

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI PARTECIPANTI A GARE D'APPALTO O ALTRE PROCEDURE DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE



La presente informativa viene resa, ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – di seguito Regolamento o RGPD), di cui potrà prendere visione sul sito del Garante per la Protezione dei Dati Personali (<http://www.garanteprivacy.it/regolamentoue>), in relazione al trattamento dei dati personali nell'ambito delle procedure di gara e contratti.

<u>TITOLARE DEL TRATTAMENTO</u>  Chi determina le finalità ed i mezzi del trattamento dei Suoi dati personali?	ASL BARI Lungomare Starita 6, 70123 Bari (BA) Telefono: 0805842568 email: direzione.generale@asl.bari.it pec: protocollo.asl.bari@pec.rupar.puglia.it
<u>RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (DPO)</u>  Chi vigila sulla protezione dei Suoi dati personali?	Dati di contatto del DPO: email: dpo@asl.bari.it pec: protocollo.asl.bari@pec.rupar.puglia.it tel.: 0805842565
<u>FINALITA' DEL TRATTAMENTO</u>  A quale scopo trattiamo i Suoi dati personali?	<u>BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO</u>  Quali sono i presupposti di liceità del trattamento dei dati personali?
I dati personali degli interessati sono raccolti e trattati in funzione e per le finalità delle seguenti procedure: • per l'affidamento dell'appalto, di cui alla determinazione di apertura del procedimento, nonché, con riferimento all'aggiudicatario; • per la stipula e l'esecuzione del contratto di appalto o di prestazione professionale, con i connessi adempimenti; • per l'affidamento dell'incarico di prestazione professionale; • per l'accertamento, esercizio o difesa di un diritto in sede giudiziaria.	I dati personali sono raccolti e trattati per l'esecuzione del contratto e adempimenti di legge, ai sensi dell'art. 6 co.1, lett. b) del Reg. UE n. 2016/679 e artt. 10 Reg. UE n. 2016/679, e 2-octies, co. 1 e 3, lett. i) del d.lgs. 196/03, come modificato dal d.lgs. 101/2018, in relazione all'accertamento del requisito di idoneità morale di coloro che intendono partecipare a gare d'appalto, in adempimento di quanto previsto dalla normativa sugli appalti (D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.). Il trattamento dei dati connesso alla gestione di eventuali reclami o contenziosi e per la prevenzione e repressione di frodi e di qualsiasi attività illecita trova giustificazione negli artt. 6, lett. f) e 9 lett. f), del D. lgs.196/03, come modificato dal D.lgs. 101/2018.

 ASL Bari PugliaSalute		Rev. 1.0 Pag. 2/3 INF_04_Informativa_GDPR_Gare_Contratti V1.0 del 21/10/2021
--	---	---

<u>CATEGORIA DI DATI</u>  Quali tipologie di dati sono trattati?	<u>TEMPI DI CONSERVAZIONE</u>  Per quanto tempo sono conservati i dati personali?	<u>DESTINATARI DEI DATI</u>  A chi possono essere comunicati i dati personali?
I dati personali trattati sono riconducibili alle seguenti categorie: Dati Comuni: dati anagrafici, documento identità, dati di contatto, dati economico-finanziari, reddituali, fiscali, curriculum vitae, dati di carriera. Dati Giudiziari: dati in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato, certificazione antimafia. Potrebbe rendersi necessaria la raccolta, il trattamento e la conservazione di dati personali presenti nella documentazione inerente a: • DURC (acquisendo parte dei dati da Inps, Inail, Cassa Edile e Casse Previdenza); • Visure camerali (acquisiti tramite il sistema Verifiche PA); • Certificato del Casellario Giudiziale integrale e Certificato dei carichi pendenti (riferiti ai soggetti indicati dall'art. 80, comma 3, del Codice Appalti); • Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato; • Accertamenti sulla situazione societaria e personale delle controparti, Casellario ANAC, Banca Dati Servizio Contratti Pubblici; AVCPass (ANAC); • Comunicazioni ed Informative Antimafia; • Verifica regolarità fiscale (Agenzia delle Entrate); • S.O.A. • Impiego di lavoratori disabili; • Iscrizione al M.E.P.A/EMPULIA.	L'ASL di Bari conserva i dati personali dell'interessato fino a quando sarà necessario o consentito alla luce delle finalità per le quali i dati personali sono stati ottenuti. I dati personali sono conservati nell'osservanza del Piano di conservazione aziendale, per tutta la durata del contratto e per i successivi dieci anni dalla data della cessazione del rapporto contrattuale. I dati personali possono essere conservati per un periodo maggiore, qualora se ne ponga la necessità per una legittima finalità, quale la difesa, anche giudiziale, dei diritti dell'ASL di Bari; in tal caso i dati personali saranno conservati per tutto il tempo necessario al conseguimento di tale finalità.	Nell'ambito delle finalità di cui sopra, i dati personali trattati verranno comunicati o saranno comunque accessibili ai dipendenti e collaboratori assegnati ai competenti Uffici dell'ASL di Bari, che, per il trattamento dei dati, saranno adeguatamente istruiti dal Titolare. I dati personali dei partecipanti alle gare d'appalto o altre procedure di selezione del contraente potranno essere comunicati, senza necessità di consenso dell'interessato, ai seguenti soggetti: - ai soggetti nominati dall'ASL di Bari, quali Responsabili del trattamento dei dati, in quanto fornitori di specifici; -all'Istituto di Credito Bancario per l'accredito dei corrispettivi spettanti all'appaltatore; -all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge n. 190/2012; -alle Autorità preposte per attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa; -all'Autorità giudiziaria o Polizia giudiziaria, nei casi previsti dalla legge; -ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato italiano. I soggetti sopra elencati, ad esclusione dei Responsabili di cui al p.to a), tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi

 ASL Bari PugliaSalute		Rev. 1.0 Pag. 3/3 INF_04_Informativa_GDPR_Gare_Contratti V1.0 del 21/10/2021
--	---	---

		titolari del trattamento e forniranno autonoma informativa ai sensi degli artt. 13-14 del GDPR. La diffusione dei dati si limita alla pubblicazione sul sito web istituzionale dell'ASL di Bari, nella sezione dell'Amministrazione Trasparente e dell'Albo pretorio on-line, dei dati richiesti dalla normativa in materia di trasparenza, anticorruzione, appalti e pubblicità legale.
--	--	--

La informiamo altresì dell'esistenza di alcuni Suoi diritti sui dati personali e sulle relative modalità per esercitare gli stessi nei confronti del Titolare del trattamento.

DIRITTI ESERCITABILI ai sensi degli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679 (RGPD)	
Accesso ai dati personali – art. 15 RGPD	Rettifica dei dati personali – art. 16 RGPD
Opposizione al trattamento – art. 21 RGPD	Limitazione del trattamento – art. 18 RGPD
Diritto alla comunicazione della violazione dei dati – art. 34 RGPD	Diritto al reclamo all'Autorità Garante – art. 77 RGPD
DATI DI CONTATTO PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI	email: dpo@asl.bari.it pec: protocollo.asl.bari@pec.rupar.puglia.it tel.: 0805842565
PREVISIONE DI PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO – PROFILAZIONE	Non è prevista alcuna forma di processo decisionale automatizzato. Non è prevista alcuna profilazione.
TRASFERIMENTO DATI VERSO PAESI TERZI EXTRA UE	I dati personali non saranno oggetto di trasferimento presso Paesi Terzi non europei.
FONTE DEI DATI	I dati personali sono conferiti direttamente dall'interessato. L' ASL di Bari può tuttavia acquisire taluni dati personali, con particolare riferimento alla verifica dei requisiti, anche tramite consultazione di Pubblici Registri, Banche dati centralizzate previste da specifiche norme di legge, ovvero a seguito di comunicazione da parte di Pubbliche Autorità.
CONFERIMENTO DEI DATI	Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in base alla vigente normativa ed è altresì necessario ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica o di attribuzione dell'incarico professionale nonché, eventualmente, ai fini della stipula, gestione ed esecuzione del contratto. Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione alla procedura di gara o l' attribuzione dell'incarico, la stipula, gestione ed esecuzione del contratto.

La versione aggiornata di questa informativa sarà resa disponibile sul sito web istituzionale all'indirizzo <https://www.sanita.puglia.it/web/asl-bari>, nell'apposita sezione "Privacy".



[inquadra il Qrcode per accedere on-line alla sezione Privacy del sito internet istituzionale]

Il Titolare del trattamento dei dati personali
ASL BARI

LOTTO I

CAPITOLATO SPECIALE DI POLIZZA "ALL RISKS PROPERTY"

La presente polizza è stipulata tra

ASL Bari
Lungomare Starita n.6 70123 Bari
C.F. e P.I. 06534340721

e

Compagnia / Agenzia

Durata della polizza:

Dalle ore 24.00 del:	30/04/2023
Alle ore 24.00 del:	30/04/2027

Frazionamento del premio: Annuale

Prima rata	
Seconda rata	
Terza rata	

SOMMARIO**SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'**

- Art.1.1 Definizioni
- Art.1.2 Attività e caratteristiche del rischio

SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

- Art.2.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Art.2.2 Assicurazione presso diversi Assicuratori
- Art.2.3 Durata del contratto
- Art.2.4 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
- Art.2.5 Regolazione del premio
- Art.2.6 Facoltà di recesso
- Art.2.7 Modifiche dell'assicurazione
- Art.2.8 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
- Art.2.9 Oneri fiscali
- Art.2.10 Foro competente
- Art.2.11 Interpretazione del contratto
- Art.2.12 Ispezione delle cose assicurate
- Art.2.13 Assicurazione per conto di chi spetta
- Art.2.14 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
- Art.2.15 Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio
- Art.2.16 Coassicurazione e delega
- Art.2.17 Clausola broker
- Art.2.18 Tracciabilità dei flussi finanziari
- Art.2.19 Rinvio alle norme di legge

SEZIONE 3 RISCHI COPERTI

- Art.3.1 Forma di copertura
- Art.3.2 Oggetto della copertura
- Art.3.3 Esclusioni
- Art.3.4 Enti esclusi
- Art.3.5 Misure restrittive - sanzioni internazionali
- Art.3.6 Esclusione territoriale

SEZIONE 4 CONDIZIONI PARTICOLARI

- Art.4.1 Spese di demolizione e sgombero
- Art.4.2 Perdita pigioni
- Art.4.3 Onorari di architetti, professionisti e consulenti
- Art.4.4 Spese peritali
- Art.4.5 Ricorso terzi
- Art.4.6 Rottura di vetri e cristalli
- Art.4.7 Fenomeno elettrico
- Art.4.8 Terremoto
- Art.4.9 Sovraccarico di neve
- Art.4.10 Gelo e/o ghiaccio
- Art.4.11 Furto, rapina, estorsione del contenuto
- Art.4.12 Furto, rapina, estorsione del contenuto
- Art.4.13 Portavalori
- Art.4.14 Riduzione somme assicurate a seguito sinistro / reintegro
- Art.4.15 Differenziale Storico - Artistico
- Art.4.16 Anticipo indennizzi
- Art.4.17 Costi di ricostruzione degli archivi non informatici
- Art.4.18 Supporti dati e ricostruzione dati
- Art.4.19 Merci a temperatura controllata
- Art.4.20 Crollo e collasso strutturale
- Art.4.21 Eventi sociopolitici, atti vandalici e dolosi
- Art.4.22 Terrorismo e/o sabotaggio
- Art.4.23 Eventi atmosferici
- Art.4.24 Inondazioni, alluvioni ed allagamenti
- Art.4.25 Opere di fondazione
- Art.4.26 Oneri di Urbanizzazione - vincoli Autorità

Art.4.27	Grandine su fragili
Art.4.28	Spese ricerca e riparazione del guasto
Art.4.29	Smottamenti, franamenti e cedimenti del terreno
Art.4.30	Impiego mobile
Art.4.31	Guasti alle macchine
Art.4.32	Maggiori Costi
Art.4.33	Occupazione non militare
Art.4.34	Esistenza e/o impiego di radioisotopi
Art.4.35	Immobili vuoti e/o inoccupati

SEZIONE 5 GESTIONE DEI SINISTRI

Art.5.1	Obblighi in caso di sinistro
Art.5.2	Esagerazione dolosa del danno
Art.5.3	Procedura per la valutazione del danno
Art.5.4	Mandato dei periti
Art.5.5	Operazioni peritali
Art.5.6	Determinazione del danno (Valore a nuovo)
Art.5.7	Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale
Art.5.8	Leeway Clause
Art.5.9	Limite massimo di indennizzo
Art.5.10	Pagamento dell'indennizzo
Art.5.11	Indennizzo separato per ciascuna partita
Art.5.12	Rinuncia al diritto di surroga
Art.5.13	Indennità supplementare

SEZIONE 6 SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

Art.6.1	Partite, somme assicurate e calcolo del premio
Art.6.2	Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti
Art.6.3	Riparto di coassicurazione
Art.6.4	Disposizione finale

SEZIONE 1**DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'****Art.1.1 - Definizioni**

Assicurazione :	Il contratto di assicurazione
Polizza :	Il documento che prova l'assicurazione;

Contraente :	Il soggetto che stipula l'assicurazione, ovvero il Contraente della presente polizza riportato in frontespizio, che stipula il contratto di assicurazione in nome proprio e nell'interesse di chi spetta
Assicurato :	La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione
Società :	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici;
Broker:	
Premio :	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio :	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Sinistro :	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Indennizzo :	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Franchigia :	La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Scoperto :	La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Massimale per sinistro :	La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
Annualità assicurativa o periodo assicurativo :	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
Cose assicurate :	Beni oggetto di copertura assicurativa: sono detti anche enti assicurati
Danni diretti :	I danni materiali che i beni assicurati subiscono direttamente per effetto di un evento per il quale è prestata l'assicurazione
Valore Intero :	Valutazione del danno indennizzabile con l'applicazione del disposto dell'art.1907 del Codice Civile, nei limiti delle Somme Assicurate e con l'applicazione delle franchigie e scoperti riportati alla Sezione 6.
Primo Rischio Assoluto :	Valutazione del danno indennizzabile senza l'applicazione del disposto dell'art.1907 del Codice Civile, nei limiti delle Somme Assicurate e con l'applicazione delle franchigie e scoperti riportati alla Sezione 6.
Fabbricati :	Tutte le costruzioni di proprietà o in locazione, comodato, uso o comunque nelle disponibilità dell'Assicurato, complete o in corso di costruzione o ristrutturazione o riparazione, con i relativi fissi ed infissi e, tutte le parti e opere murarie e di finitura che non siano naturali complemento di singole macchine ed apparecchi, opere di fondazione od interrate, camini, cunicoli o gallerie di comunicazione tra i vari corpi di fabbricato, nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni in caso di fabbricati in condominio o in comproprietà; impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento e di condizionamento d'aria, impianti di forza motrice, TVCC, impianti fotovoltaici, impianti audio-video. S'intendono inclusi nel novero dei fabbricati anche quelli adibiti ad impianti sportivi, aziende agricole e qualsiasi altra attività accessoria del Contraente. Si intendono altresì compresi nella presente definizione i muri di recinzione in genere, anche le mura e le opere di fortificazione, nonché

	pontili, attracchi, passerelle, ponti ed opere ingegneristiche in genere. Sono inoltre compresi fabbricati o complessi di fabbricati e/o immobili in genere prevalentemente in materiale incombustibile, comunque costruiti ed elevati fuori terra, loro parti e/o accessori o pertinenze aventi interesse storico, artistico, architettonico o di particolare pregio. Detti Enti presentano o possono presentare particolarità architettoniche ed abbellimenti di vario tipo caratterizzanti tali entità immobiliare ed in particolare a titolo esemplificativo e non limitativo, monumenti, statue, colonne, cancellate, affreschi, stucchi, fregi, ornamenti, tinteggi, tappezzerie, fissi, infisse e serramenti d'epoca, parquet, moquette e mosaici
Dipendenti:	Le persone che hanno con l'Assicurato un rapporto di lavoro subordinato anche se soltanto in via temporanea. Sono parificati a dipendenti: i consulenti o collaboratori esterni nell'esercizio delle mansioni loro affidate dall'Assicurato con specifico mandato o mediante convenzione; i dipendenti di imprese Terze, addetti alla pulizia dei locali e quelli addetti alla manutenzione dei fabbricati e dei relativi impianti, che prestano servizi per l'Assicurato anche in via temporanea;
Contenuto:	Come tale intendendosi tutto quanto, sia fisso che mobile, diverso dai Fabbricati, nonché quant'altro ad utilizzo delle attività svolte, compresi gli oggetti d'arte, valori, attrezzature Elettroniche, Apparecchiature elettromedicali, farmaci, medicinali, presidi medici, dispositivi medici, e merci in genere, attrezzature al servizio dei mezzi di soccorso, Preziosi, veicoli iscritti al PRA, compresi quelli di proprietà e/o in uso all'Assicurato e di terzi.
Arredo urbano: (se presente)	accessi di recinzioni temporanee per spazi di sosta attrezzati, sedute, cassette postali, porta-biciclette, dissuasori, fioriere, vasche fisse per il verde, pensiline, fontanelle, edicole, bacheche espositive ed informative, parapetti e recinzioni, ecc.;
Valori :	Per "valori" si intendono monete, biglietti di banca, titoli di credito ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore, posti e custoditi nei fabbricati del Contraente o delle ubicazioni assicurate.
Beni dipendenti e utenti:	i beni, il denaro, i valori come definiti, di proprietà o in uso ai componenti gli Organi Istituzionali, dirigenti, dipendenti, collaboratori, consulenti e altro personale dell'Amministrazione, nonché agli utenti dei servizi dell'Amministrazione, da essi indossati e/o presenti all'interno delle strutture e/o in uso all'Amministrazione
Opere d'Arte - rientrante nella partita CONTENUTO - salvo diversa indicazione	Per opere d'arte s'intendono: • Sculture, gessi, stampe, disegni; • Quadri, dipinti, mosaici, arazzi; • Libri, incunaboli, manoscritti, pergamene, periodici, carteggi e documenti storici; • Monete, pietre, perle, metalli preziosi, collezioni in genere; • Armi, uniformi, cimeli, medaglie, manifesti,

	fotografie; • Arredi, strumenti musicali, globi; • Reperti archeologici; • Arredi dei musei e degli altri palazzi comunali aventi carattere storico-artistico. ed in generale ogni e qualsiasi oggetto o opera d'ingegno avente carattere storico e/o artistico e/o archeologico secondo quanto previsto dal T.U. sui beni culturali (D.Lgs. n.42/2004).
Inondazioni e/o alluvioni :	Fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.
Acqua piovana:	Penetrazione di acqua piovana attraverso coperture, pavimenti, pareti senza verificarsi di rotture, brecce o lesini di cui alla garanzia Eventi Atmosferici
Fuoriuscita di acqua o altro materiale:	la fuoriuscita di acqua o altro materiale solido, liquido o gassoso da impianti idraulici, idrici, igienici, fognari, tecnici e/o similari, nonché di allacciamento, di climatizzazione, di estinzione, di pertinenza dei fabbricati e impianti assicurati, a seguito di loro guasto o rottura o funzionamento accidentale o per gelo, o la fuoriuscita da gronde e pluviali per loro intasamento da neve o grandine od in caso di eventi atmosferici eccezionali, o per rigurgito o traboccamento di fognature di pertinenza dell'immobile e/o dell'Attività,
Eventi Socio-politici :	Per eventi socio-politici s'intendono scioperi, tumulti popolari e sommosse, sabotaggio, atti vandalici e dolosi in genere.
Terrorismo e sabotaggio:	Qualsiasi azione violenta fatta col supporto dell'organizzazione di uno o più gruppi di persone (anche se realizzato da persona singola) diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione, o una parte importante di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di Governi o Autorità pubbliche o locali o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico.
Eventi Atmosferici :	Per eventi atmosferici s'intendono uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, nubifragi e simili manifestazioni atmosferiche in genere, vento a cose da essi trascinate, compresi i danni da urto di cose trasportate, sollevate o crollate per effetto di uno di tali eventi.
Malattia Pandemica	Per gli effetti della presente pattuizione, per Malattia pandemica o epidemica si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in

	quest'ultimo caso, per la gravità abbia comportato l'adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio.
Gelo:	Il repentino abbassamento della temperatura che può provocare danni ai fabbricati o rotture negli impianti a servizio degli stessi.
Crollo e collasso strutturale:	il cedimento di parti e/o strutture dell'immobile o impianto o altro ad essi adiacente, con esclusione dei danni a beni in costruzione o sui quali si eseguono modifiche e/o ristrutturazioni di cui debba rispondere chi esegue tali lavori.
Sovraccarico neve:	identificato con il Crollo (totale o parziale) o cedimento del Fabbricato provocato direttamente dal peso della neve.
Terremoto :	Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene; ai fini dell'applicazione delle franchigie e/o limiti di indennizzo eventualmente previste/i per "Terremoto", si conviene che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono da considerarsi pertanto "singolo sinistro".
Allagamenti :	Formazione di ruscelli ed accumulo esterno di acqua, dovuto anche a rigurgito di fogna; Fuoriuscita di acqua non dovuta a rottura, da serbatoi e da impianti, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, impianti idrici, igienici e termici
Smottamento:	lo scivolamento, lungo un versante inclinato, del terreno su cui sono edificati o posizionati i beni, dovuto ad infiltrazioni di acqua od altri fluidi
Merchi a temperatura controllata:	Contenuto che deve essere conservato in celle frigorifere a temperatura controllata
Autocombustione :	Combustione spontanea senza sviluppo di fiamma.
Incendio :	Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto-estendersi e propagarsi.
Esplosione :	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto-propaga con elevata velocità.
Implosione :	Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna.
Scoppio :	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
Furto :	Il reato così come definito dall'art. 624 del Codice Penale.
Furto con destrezza	Il furto commesso con speciale abilità, in modo da eludere l'attenzione del derubato e/o di altre persone presenti
Rapina :	Il reato di cui all'art. 628 del Codice Penale e più precisamente: la sottrazione degli enti assicurati mediante violenza o minaccia alla persona, anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati.
Mezzi di custodia:	A titolo esemplificativo e non limitativo, armadi di sicurezza, armadi corazzati, casseforti a muro,

	cassette di sicurezza, camere di sicurezza, camere corazzate, apparecchiature automatiche di riscossione o di distribuzione
Scippo:	Furto che consiste nella sottrazione rapida, con strappo, in luogo pubblico, di quanto è a portata di mano oppure al braccio
Valori:	A titolo esemplificativo e non limitativo, monete, biglietti di banca, titoli di credito, ed in genere qualsiasi tessera, ticket, certificati e carta che rappresenti un valore;
Preziosi:	A titolo esemplificativo e non limitativo gioielli, oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle (naturali o di coltura).
Portavalori:	Persona incaricata di trasportare valori fuori dai locali di pertinenza, per trasferirli ad uffici, banche, fornitori, clienti e viceversa
Estorsione :	Il reato di cui all'art. 629 del Codice Penale e più esattamente il caso in cui l'Assicurato e/o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare gli enti assicurati mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l'Assicurato stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone.
Urto Veicoli	Danni diretti e materiali causati ai beni assicurati da urto di veicoli, in transito sulla pubblica via o all'interno delle aree dell'assicurato, anche se di proprietà. S'intendono compresi anche i danni a quei beni che per loro natura sono posti all'esterno, a titolo esemplificativo e non limitativo, come gli impianti semaforici, centraline di rilevamento, apparecchi di illuminazione, attrezzature sportive, arredo urbano.
Conduttori esterni:	Cavi, reti, ecc. interni ed esterni ai fabbricati atti al collegamento di singole apparecchiature tra di loro e con l'esterno
Attrezzature elettroniche:	Macchine ed apparecchiature elettroniche in genere d'ufficio e non (centralini, fotocopiatori, rilevatori ingresso/uscita dei dipendenti, unità fisse di monitoraggio, apparecchiature elettroniche in genere, situate sia al coperto che all'aperto, impianti semaforici, illuminazione pubblica ecc.), software o le istruzioni codificate da parte di processori elettronici e/o elettromeccanici quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: • Hardware per elaborazione dati • Apparecchiature di audio-fono-video-riproduzione • Impianti antintrusione e simili I programmi in licenza d'uso e simili, supporti dati ed i conduttori esterni relativi alle apparecchiature in precedenza descritte.
Apparecchiature Elettromedicali	Apparecchio elettrico, destinato alla diagnosi, al trattamento o alla sorveglianza del paziente sotto la supervisione di un medico e che entra in contatto fisico od elettrico con il paziente e/o trasferisce energia verso o dal paziente e/o rileva un determinato trasferimento di energia verso o dal paziente. L'apparecchio comprende quegli accessori, definiti dal costruttore, che sono necessari per permettere l'uso normale dell'apparecchio secondo la norma vigente.
Guasti alle macchine	• Tutti i danni derivanti al macchinario, alle attrezzature ed agli impianti, anche di servizio, da rotture e/o guasti originati da cause interne,

	errori di manovra, errata manipolazione, incluso il fenomeno elettrico.
Apparecchi ad impiego mobile:	Impianti ed apparecchiature sia elettroniche che elettromedicali che per loro natura e costruzione atti ad essere trasportati ed utilizzati al di fuori dei fabbricati e/o immobili del Contraente. A titolo esemplificativo e non limitativo nella presente definizione sono compresi personal computer (fissi e portatili), telefoni cellulari, apparecchi radio, impianti ed apparecchi di rilevazione in genere, apparecchiature elettromedicali e per la diagnostica portatili, impianti ed apparecchiature ubicate all'aperto per loro naturale destinazione ed uso ovvero stabilmente fissati e/o semplicemente trasportati, su veicoli o natanti di proprietà o in uso al Contraente e/o Assicurato, ecc.. Si intendono inclusi nella presente definizione i supporti dati a servizio degli apparecchi ad impiego mobile.
Dati elettronici:	Qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un "Sistema Informatico"
Software:	Insieme dei programmi che gestiscono e specializzano il funzionamento di un elaboratore, il sistema di base, il sistema operativo e l'insieme dei programmi che permettono all'elaboratore lo svolgimento delle sue funzioni di base s. compatibile, quello che può essere usato da un determinato sistema operativo sviluppo di s., progettazione di programmi per un determinato scopo applicativo.
Programmi:	Sequenza di informazioni costituenti istruzioni eseguibili dall'elaboratore che l'Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da società specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati.
Supporti per l'elaborazione dei dati:	Supporto per l'elaborazione dei dati: indica qualsiasi proprietà assicurata dalla presente Polizza su cui possono essere archiviati i "Dati informatici" ma non i Dati informatici stessi
Fenomeno Elettrico:	Si intende per fenomeno elettrico l'alterazione che, per effetto di correnti, sovratensioni, scariche, si manifesta (sotto forma di fusioni, scoppio, abbruciamento, ecc.) negli impianti, macchinari, apparecchiature, circuiti e simili, atti alla produzione, trasformazione, distribuzione, trasporto di energia elettrica ed alla sua utilizzazione per forza motrice, riscaldamento, illuminazione, ecc.
Sistema Informatico	L'insieme degli strumenti informatici hardware e software (calcolatori, software di base, apparati o sottosistemi elettronici, programmi, ecc.) anche nel caso siano tra loro interconnessi in rete, preposti ad una o più funzionalità o servizi di elaborazione incluso qualsiasi input, output o dispositivo di archiviazione elettronica dei dati associato, apparecchiatura di rete o struttura di backup
Software intrusivi o malevoli	Per Software intrusivi o malevoli si intende ad esempio la categoria dei virus informatici, atti ad interferire con le operazioni delle apparecchiature elettroniche al fine di danneggiare, distruggere o carpire informazioni, diffonderle indebitamente o criptarle al fine di estorcere denaro per la decriptazione, nonché

	diffondersi in altre apparecchiature elettroniche o Sistemi informatici allo scopo di arrecare danni, rallentarli o renderli inutilizzabili o causare altri problemi nel corso dell'esecuzione di programmi software."
Incidente Cyber La presente definizione potrà essere sostituita con altra equivalente di gradimento della Società Assicuratrice	Per Incidente Cyber si intendono tutti i danni causati o conseguenti da: • atti non autorizzati o dannosi indipendentemente dal tempo e dal luogo di loro compimento e dall'eventuale ricorso ad una minaccia od all'inganno; • software intrusivi o malevoli; • errori di programmazione o dell'operatore commessi dall'assicurato o da qualsiasi altra persona da esso autorizzata o incaricata; • qualsiasi interruzione involontaria o non pianificata, totale o parziale, del sistema informatico dell'assicurato anche non direttamente causata da perdita o danno materiale di strumenti hardware; • accesso, elaborazione, utilizzo o comunque operatività di qualsiasi Sistema informatico o di Dati elettronici effettuata da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone;

Art.1.2 - Attività e caratteristiche del rischio (a titolo esemplificativo ma non limitativo)

A condizione che esista interesse assicurabile o che gravi l'obbligo di assicurare per il Contraente, la presente polizza assicura tutti i beni costituenti l'intero patrimonio mobiliare ed immobiliare, sia di proprietà, che in locazione, conduzione, comodato precario, custodia e deposito, ovvero in uso o detenzione a qualsiasi altro titolo utilizzati direttamente o indirettamente tramite terzi per le attività svolte dal Contraente salvo solo quanto espressamente escluso.

Si conviene tra le parti che:

- agli effetti della determinazione degli enti assicurati, rientrano immediatamente nella garanzia di cui alla presente polizza gli enti in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità dell'Assicurato dopo l'emissione della polizza; la garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente.
- si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo relativo, o comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente.
- varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che l'Assicurato detenesse in godimento od uso a qualsiasi titolo. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui l'Assicurato consegni i beni (Fabbricati e Contenuto) in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere oppure a terzi in uso a qualsiasi titolo.

A comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede, rimossa fin d'ora

al riguardo ogni riserva od eccezione, le evidenze amministrative del Contraente.

Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Contenuto".

Sono altresì compresi gli enti di proprietà dei dipendenti trovantisi nell'ambito delle ubicazioni assicurate della Contraente.

Il complesso dei fabbricati è di costruzione e copertura generalmente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni, realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili. Sono compresi in copertura i capannoni pressostatici e simili.

Il contenuto si intende garantito anche se posto all'aperto e/o a bordo di automezzi per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico, nonché durante il temporaneo stazionamento in attesa dell'inizio del viaggio o delle operazioni di scarico.

Le attrezzature che per naturale destinazione debbono essere poste su automezzi di proprietà o in uso al Contraente si intendono coperte sempre e comunque quando all'interno di tali automezzi.

Sono altresì inclusi i danni ai beni assicurati durante e/o a causa di loro movimentazione all'interno di aree private.

Nel caso di modificazioni e/o trasformazioni dei fabbricati e/o degli impianti e dei macchinari esistenti, così come nel caso di nuove costruzioni e/o di installazione e/o collaudo di nuovi macchinari e/o di nuovi impianti/attrezzature, sia che si tratti di ubicazioni esistenti o di costruzione di nuove ubicazioni e relativi fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature ecc., l'assicurazione stipulata con la presente polizza è estesa ai danni subiti dalle cose e/o partite tutte assicurate, in conseguenza di eventi non esclusi dalla polizza stessa, anche se originatisi a causa e/o in connessione

SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art.2.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso. Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il

diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito gli polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

Art.2.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistono o venissero in seguito stipulate altre polizze direttamente dal Contraente o da terzi che ne abbiano avuto interesse, gli eventuali danni denunciati dal Contraente o dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi, fermo per la Società ogni altro diritto derivante a norma di legge (art. 1910 C.C.). Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

Art.2.3 - Durata del contratto

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio; alla scadenza, ove ritenuto conveniente in relazione alle proprie valutazioni tecniche ed economiche, il Contraente ha la facoltà di affidare, la ripetizione del servizio per un periodo di anni 1 (uno) alle medesime condizioni normative ed economiche.

Le parti potranno comunque disdettare la polizza al termine di ciascuna annualità intermedia, con preavviso mediante PEC da inoltrarsi entro 90 giorni dalla cessazione invocata.

E' facoltà del Contraente richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.

Art. 2.4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il Contraente pagherà alla Società, per il tramite del Broker:

1. la prima rata di premio (annuale) entro 90 giorni dalla decorrenza della garanzia, fermo restando l'effetto della copertura assicurativa dalla data di effetto;
2. le rate di premio successive alla prima (annuali) entro 90 giorni dalle rispettive date di scadenza;
3. le appendici di regolazione e/o le eventuali franchigie contrattuali anticipate dalla Società, entro 90 giorni, previa consegna dei relativi documenti da parte della Società;
4. le eventuali appendici di modifica delle condizioni contrattuali in corso di annualità (adeguamenti di legge, etc.) entro 90 giorni previa consegna dei relativi documenti da parte della Società;

Se il Contraente/Assicurato non paga entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno di pagamento con

le modalità di cui sopra, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Qualora ai sensi del Decreto del Ministro dell'Economia e Finanza 18 gennaio 2008 n.40 così come integrato dall'Art.1 della L. 26/04/2012 n.44 e smei, il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino a definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la Revoca del provvedimento

Art. 2.5 - Regolazione del premio

Le somme assicurate con la presente polizza sono soggette ad adeguamento alla fine di ogni periodo assicurativo secondo anche il disposto del successivo articolo 5.8 "leeway clause", nella seguente misura:

- a) per gli enti di nuova acquisizione o alienati dal Contraente, questi comunicherà, entro 90 giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo, la loro valutazione. La Società, sulla base dei dati disponibili, provvederà alla regolazione del premio per le variazioni intervenute durante il periodo assicurativo trascorso come segue:
 - sui saldi dei valori in aumento verrà calcolato il 50% del premio annuo che il Contraente è tenuto a corrispondere;
 - sui saldi in riduzione la Società si impegna a rimborsare il 50% del premio per l'annualità in corso.
- b) per gli enti acquisiti temporaneamente dal Contraente durante il periodo assicurativo, il Contraente comunicherà il valore di detti enti ed il periodo effettivo di detenzione degli stessi. Sulla base dei dati forniti, la Società provvederà a computare il premio dovuto dall'Assicurato che questi corrisponderà unitamente alla regolazione di cui al punto a) del presente articolo.

Contestualmente la Società provvederà ad adeguare il premio di rinnovo sulla base delle variazioni intervenute nei valori delle singole partite computando le differenze attive o passive sulla base del 100% del premio annuo per singola partita.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.

Le differenze passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni successivi al ricevimento da parte della Società dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla stessa e sottoscritta dal Contraente.

Se il Contraente / Assicurato non dovesse comunicare i dati nei tempi indicati al comma a) del presente articolo o non segnalasse comunque variazioni rispetto alla situazione esistente, si intenderanno confermate le somme assicurate in corso e le parti convengono di non procedere con alcuna regolazione.

Art. 2.6 - Facoltà di recesso (clausola soggetta a variante)

La Società ed il Contraente possono recedere dal presente contratto dopo ogni sinistro e fino al 60°giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, con preavviso di 120 giorni. In tale evenienza la Società rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso. Resta inteso tra le Parti che, qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito a portare a termine

il completo collocamento della nuova assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultimo la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 60 (sessanta) giorni ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento da parte del Contraente del documento contrattuale correttamente emesso dalla Società.

Art. 2.7 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

Art. 2.8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con PEC od altro mezzo certo (Raccomandata a.r.) indirizzata alla Società.

Art. 2.9 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 2.10 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art. 2.11 - Interpretazione del contratto

Si conviene tra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 2.12 - Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 2.13 - Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.

A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione, La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

Art. 2.14 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

E' data tuttavia facoltà al Contraente di autorizzare il subentro dell'Assicurato in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del sinistro. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

Art. 2.15 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con l'indicazione dell'importo riservato);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri respinti.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art. 2.16 - Coassicurazione e delega

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto.

Le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti, anche in sede giudiziaria, inerenti alla presente assicurazione faranno capo sia dal punto di vista attivo che passivo alla Delegataria la quale provvederà ad informarle. In deroga all'art.1911 c.c. tutte le Società sono responsabili in solido nei confronti della Contraente.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione stragiudiziale e giudiziale compiuti dalla Delegataria per conto comune.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

Art. 2.17 - Clausola broker

Ad ogni effetto di legge le parti contraenti riconoscono all'ATI MAG SpA /Adriateca Srl il ruolo di cui alla legge relativamente alla assistenza e consulenza nella esecuzione delle conseguenti obbligazioni contrattuali, per tutto il tempo della durata, inclusi proroghe, rinnovi,

riforme o sostituzioni. La gestione operativa dei contratti verrà svolta dalla Società mandataria MAG SpA Via delle Tre Madonne 12 00197 Roma N. iscr.RUI B0004000942, Broker incaricato ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005 (in seguito denominato anche Broker). La gestione del presente contratto verrà svolta dal broker suindicato per il periodo relativo alla prima annualità contrattuale mentre per le annualità successive verrà svolta dal broker aggiudicatario del futuro esperimento di gara

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente :

- che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e sostanziale dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte delle Compagnie Assicuratrici;
- che tutte le comunicazioni, tutte le corrispondenze anche in materia di sinistri e di gestione degli stessi, nonché tutti i rapporti amministrativi inerenti l'esecuzione del contratto, saranno trasmesse dall'una all'altra parte per il tramite del suddetto Broker oppure, in casi di particolare urgenza, direttamente tra le parti con contestuale invio di copia della relativa corrispondenza al Broker;
- che il pagamento dei premi dovuti alla Società in relazione alla presente polizza venga effettuato dall'Ente Contraente per il tramite del Broker e sia liberatorio per l'Ente stesso;
- Il pagamento effettuato dalla Contraente al Broker costituisce quietanza per il Contraente stesso.
- Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo email, fax o PEC le relative comunicazioni d'incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione. Tali comunicazioni d'incasso comporteranno automatica copertura del rischio anche per le quote delle Società Coassicuratrici che si impegnano a ritenerle valide.
- I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell'incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.
- che l'opera del Broker verrà remunerata, in conformità agli usi del mercato nazionale ed internazionale, confermati dalla giurisprudenza, dalle Compagnie di Assicurazioni con le quali viene stipulato il presente contratto, secondo l'aliquota provvigionale dello 0,19% da calcolarsi sui premi imponibili.

Art.2.18 - Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società Assicuratrice, la Società di Brokeraggio, nonché ogni altra qualsiasi titolo interessata al presente contratto [cd filiera], sono impegnate ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13/08/2010 n.0 136 e s.m.i.

I soggetti di cui al paragrafo precedente sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità ed al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire - salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale [Poste Italiane S.p.A.] e riportate, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara [CIG] o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto [CUP] comunicati dalla Stazione Appaltante.

Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n.0 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C. e dall'art. 3, comma 8 della Legge

Art. 2.19 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 2.10 - Trattamento dei dati

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm e ii le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

SEZIONE 3 RISCHI COPERTI

Art. 3.1 - Forma di copertura

Le garanzie della presente polizza, descritte nella presente Sezione e nella successiva Sezione 4, sono prestate a Valore intero, ovvero con l'applicazione del disposto dell'art. 1907 del Codice Civile, **fatto salvo laddove diversamente indicato** nella descrizione delle singole garanzie o delle partite alla Sezione 6 (Art.6.1).

La **Partita "Ricorso Terzi"** è da intendersi sempre operanti nella forma a **Primo fuoco/Primo Rischio Assoluto**.

Art. 3.2 - Oggetto della copertura

La Società, alle condizioni e nei limiti della presente polizza e/o successive appendici, si obbliga a indennizzare l'Assicurato di tutti i danni materiali, perdite e/o deterioramenti, sia diretti che "conseguenziali", causati agli enti e/o partite assicurati/e da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo solo quanto escluso dall'Art. 3.3 della presente Sezione.

Art. 3.3 - Esclusioni

La Società non è obbligata in alcun caso per i danni:

1) verificatisi in occasione di:

- a) atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, insurrezione, guerra civile rivoluzione, sequestri e/o ordinanze di governo e/o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto; si precisa peraltro che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche/politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni; esplosione o emanazione di calore o radiazioni, provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- b) frane, eruzioni vulcaniche, bradisismo, valanghe e slavine;
- c) inquinamento in genere e/o contaminazione ambientale;

- d) trasporto e/o trasferimento, operazioni di carico e scarico, delle cose assicurate al di fuori dell'area di pertinenza dei fabbricati del Contraente salvo quanto previsto dalla garanzia "Impiego mobile";

a meno che il Contraente/Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;

2) causati da o dovuti a:

- g) frode, truffa, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti, saccheggio, malversazione e loro tentativi;
- h) assestamenti, restringimenti o dilatazioni, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
- i) mareggiate e penetrazione di acqua marina;
- j) guasti meccanici, anormale funzionamento di macchinari, a meno che non sia provocato da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
- k) montaggio o smontaggio di macchinari, costruzione o demolizione di Fabbricati, fatto salvo quanto previsto all'art. 1.2 Sez. 1;
- l) deterioramento o logorio che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici, mancata e/o anormale manutenzione, incrostazione, ossidazione, corrosione, arrugginimento, contaminazione di merci tra loro e/o con cose o altre sostanze, deperimenti, umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, animali, insetti e/o vegetali in genere, perdita di peso, fermentazione, evaporazione;
- m) errori di progettazione, calcolo e lavorazione, stoccaggio e conservazione; impiego di sostanze, materiali e prodotti difettosi, che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, colore delle merci in produzione o lavorazione; vizio di Merci prodotte;
- n) sospensione o interruzione di fornitura di energia elettrica, termica, gas, acqua, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate, la presente esclusione non trova applicazione secondo quanto previsto dalla garanzia Merci a temperatura controllata;
- o) guasti o improprio funzionamento del Contenuto, salvo quanto previsto alle garanzie "Fenomeno elettrico", Merce a temperatura controllata e Guasti alle Macchine;

sempreché non siano causa di altri eventi non specificatamente esclusi; in questo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni;

- p) dolo del Contraente/Assicurato o dei Suoi amministratori o del legale rappresentante; la colpa grave dei medesimi nonché dei loro dipendenti o di persone di cui debbano rispondere non pregiudica l'indennizzabilità di eventuali sinistri - fatta eccezione per quanto stabilito al punto 4) Esclusione Cyber;
- q) virus informatici;
- r) ordinanze di Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati e macchinari; salvo quanto previsto dalle garanzie accessorie "spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro";
- s) dispersione liquidi e prodotti in genere per guasto o rottura accidentale di cisterne e vasche;

- t) difetti noti al Contraente/Assicurato e suoi Amministratori, all'atto della stipulazione della polizza;
- u) eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
- v) perdite di quote di mercato, interruzione di attività, cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate fatto salvo quanto diversamente previsto dalla garanzia "Maggiori Costi" e "Perdita Pigioni";
- w) danni di natura estetica, non determinati da sinistro indennizzabile
- x) parti o componenti soggetti a consumo per uso o il cui rendimento decada in conseguenza del tempo di utilizzo.

Tutto quanto sopra, eccetto le esclusioni par. 1) lettera a), salvo che provocati da un altro evento non altrimenti escluso e/o che ne derivi altro danno non altrimenti escluso ai sensi della presente polizza, e in tale ultimo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non altrimenti escluso.

Limitatamente ai danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da atti di Terrorismo, la Società non risponde dei danni da inquinamento e/o contaminazione derivante da sostanze e/o materiale nucleare, chimico, biologico e/o radioattivo utilizzati per compiere tali atti.

3) **Derivanti da "Malattie pandemica o epidemica":**

"A maggior chiarimento delle condizioni di polizza, e nonostante eventuali disposizioni contrarie che possano essere contenute nella presente polizza, si intende escluso qualsiasi pagamento o indennizzo per o in relazione a qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di indennizzo o risarcimento, costo o spesa di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente causato da, contribuito, derivante o nascente da, o relativo a, una Malattia Trasmissibile o qualsiasi timore o minaccia (reale o percepita) di una Malattia Trasmissibile.

Ai fini della presente clausola, perdita, danno, reclamo, costo, spesa o altra somma, includono, a titolo esemplificativo, i costi di decontaminazione, pulizia, disinfezione, rimozione, monitoraggio o test, nonché i danni che derivano dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio disposti dalle competenti Autorità anche in relazione alla chiusura o alla restrizione dell'attività.

Ai fini della presente clausola, Malattia Trasmissibile indica qualsiasi patologia o malattia che possa essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente da qualsiasi organismo a un altro organismo in cui:

- per sostanza o agente si intende, tra gli altri ed a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi virus, batterio, parassita o altro organismo o qualsiasi sua variante, considerati viventi o meno; e
- il metodo di trasmissione, sia esso diretto o indiretto, include, a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, la trasmissione per via aerea, la trasmissione attraverso liquidi corporei, la trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto solido, liquido o gassoso, o tra organismi, e

- la patologia o malattia, la sostanza o l'agente possano provocare o minacciare danni alla salute o al benessere della persona o possano causare o minacciare danni, deterioramento, perdita di valore, perdita di commerciabilità o perdita d'uso di beni materiali assicurati.

La presente clausola si applica a tutte le estensioni di copertura, coperture aggiuntive, eccezioni a qualsiasi esclusione e altre garanzie di copertura. Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni della presente polizza rimangono invariati.

La presente esclusione potrà essere sostituita con altra equivalente di gradimento della Società Assicuratrice

- 4) Derivanti di attacchi Cyber** - "È esclusa qualsiasi perdita, danno, responsabilità, sinistro, costo o spesa direttamente o indirettamente causati da, contribuiti da, risultanti da, derivanti da o in connessione con un Incidente Cyber che comporti la perdita, il danno, la distruzione, distorsione, cancellazione, non disponibilità, corruzione o alterazione dei Dati Elettronici o del/i Sistema/i Informatico/i. Sono da intendersi comunque coperte le perdite materiali ed i danni ai beni assicurati nella polizza originale causati da un evento dovuto ad un rischio assicurato nella suddetta polizza, ivi inclusa interruzione dell'attività che ne derivi, anche se causata da un Incidente Cyber **La presente esclusione potrà essere sostituita con altra equivalente di gradimento della Società Assicuratrice**

Art. 3.4 - Enti esclusi

La Società non è obbligata unicamente ad indennizzare danni subiti da:

1. Gioielli, pietre preziose, metalli preziosi, opere d'arte, se singolarmente di valore superiore ad Euro 20.000,00 e o se coperti da altra polizza stipulata dal Contraente;
2. Alterazioni, perdite dell'uso o della funzionalità, totali o parziali, di dati e di ogni altro sistema di elaborazione basato su microchip o logica integrata;
3. strade e pavimentazioni esterne ai fabbricati assicurati, sono invece compresi i passaggi pedonali, quelli sotterranei se all'interno del perimetro di pertinenza delle strutture; sentieri, gallerie, miniere, ponti, strade ferrate, binari, bacini artificiali e non, dighe e condotte, pozzi, tunnel, oleodotti, gasdotti, installazioni offshore, argini, banchine, pontili, moli e piattaforme in genere;
4. Enti all'aperto non per naturale destinazione o per movimentazione e trasporto nell'ambito delle ubicazioni assicurate;
5. Boschi, aree verdi, alberi, coltivazioni floreali e agricole in genere, animali in genere;
6. le linee aeree di trasmissione e/o distribuzione e relative strutture di sostegno, tubazioni, reti e condutture interrate, se al di fuori del perimetro e/o dall'area di pertinenza dei fabbricati
7. aeromobili, velivoli spaziali e satelliti, natanti, veicoli terrestri iscritti al P.R.A. e/o soggetti alla legge 209/2005 e loro accessori, mezzi di trasporto a fune o rotaia.
8. Beni elettronici e non leasing qualora assicurati con specifiche polizze
9. Tubi e valvole, nonché le lampade ed altre fonti di luce afferenti le apparecchiature elettroniche, salvo che i danni siano connessi a danni indennizzabili verificatisi alle altre parti delle cose assicurate;
10. Furto dei beni in rame riposti al di fuori dei Fabbricati assicurati;

11. Valore del terreno, i costi di livellamento, scavo e riempimento del terreno
12. Furto avvenuti in luoghi rimasti per più di 60 giorni consecutivi incustoditi;

Art. 3.5 - Misure restrittive - sanzioni internazionali

La Società ed il Contraente prendono atto che la Società non è obbligata a garantire una copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di risarcimento, garantire il pagamento o indennizzo sulla base della presente assicurazione qualora detta copertura, pagamento o indennizzo possa esporre la Società (o un suo dipendente o collaboratore) a divieti, sanzioni o restrizioni o possa comportare violazioni di divieti, sanzioni o restrizioni, secondo quanto previsto da Risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi o sanzioni economiche e commerciali, da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, dei suoi Stati membri, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

La presente esclusione potrà essere sostituita con altra equivalente di gradimento della Società Assicuratrice

Art. 3.6 - Esclusione Territoriale

Resta convenuto che il presente contratto non comprende i rischi e quindi esclude la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danno o responsabilità: (i) derivanti da attività nei Paesi elencati in calce alla presente clausola o nelle relative acque territoriali, zona contigua, zona economica esclusiva ("le Acque"), diverse dal solo passaggio senza alcuna sosta in uno o più dei predetti Paesi / Territori o relative Acque e con l'eccezione delle rotte internazionali; (ii) sostenuti dal governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, da persone fisiche o giuridiche residenti in uno dei predetti Paesi o territori o situate in uno degli stessi o nelle loro Acque; (iii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno o più degli stessi. In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato all'assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio.

Paesi / Territori non compresi nell'oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola: AFGHANISTAN, CUBA, BIELORUSSIA, RUSSIA, VENEZUELA, IRAN, SIRIA, LIBIA, COREA DEL NORD, CRIMEA E REGIONI POP. DI DONECK E DI LUGANSK, MYANMAR.

La presente esclusione potrà essere sostituita con altra equivalente di gradimento della Società Assicuratrice

SEZIONE 4 CONDIZIONI PARTICOLARI

(integrano e/o prevalgono sulle Condizioni di cui alla Sezione 3 Rischi Coperti)

Art. 4.1 - Spese di demolizione e sgombero

La Società, in caso di sinistro non escluso a termini della presente polizza, indennizza fino alla concorrenza del limite di indennizzo a Primo Rischio Assoluto stabilito nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro" :

- a) Le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico disponibile e/o autorizzato i residuati del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi;
- b) Le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinario, attrezzature e arredamento (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza.
- c) Le spese sostenute per la rimozione e smaltimento di terreni, acque od altri materiali e cose non assicurate con la presente polizza, effettuati a seguito di sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza per ordine dell'Autorità o motivi di igiene e sicurezza.

È fatto salvo quanto previsto dall'Art. 1914 C.C. circa il risarcimento delle spese di salvataggio.

Art. 4.2 - Perdita pigioni

Se i fabbricati assicurati sono colpiti da sinistro non escluso a termini della presente polizza, la Società rifonderà all'Assicurato, fino a concorrenza del massimale stabilito nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Perdita pigioni" anche quella parte di pigione che egli non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati e ciò per il tempo necessario per il loro ripristino, ma non oltre il limite di 12 mesi dalla data del sinistro. Per i locali regolarmente affittati, si intendono anche quelli occupati dal Contraente-Proprietario che vengono compresi in garanzia per l'importo della pigione presunta ad essi relativa.

La garanzia sarà prestata con i limiti, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Perdita pigioni".

Art. 4.3 - Onorari di architetti, professionisti e consulenti

La Società rimborsa le spese sostenute dall'assicurato per professionisti (a esempio architetto, ingegnere, geometra) iscritti ad apposito Ordine, per l'assistenza e consulenza relative a tutte le attività necessarie alla preventivazione, individuazione delle ditte esecutrici per gli interventi di ripristino del danno e per le spese di demolizione e sgombero, comparazione dei preventivi, redazioni di capitolati, assistenza per affidamento lavori e gare d'appalto.

Non sono compresi gli oneri e i costi sostenuti dall'assicurato per il perito di parte o la quota parte del terzo perito. L'assicurato ha la facoltà di richiedere il pagamento diretto da parte della Società di tali spese. In questo caso, il professionista dovrà emettere pre - notula intestata all'assicurato, e la Società, verificata l'operatività della polizza, emetterà quietanza a favore dell'assicurato per l'importo della pre - notula riportante il pagamento a favore del terzo. Tale quietanza dovrà essere sottoscritta dall'assicurato e dal professionista e avrà effetto liberatorio per l'a Società al momento dell'effettivo pagamento.

Al ricevimento dell'importo il professionista emetterà regolare fattura nei confronti dell'assicurato, inviandone copia alla Società. Sono inoltre a carico della Società le spese, nessuna esclusa, di onorari di architetti, ingegneri, società di consulenza o altri professionisti appositamente incaricati allo scopo dall'azienda aderente per la preparazione, la presentazione, la certificazione e la verifica di tutti i documenti, prove o informazioni richieste dall'assicuratore o dal perito in conseguenza di un danno assicurato a termini di polizza. Il pagamento sarà eseguito direttamente dalla Società a favore del soggetto incaricato.

La garanzia é prestata a Primo Rischio Assoluto con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Onorari di architetti, professionisti e consulenti".

Art. 4.4 - Spese peritali

La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, rimborserà all'Assicurato le spese e/o onorari di competenza da quest'ultimo sostenute per il perito di parte e/o consulenti in genere scelti e nominati conformemente all'Art.5.3 della Sezione 5, nonché la quota parte relativa al terzo perito, in caso di perizia collegiale. La garanzia é prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Spese peritali".

Art. 4.5 - Ricorso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nel limite del massimale convenuto riportato nell'apposita scheda della Sezione 6, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro non escluso a termini della presente polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia "Ricorso terzi" e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni a cose che il Contraente e/o l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà e, se richiesta, il dovere di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all'Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell'Assicurato stesso.

Art. 4.6 - Rottura di vetri e cristalli

Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti di rottura, escluse rigature e scheggiature, di vetri e cristalli facenti parte di vetrine, porte, finestre, tavoli ecc. All'interno o all'esterno dei fabbricati, qualunque ne sia la

causa, salvo quanto escluso all'art.3.3 Sezione 3, la garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Rottura vetri e cristalli".

Art. 4.7 - Fenomeno elettrico

La Società si obbliga ad indennizzare i danni da fenomeno elettrico manifestatosi nelle macchine ed impianti elettrici per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, compresa l'azione del fulmine e/o elettricità atmosferica, quando non ne sia derivato uno sviluppo di fiamma, la Società non risponde dei danni :

- a) causati da usura o da carenza di manutenzione;
- b) verificatisi in occasione di montaggi o smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- c) dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipula della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore.

La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza della somma e con franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Fenomeno elettrico".

Art. 4.8 - Terremoto

Relativamente ai danni subiti dai Beni assicurati in occasione di Terremoto, la Società non pagherà per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione, somma maggiore di quanto stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Terremoto".

Art.4.9 - Sovraccarico di neve

La Società risponde dei danni materiali causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve, ghiaccio, compresi quelli di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto, direttamente provocati dall'evento di cui alla presente estensione di garanzia.

La Società risarcisce i danni causati ai fabbricati conformi alle norme vigenti al momento della loro costruzione.

La garanzia é prestata a Primo Rischio Assoluto con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Sovraccarico di neve".

Art.4.10 - Gelo e/o ghiaccio

La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di gelo/ghiaccio che provochi la rottura di impianti idrici, termici, igienici, tecnologici e/o tubazioni in genere al servizio dei fabbricati e/o dell'attività descritta in polizza.

La Società non risponde dei danni:

- a) causati a condutture installate all'esterno dei fabbricati o interrate;
- causati da rottura degli impianti verificatasi in locali sprovvisti di riscaldamento oppure con impianti non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro.

La garanzia é prestata a Primo Rischio Assoluto con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Gelo e/o ghiaccio".

Art. 4.11 - Furto, rapina estorsione contenuto

La presente garanzia opera nella forma a Primo Rischio Assoluto, nei modi e nei limiti stabiliti nei seguenti punti ed entro i limiti stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6.

1. Relativamente ai danni, direttamente verificatisi, da **Furto** la Società risponde:

a) per il Contenuto posto nei locali dei Fabbricati assicurati ed a condizione che l'autore del furto si sia impossessato:

- violandone le difese poste a tutela delle cose assicurate,
- mediante rottura, scasso, uso di grimaldelli od arnesi simili, uso fraudolento di chiavi, uso di chiavi false;
- introducendosi nei locali dei Fabbricati assicurati per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- in altro modo, rimanendo clandestinamente chiuso nei locali contenenti gli enti assicurati, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi;

entro i limiti di risarcimento stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6;

b) per il Contenuto posto nei locali dei Fabbricati assicurati senza che l'autore del furto se ne sia impossessato con le modalità di cui al precedente punto 1) e pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo assicurativo annuo, entro i limiti di risarcimento stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6;

c) del furto commesso da dipendenti della Contraente e/o con la loro complicità e/o partecipazione, purché la persona che commette il furto o che ne è complice o partecipe non sia incaricata della custodia delle chiavi dei locali o dei contenitori ove sono riposti i beni ed i valori assicurati, o della sorveglianza dei locali stessi e che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

2. Sempre nella forma assicurativa a Primo Rischio Assoluto, sono assicurati i guasti e gli atti vandalici, commessi dagli autori dei reati commessi a danno dei Fabbricati e del Contenuto assicurati, in occasione di Furto, Rapina ed Estorsione o nel tentativo di commetterli; la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo assicurativo, entro i limiti di risarcimento stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6

3. Relativamente ai danni direttamente verificatesi a seguito di furto con destrezza del Contenuto posto all'interno dei Fabbricati e commessi durante l'orario di apertura al pubblico, purché constatato e denunciato entro le 48 ore immediatamente successive all'evento stesso, la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo assicurativo, entro i limiti di risarcimento stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6;

Relativamente ai danni, direttamente verificatesi a seguito di Rapina e/o Estorsione del Contenuto, la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo assicurativo, entro i limiti di risarcimento stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6;

Relativamente ai danni direttamente verificatesi a seguito di Scippo del Contenuto la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo assicurativo, entro i limiti di risarcimento stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6;

Art. 4.12 - Furto, rapina estorsione di valori

Per i danni, direttamente verificatisi, in conseguenza di Furto, Rapina, Estorsione e Scippo di Valori e Preziosi, quest'ultimi solo se contenuti nei mezzi di custodia, la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo assicurativo, entro i limiti di risarcimento stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6; In caso di Scippo resta operante il sotto limite di cui alla specifica garanzia.

Art. 4.13 - Portavalori

Relativamente ai danni direttamente verificatisi in conseguenza degli eventi sopra descritti, al Contenuto, ivi compresi i Valori, affidati a portavalori (persone di età compresa tra i 18 ed i 70 anni incaricate del trasporto dei valori stessi) avvenuti all'interno ed all'esterno dei Fabbricati, ovunque ma sempre sul territorio nazionale, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano, la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo assicurativo, entro i limiti di risarcimento stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6); La garanzia portavalori non è operante dalle ore 21:00 fino alle ore 6:00. A parziale deroga del precedente punto 4) si precisa che la presente garanzia è operante anche per i danni causati da furto con destrezza, entro i limiti di risarcimento stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6;

Art. 4.14 - Riduzione somme assicurate a seguito sinistro /reintegro (clausola soggetta a variante)

Fermo restando quanto previsto dai paragrafi che precedono nonché da quanto stabilito nell'apposita scheda della Sezione 6, in caso di Sinistro il limite di Indennizzo annuo della garanzia Furto si intenderà ridotto con effetto immediato e fino al termine del Periodo di assicurazione, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile, al netto di eventuali franchigie o scoperti.

Entro 30 giorni dalla data del sinistro, su richiesta da parte dell'Azienda, la Società si impegna a reintegrare la somma assicurata, comunicando il relativo premio determinato dall'applicazione del tasso lordo su base annua da inserire in sede di emissione della polizza. Il reintegro decorrerà a far data dalle ore 24 del giorno di emissione del relativo documento contrattuale; Il pagamento da parte della Contraente del relativo rateo di Premio deve essere effettuato entro 30 giorni dalla ricezione dell'appendice di aumento relativa al reintegro. L'importo complessivo dei reintegri non potrà superare, per uno o più sinistri accaduti nello stesso anno assicurativo, la somma inizialmente assicurata. Il reintegro delle somme assicurate non è previsto per i sottolimiti assicurati per i beni in rame e per **i farmaci medicinali, presidi medici e chirurgici**.

Art. 4.15 - Differenziale storico-artistico

Nel limite globale della somma assicurata alla partita "Fabbricati", la Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico-artistiche possano subire a seguito di sinistro indennizzabile e che eccedano le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dall'art. 6 della Sezione 5 della presente polizza.

A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare

affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, monumenti, mosaici, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro (costi dei materiali, spese competenze degli artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purché non ne derivi aggravio per la Società, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico.

La garanzia sarà prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'Art.1907 del Codice Civile, con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Differenziale storico/artistico".

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono fin d'ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competente per territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune.

Art. 4.16 - Anticipo indennizzi

L'assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00 (centomila euro). L'obbligazione della società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta di anticipo. L'acconto non potrà comunque essere superiore a € 3.000.000,00 (tre milioni di euro), qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro. Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse. Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo sul pagamento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

Art. 4.17 - Costi di ricostruzione degli archivi non informatici

La Società indennizza i costi di ricostruzione degli archivi amministrativi e/o tecnici distrutti o danneggiati da un evento non escluso dalla presente assicurazione. Detti costi saranno riconosciuti solo se sostenuti entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data del sinistro.

La Società indennizzerà tali costi sino alla concorrenza, per singolo sinistro e per periodo di assicurazione, dell'importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 6.

Art.4.18 - Supporti dati e ricostruzione dati

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati a Supporti dati, indennizzabili in conseguenza di un danno indennizzabile in base alle condizioni della presente polizza, per il riacquisto, la sostituzione dei supporti nonché per la ricostruzione dei dati ivi contenuti e per quelli elaborati e memorizzati su materiale fisso ad un uso memoria di massa (Dati/archivi informatici).

La Società indennizzerà tali costi sino alla concorrenza, per singolo sinistro e per periodo di assicurazione, dell'importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 6, purché ricostruiti entro un anno dal

sinistro; in caso contrario verranno indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione.

Art.4.19 - Merci a temperatura controllata

Relativamente ai danni subiti dai Beni Assicurati a causa di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo, riscaldamento e/o climatizzazione e/o delle sostanze atte alla conservazione così come a causa di fuoriuscita del fluido frigorigeno, compresa contaminazione da qualsiasi causa dipendente, la Società risponde, oltre a quelli conseguenti ad eventi non altrimenti esclusi, anche dei danni conseguenti all'accidentale verificarsi di guasti o rotture, a qualsiasi causa dovuti, nell'impianto di conservazione, nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e/o produzione o distribuzione dell'energia elettrica.

L'assicurazione ha effetto se la mancata od anormale produzione della temperatura o distribuzione del freddo rilevate, abbia avuto come conseguenza l'inutilizzabilità dei Beni Assicurati. L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto senza applicazione della regola proporzionale di cui all'articolo 1907 del Codice Civile, indennizzando tali costi sino alla concorrenza, per singolo sinistro e per periodo di assicurazione, dell'importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 6.

Art. 4.20 - Crollo e Collasso Strutturale

La Società indennizza i danni subiti dai beni assicurati per effetto di crollo, collasso strutturale delle cose assicurate conseguenti al sovraccarico (escluso quello da neve) delle strutture dei fabbricati.

In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione somma maggiore di quella indicata nella Sezione 6.

Art. 4.21 - Eventi sociopolitici, atti vandalici e dolosi

Relativamente ai danni alle cose assicurate verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi, in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di quella indicata nella Sezione 6.

Art.4.22 - Terrorismo e/o sabotaggio

La Società risponde delle perdite, danni, costi e/o spese di qualsivoglia natura causati direttamente o indirettamente, da atti di terrorismo o sabotaggio. Sono esclusi dall'assicurazione i danni di contaminazione da sostanze chimiche e biologiche.

In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per l'estensione medesima, importo maggiore a quello indicato nella Sezione 6.

Art.4.23 - Eventi atmosferici

La Società risponde dei danni da eventi atmosferici come definiti in polizza.

Sono esclusi i danni subiti dal contenuto qualora la grandine, pioggia e neve siano penetrate, nei fabbricati, attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici stessi.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6.

Art. 4.24 - Inondazioni, alluvioni ed allagamenti

La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da inondazioni, alluvioni ed allagamenti, questi ultimi non conseguenti a guasti, rotture di impianti e serbatoi in genere riconducibili ad acqua condotta in genere.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6.

Art. 4.25 - Opere di fondazione

La Società risponde, in aggiunta alla liquidazione calcolata in base al disposto dell'Art. "Determinazione del danno" della presente polizza, delle spese necessarie per l'integrale costruzione a nuovo delle opere di fondazione rimaste illese dopo un danno indennizzabile a termini della presente polizza ma non utilizzabili, parzialmente o totalmente a seguito di:

1. mutati criteri costruttivi suggeriti dalla tecnica o dalle necessità dell'Assicurato;
2. leggi, regolamenti o ordinanze, statali o locali, che regolino la costruzione o riparazione dei fabbricati

La presente garanzia è prestata con i limiti, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6.

Art. 4.26 - Oneri urbanizzazione - vincoli Autorità

Devono intendersi inclusi in garanzia anche i maggiori costi e/o oneri che dovessero rendersi necessari ed inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze emessi da qualsiasi ente e/o autorità pubblica in caso di ricostruzione e/o ripristino di Fabbricati assicurati, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione.

La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto con i limiti, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6.

Art. 4.27 - Grandine su fragili

A parziale deroga di quanto stabilito alla garanzia "Eventi Atmosferici" e ad integrazione della stessa, la Società risponde dei danni materiali causati da grandine a lastre in cemento-amianto, serramenti, lucernari, vetrate e manufatti in plastica, anche se facenti parte di fabbricati aperti da uno o più lati.

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 6.

Art. 4.27 - Spese ricerca e riparazione del guasto

La Società risponde delle spese sostenute per la ricerca e riparazione dei guasti e/o ostruzioni e/o difetti e/o rotture di tubazioni, raccordi, condutture impianti che abbiano dato luogo a fuoriuscita di acqua o altre sostanze liquide o gassose in essi contenute.

La presente garanzia è prestata, fino al limite di indennizzo indicato nell'apposita scheda della Sezione 6.

Art. 4.29 - Smottamenti, franamenti e cedimenti del terreno

La Società risponde dei danni materiali diretti subiti dalle cose assicurate causate da franamenti, smottamenti e cedimenti del terreno comunque occasionati.

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 6.

Art. 4.30 - Impiego Mobile

La Società indennizza i danni agli apparecchi ad Impegno Mobile per il caso di danno avvenuto:

- a) Durante la fase di trasporto;
- b) Durante la giacenza in fase d'uso;

I beni si intendono garantiti contro gli eventi avvenuti entro il territorio dello Stato Italiano, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

La presente garanzia è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto con i limiti, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 in "Impiego Mobile".

Art. 4.31 - Guasti alle Macchine

La Società indennizza tutti i danni materiali diretti causati da guasti accidentali ai beni assicurati durante il periodo di validità della presente Polizza, compresi i guasti alle Attrezzature elettroniche ed alle Apparecchiature Elettromedicali. I guasti possono avvenire mentre i beni sono in funzione o fermi, ovvero quando smontati, rimossi, rimontati per la loro pulitura e manutenzione, verifica, revisione o riparazione.

Ad eventuale precisazione ed integrazione delle precedenti Esclusioni, sono esclusi i danni:

- causati da difetti che erano a conoscenza dell'Assicurato al momento della stipulazione della Polizza;
- dovuti ad inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore;
- a funzionamento improprio o ad esperimento o prove che ne provochino sovraccarico od alterazione dei sistemi di normale utilizzo;
- di natura estetica che non compromettano la funzionalità della cosa assicurata;
- a nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene;
- dovuti a deperimento, usura, o logorio di qualsiasi parte del bene assicurato, causato dal loro naturale uso o funzionamento, ruggine, incrostazione, graduale deterioramento conseguente a condizioni atmosferiche.

La presente garanzia è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto con i limiti, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 in "Impiego Mobile".

Art. 4.32 - Maggiori costi

In caso di danno alle cose assicurate con la presente polizza a seguito di eventi non altrimenti esclusi, qualora l'Assicurato non potesse proseguire le attività svolte nei fabbricati ove è avvenuto il danno, la Società si obbliga a indennizzare le spese aggiuntive e/o straordinarie sostenute entro i 12 mesi dall'inizio del periodo di ripresa, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- affitto di locali;
- installazione temporanee di telefono, telex, ecc.;
- installazione di condutture temporanee;
- noleggio attrezzature e veicoli;
- trasporto dipendenti;
- trasporto di acqua e liquami;
- ecc.

L'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce

"Maggiori costi".

Art. 4.33 - Occupazione non militare

La Società risponde dei danni agli enti assicurati, avvenuti in corso di occupazione non militare, sono indennizzabili qualora l'occupazione si protragga per oltre 5 giorni consecutivi e solo se causati da incendio, esplosione e scoppio non a mezzo di ordigni esplosivi. Tale estensione di garanzie è prestata per il periodo temporale di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione.

Art. 4.34 - Esistenza e/o Impiego di radioisotopi

La Società risponde dei danni conseguenti all'esistenza e/o all'impiego di radioisotopi utilizzato dall'Assicurato/Contraente per le attività svolte.

Art. 4.35 - Beni Immobili vuoti e inoccupati

Limitatamente ai Fabbricati Vuoti ed Inoccupati e per i quali non sia in atto un presidio da parte della Contraente, si prende atto che verranno indennizzati solo i danni da incendio, fulmine, scoppio, esplosione, caduta aerei - mezzi volanti in genere e corpi celesti. La presente limitazione si intenderà operante dopo sei mesi dall'inizio della copertura.

Art. 4.36 - Spese di bonifica

La Società indennizza le spese di bonifica, decontaminazione e/o decorticazione dei Beni assicurati e del terreno, comprese le eventuali spese di sgombero e trasporto al più vicino scarico autorizzato e abilitato, che l'Assicurato debba sostenere in conseguenza di un sinistro indennizzabile.

La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto con i limiti, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6.

SEZIONE 5 GESTIONE DEI SINISTRI

Art. 5.1 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente deve:

- a) fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai termini dell'art. 1914 del Codice Civile;
- b) entro 30 (trenta) giorni da quando l'ufficio competente ne ha avuto conoscenza darne avviso scritto alla Società.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Il Contraente deve altresì:

- c) per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare nei 10 (dieci) giorni successivi, dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;
- d) conservare fino al verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità;
- e) predisporre, con i tempi necessari, un elenco dei danni subiti con riferimento, alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che il Contraente o

l'Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali.

Fermo restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso al Contraente stesso di modificare, dopo aver denunciato il sinistro alla Società, lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell'attività.

Inoltre, trascorsi 10 giorni dalla denuncia, se il perito della Società non è intervenuto, il Contraente ha facoltà di prendere tutte le misure del caso.

Art. 5.2 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 5.3 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
oppure, a richiesta da una delle parti :

b) fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti dovranno nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non dovesse provvedere alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordassero sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito, mentre quelle del terzo sono ripartite a metà.

Art. 5.4 - Mandato dei periti

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura causa, e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art.5.1 della presente Sezione.
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art.5.6 della presente Sezione.
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art.5.3 - lettera b) della presente Sezione, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con

allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per la parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonchè violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Art. 5.5 - Operazioni peritali

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti o ubicazioni, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti o delle ubicazioni danneggiati.

Art.5.6 - Determinazione del danno (Valore a nuovo)

Si conviene tra le parti che, in caso di danno, totale o parziale causato da eventi previsti dalla presente polizza, l'indennizzo verrà calcolato in base ai criteri come di seguito espressi: l costo di "ricostruzione e rimpiazzo a nuovo" delle cose distrutte o danneggiate, determinato come segue:

a) in caso di distruzione:

- per i fabbricati il costo di ricostruzione a nuovo (escluso il valore dell'area) ma con il limite di tre volte il valore allo stato d'uso;
- per il contenuto il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
- per le opere d'arte ed i valori l'indennizzo verrà effettuato in base al valore di mercato al momento del sinistro, con i limiti di indennizzo specificati nella Sezione 6.

b) per le merci il valore di acquisto al momento del sinistro

c) in caso di danno parziale:

- il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro degli enti danneggiati.

In caso di Sinistro che colpisca i Fabbricati o il Contenuto di cui alle Partite 1 e 2 si determina:

l'ammontare del Danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse e cioè al Valore allo stato d'uso, detratto l'eventuale valore delle cose recuperabili dopo il Sinistro (al netto delle spese incorse per il recupero);

il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo", oltre alle spese di salvataggio ed alle spese di demolizione e sgombero dei residui del Sinistro nei limiti assicurati nella presente polizza.

il pagamento del supplemento d'indennità di cui alla lettera b) è eseguito in relazione allo stato di avanzamento dei lavori così come previsto dalle norme relative al successivo articolo "Pagamento dell'indennizzo".

Al Contenuto in corso di lavorazione/sperimentazione e al materiale di ricerca è attribuito il valore che lo stesso aveva nella fase di lavorazione/sperimentazione/ricerca in cui si trovava al giorno del

Sinistro; tale valore è dato dal prezzo originario di acquisto della materia prima e/o dell'intermedio, aumentato dei costi di lavorazione/sperimentazione/ricerca sostenuti fino a quel momento, degli oneri fiscali se dovuti. Questa condizione non è operante per la garanzia Furto, Rapina ed Estorsione. La Società risarcirà entro quanto stabilito nell'apposita scheda della Sezione 6, fermo restando che non sarà tenuta ad indennizzare, per ciascun bene, importo superiore al triplo del relativo valore allo stato d'uso.

La ricostruzione può avvenire nella stessa od in altra ubicazione e sia la riparazione che la ricostruzione che il rimpiazzo possono essere effettuati nei modi e secondo tipo e genere più rispondenti alle esigenze dell'Assicurato, fermo il fatto che la Società non indennizzerà il maggior onere eventualmente derivato.

Nel caso in cui i costi per la ricostruzione o il ripristino dei Fabbricati rispettando le *"Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche o soggette a carico di neve"* vigenti al momento del sinistro, dovessero eccedere il valore assicurato nella partita Fabbricati, si conviene che il supplemento d'indennità sarà comprensivo di tali maggiori costi. Tale condizione non si applicherà per i Fabbricati non rispondenti alle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche o soggette a carico di neve in vigore all'epoca della realizzazione degli stessi se non è stato assicurato tale valore. In quest'ultimo caso sarà liquidata la somma aggiuntiva fino alla concorrenza prevista nell'apposita scheda della Sezione 6, Differenza Norme Tecniche Costruttive.

Per i Danni rientranti nelle garanzie *"Maggiori costi"* e *"Perdita Pigioni"*, l'ammontare del danno si stabilisce tenendo conto del tempo necessario alla Contraente per il ripristino degli enti danneggiati, fermi restando i limiti di Indennizzo stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 e le condizioni previste nella presente Polizza.

L'assicurazione in base al valore a nuovo non è operante:

- per i Fabbricati (o porzioni di) e per il Contenuto (esclusi Valori e Oggetti d'Arte) che, al momento del Sinistro, si trovino in stato di inattività (non costituiscono tale stato le sospensioni temporanee, anche prolungate, per manutenzione, revisione o per esigenze o schemi operativi decisi dall'Assicurato);
- nei casi in cui le operazioni di riparazione, di ricostruzione o di rimpiazzo non siano intraprese, salvo forza maggiore, entro 36 (trentasei) mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Art. 5.7 - Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Se, in caso di sinistro, venisse accertata per una o più partite prese ciascuna separatamente, un'assicurazione parziale, non si applicherà il disposto del precedente comma, purché la differenza tra il valore stimato secondo quanto previsto all'Art.6.6 della presente Sezione e la somma assicurata con la presente polizza non superi il 30% di quest'ultima; per le partite ove tale percentuale risultasse superata il disposto del precedente comma resta integralmente operante per l'eccedenza del predetto

30% fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata.

Art. 5.8 - Leeway Clause

Premesso che si conviene tra le parti che :

- a) agli effetti della determinazione degli enti assicurati, rientrano immediatamente nella garanzia di cui alla presente polizza gli enti in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità del Contraente dopo l'emissione della polizza; la garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente.
- b) si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo relativo, o comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente.
- c) varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che il Contraente detenesse in godimento od uso a qualsiasi titolo. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui il Contraente consegni i beni (mobili od immobili) in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere oppure a terzi in uso a qualsiasi titolo.
- d) A comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede, rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva od eccezione, le evidenze amministrative dell'Assicurato.

La Società accetta come esatti i valori assicurati risultanti dalla documentazione interna del Contraente e/o dell'Assicurato.

La Società, fermo restando che non si tratta di "stima accettata" (ex art 1908 C.C.) e che vale quindi in caso di sinistro il principio indennitario, non applicherà la regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C. semprechè l'Assicurato non abbia rinunciato, nel corso del contratto, alle variazioni di capitale e di premio previste dall'Art.2.5 Sezione 2 della presente polizza.

Ove però risultasse che al momento del sinistro il valore delle cose assicurate, considerando le partite di polizza separatamente, eccedeva la somma assicurata di oltre il 30%, si applicherà il disposto dell'art 1907 C.C. limitatamente all'importo in eccesso a detta percentuale.

Se tale percentuale del 30% non risulterà superata non si farà luogo all'applicazione del disposto dell'Art 1907 C.C..

Resta inteso che il massimo indennizzo sarà pari alla somma assicurata maggiorata fino alla concorrenza del 30% (leeway), oltre alle spese sostenute ai sensi dell'art. 1914 C.C. ed alle altre spese indennizzabili ai sensi di polizza.

Ove risultasse che la somma assicurata per una partita eccedeva il valore della partita stessa, tale eccedenza sarà computata a favore delle partite la cui somma assicurata fosse invece inferiore al valore effettivo. L'eventuale onere relativo all'accertamento è in capo alla Società.

Art. 5.9- Limite massimo dell'indennizzo (clausola soggetta a variante)

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare per intero periodo assicurato somma maggiore di: € 80.000.000,00.

Art. 5.10 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento

dell'indennizzo entro 60 (sessanta) giorni, purché non sia stata fatta opposizione. In caso di opposizione promossa dalla Società, l'Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell'importo pari alla minore somma proposta dall'opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall'opposizione stessa.

Se è stata aperta un'inchiesta da parte delle Autorità sulla causa del sinistro per sospetto di reato, il pagamento sarà fatto se dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari non si evidenzia il caso di dolo da parte dell'Assicurato o del Contraente.

Art. 5.11 - Indennizzo separato per ciascuna partita

Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta del Contraente, sarà applicato tutto quanto previsto dall'Art.5.6 della presente Sezione a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.

Art. 5.12 - Rinuncia all'azione di surroga

A parziale deroga dell'art. 1916 del C.C. la Società rinuncia all'azione di surroga nei confronti dei dipendenti, collaboratori in genere (compresi i volontari) del Contraente e/o dell'Assicurato, nonché nei confronti di associazioni, patronati ed Enti in genere senza scopo di lucro che possano collaborare con il Contraente per le Sue attività od utilizzare Suoi locali, attrezzature od altri beni garantiti dalla presente polizza, salvo sempre il caso di dolo, e purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione nei confronti del responsabile.

SEZIONE 6 - SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

Art.6.1 - Partite, somme assicurate e calcolo del premio

Partita	Enti Assicurati	Somme Assicurate in Euro	Tasso Lordo %	Premio Lordo Annuo
1	Fabbricati (VI)	1.044.025.000,00		
2	Contenuto (VI)	315.000.000.		
3	Ricorso terzi (PRA)	3.000.000,00		
Totale			0,00	

Scomposizione del premio alla firma

Premio annuo imponibile	€	0,00.=
Imposte	€	0,00.=
TOTALE	€	0,00.=

Art.6.2 - Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Premesso che l'esposizione della Società non potrà superare i limiti generali INDICATI NELLE SOMME ASSICURATE

E che agli indennizzi verrà applicata una franchigia fissa ed assoluta di **€. 5.000,00** per ogni evento ad esclusione delle garanzie e casi sotto-riportati. **salvo quanto previsto in sede di offerta tecnica)**

Si conviene che per le singole garanzie sotto-riportate, siano applicati i relativi sottolimiti per sinistro e l'applicazione dei relativi scoperti e franchigie.

Garanzia	Limiti di indennizzo	Scoperto franchigia e/o
Impiego Mobile	Limite del 1% sulla partita 2 di cui all'Art.6.1	Franchigia frontale
Perdita Pigioni	12 mesi con il massimo di €.50.000,00 per sinistro e per anno	Nessuno
Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro	€. 500.000,00.= per sinistro e per periodo assicurativo di cui € 50.000,00 per rifiuti tossico nocivi (salvo quanto previsto in sede di offerta tecnica)	
Onorari di architetti, professionisti e consulenti	€.60.000,00.= per sinistro e per periodo assicurativo (salvo quanto previsto in sede di offerta tecnica)	Nessuno
Spese peritali	€.60.000,00.= per sinistro e per periodo assicurativo (salvo quanto previsto in sede di offerta tecnica)	Nessuno

Garanzia	Limiti di indennizzo	Scoperto franchigia e/o
Spese di Bonifica	€ 100.000,00.= per sinistro e per periodo assicurativo, di cui € 50.000,00 per rifiuti tossico nocivi (salvo quanto previsto in sede di offerta tecnica)	Nessuno
Ricorso Terzi	La somma assicurata alla partita 3 (Art.6.1) per sinistro e per periodo assicurativo	Nessuno
Eventi socio-politici atti vandalici e dolosi	€ 5.000.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	€ 5.000,00
Terrorismo e sabotaggio	€ 5.000.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	Scop. 10% con il minimo di € 10.000,00.= per sinistro
Eventi atmosferici	50% della somma assicurata, con il limite in aggregato per sinistro e per periodo assicurativo di € 15.000.000,00	Scop. 10% con il minimo di € 5.000,00.= per sinistro
Atmosferici su fabbricati aperti su più lati e tettoie	€ 50.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	Scop. 10% con il minimo di € 5.000,00.= per sinistro e per ubicazione
Grandine su fragili	€ 100.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	Frontale
Fuoriuscita d'acqua	€ 150.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	Frontale
Acqua Piovana	€ 100.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	Frontale
Inondazioni, alluvioni, allagamenti	50% della somma assicurata, con il limite per sinistro e per periodo assicurativo di € 15.000.000,00	Scoperto 15% con minimo € 50.000,00= per sinistro
Smottamenti, franamenti e cedimenti del terreno	€ 500.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	Scoperto 10% minimo € 10.000,00 e massimo € 30.000,00

Garanzia	Limiti di indennizzo	Scoperto franchigia e/o
Crollo e collasso strutturale	€ 250.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	Scop. 10% con il minimo di €. 10.000,00.= per sinistro
Indennità Supplementare per Norme Tecniche Costruttive	€ 250.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	Nessuno
Opere di fondazione	€ 250.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	Nessuno
Oneri di urbanizzazione -vincoli Autorità	€. 100.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	frontale
Costi per il collaudo	€. 50.000,00.= per sinistro e per anno	
Sovraccarico neve	€. 1.000.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	Scop. 10% con il minimo di € 5.000,00 per sinistro
Gelo e/o ghiaccio	€. 100.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	frontale
Attrezzature Elettroniche	€. 500.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	frontale
Apparecchiature Elettromedicali	€. 3.000.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	frontale
Attrezzature Elettroniche in fase di trasporto	€. 250.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	frontale
Apparecchiature Elettromedicali in fase di trasporto	€. 500.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	€ 5.000,00
Furto	€. 300.000,00.= per sinistro e per periodo assicurativo salvo quanto previsto in sede di offerta tecnica	frontale
Rapina ed Estorsione	€. 100.000,00.= per sinistro e per periodo assicurativo	frontale
Valori all'interno dei mezzi di custodia	€. 100.000,00.= per sinistro e per periodo assicurativo	frontale
Furto senza scasso	€. 5.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	€ 500,00
Valori ovunque riposti	€. 5.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	€ 500,00
Scippo	€. 5.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	€ 500,00

Garanzia	Limiti di indennizzo	Scoperto franchigia e/o
Furto con destrezza	€. 5.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	€ 500,00
Guasti cagionati dai ladri	€. 10.000,00.= per sinistro e per periodo assicurativo	frontale
Portavalori	€. 15.000,00.= per sinistro e per periodo assicurativo	Frontale
Furto e rapina di farmaci medicinali, presidi medici e chirurgici	35% della somma assicurata per la partita Furto, per sinistro e per periodo assicurativo salvo quanto previsto in sede di offerta tecnica	€ 5.000,00
Furto e rapina di rame	€. 50.000,00.= per sinistro e per periodo assicurativo	Scoperto 10% minimo 5.000,00
Spese di ricerca e riparazione del guasto	€. 75.000,00.= per sinistro e per periodo assicurativo	frontale
Terremoto	50% della somma assicurata, con il limite per sinistro e per anno di €.5.000.000,00 salvo quanto previsto in sede di offerta tecnica	Scop. 10% con il minimo di €.50.000.00 = per sinistro
Rottura vetri e cristalli	€ 3.000,00= per singola lastra, €. 50.000,00= per periodo assicurativo	€ 2.500,00 per sinistro.
Fenomeno elettrico	€. 100.000,00= per sinistro e € 200.000,00 per periodo assicurativo	frontale
Maggiori costi	€. 200.000,00= per sinistro e per periodo assicurativo	frontale
Opere d'arte	€. 50.000,00= per singola opera, € 100.000,00= per sinistro e per periodo assicurativo.	frontale
Differenziale Storico - Artistico	€. 1.000.000,00= per sinistro e per periodo assicurativo	Nessuno

Garanzia	Limiti di indennizzo	Scoperto franchigia e/o
Costi ricostruzione archivi non informatici	€. 100.000,00= per sinistro, per ubicazione e per periodo assicurativo	frontale
Supporti dati	€. 100.000,00= per sinistro e per periodo assicurativo	frontale
Merci a temperatura controllata	€. 100.000,00= per sinistro e per periodo assicurativo	frontale
Guasti alle Macchine	€ 300.000,00= per sinistro e per periodo assicurativo	Franchigia €.2.500,00
Limite massimo di indennizzo	€. 80.000.000,00 per sinistro ed anno salvo quanto previsto in sede di offerta tecnica	

Nessun altro limite, sottolimito, scoperto o franchigia oltre che quelli riportati nel presente articolo potranno essere applicati ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza.

Art.6.3 - Riparto di coassicurazione

Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate:

Società	Agenzia	Percentuale di ritenzione

Art.6.4 - Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

La Società

Il Contraente

Agli effetti dell'art. 1341 del C.C., la Società ed il Contraente dichiarano di approvare espressamente le seguenti clausole contrattuali:

SEZIONE 2

- ☐ Art. 2.2 Assicurazione presso diversi assicuratori
- ☐ Art. 2.4 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
- ☐ Art. 2.6 Facoltà di recesso
- ☐ Art. 2.8 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
- ☐ Art. 2.11 Interpretazione del contratto
- ☐ Art. 2.15 Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio
- ☐ Art. 2.17 Clausola Broker
- ☐ Art. 2.19 Rinvio alle norme di legge - Foro competente

SEZIONE 5

☐ Art. 5.1 Obblighi in caso di sinistro

SEZIONE 6

☐ Art. 6.2 Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti

La Società

Il Contraente

LOTTO II

CAPITOLATO SPECIALE DI POLIZZA

"INFORTUNI CUMULATIVA"

La presente polizza è stipulata tra

ASL Bari
Lungomare Starita n.6 70123 Bari
C.F. e P.I. 06534340721

e

Compagnia / Agenzia

Durata della polizza:

Dalle ore 24.00 del:	30/04/2023
Alle ore 24.00 del:	30/04/2027

Frazionamento del premio: Annuale

Prima rata	
Seconda rata	
Terza rata	

SOMMARIO

SEZIONE 1	DEFINIZIONI ED OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
Art. 1.1	Definizioni relative al contratto in generale
Art. 1.2	Definizioni relative all'assicurazione infortuni
Art. 1.3	Attività della Contraente
Art. 1.4	Oggetto dell'assicurazione
Art. 1.5	Elenco delle persone assicurate
Art. 1.6	Rischio in itinere
SEZIONE 2	NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 2.1	Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Art. 2.2	Assicurazione presso diversi assicuratori
Art. 2.3	Durata del contratto
Art. 2.4	Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Art. 2.5	Facoltà di recesso
Art. 2.6	Modifiche dell'assicurazione
Art. 2.7	Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Art. 2.8	Oneri fiscali
Art. 2.9	Foro competente
Art. 2.10	Interpretazione del contratto
Art. 2.11	Regolazione del premio
Art. 2.12	Coassicurazione e delega
Art. 2.13	Clausola Broker
Art. 2.14	Tracciabilità dei flussi finanziari
Art. 2.15	Rinvio alle norme di legge
Art.2.16	Trattamento dei dati
SEZIONE 3	NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INFORTUNI
Art. 3.1	Rischi inclusi nell'assicurazione
Art. 3.2	Esposizione agli elementi
Art. 3.3	Delimitazione delle garanzia - esclusioni
Art. 3.4	Limiti territoriali
Art. 3.5	Persone non assicurabili
Art. 3.6	Determinazione del danno - Criteri di indennizzo
Art. 3.7	Cumulo indennizzi
Art. 3.8	Malattie professionali
Art. 3.9	Obblighi delle parti contraenti
Art. 3.10	Responsabilità del Contraente
Art. 3.11	Rinuncia al diritto di surroga
Art.3.12	Pagamento dell'indennizzo
Art.3.13	Sanzioni e restrizioni internazionali
SEZIONE 4	NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI
Art. 4.1	Denuncia di sinistro ed obblighi relativi
Art. 4.2	Controversie
Art. 4.3	Limite massimo di indennizzo
Art. 4.4	Obblighi di fornire dati sull'andamento del rischio
SEZIONE 5	SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO
Art. 5.1	Categorie e somme assicurate
Art. 5.2	Franchigie
Art. 5.3	Calcolo del premio
Art. 5.4	Disposizione finale

SEZIONE 1 - DEFINIZIONI ED OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**Art. 1.1 - Definizioni relative al contratto di assicurazione:**

Contraente	Il soggetto che stipula l'assicurazione
Azienda/Ente	Il Contraente
Assicurato	Il soggetto nell'interesse del quale è prestata garanzia.
Società	La Compagnia Assicuratrice o il gruppo di Compagnie che prestano l'assicurazione.
Broker	ATI MAG SpA -Adriateca Srl
Assicurazione	La garanzia prestata col contratto di assicurazione.
Polizza	Il documento contrattuale che prova l'Assicurazione.
Capitolato Speciale	Il complesso delle norme, rappresentate in polizza, che regolano il rapporto contrattuale.
Garanzia	La copertura dei rischi prestata dal contratto assicurativo.
Indennizzo - Indennità - Risarcimento	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Somme assicurate	Le somme massime che la Società è obbligata contrattualmente a pagare in caso di sinistro.
Periodo assicurativo Annualità assicurativa	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
Premio	La somma, comprensiva di imposte, dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro.
Sinistro	L'evento per il quale è prestata l'assicurazione e dal quale è derivato il danno.
Franchigia	L'importo che, determinato a termini di polizza per ciascun sinistro, viene detratto dall'ammontare del danno e rimane a carico dell'Assicurato.
Scoperto	La percentuale di danno convenuta a carico del Contraente e determinata a termini di polizza per ciascun sinistro

Art. 1.2 - Definizioni relative all'assicurazione Infortuni

Infortunio	Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un'invalidità permanente o un'inabilità temporanea.
Invalidità permanente	Perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta.
Malattia	Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio
Inabilità temporanea	Temporanea incapacità ad attendere alle occupazioni professionali dichiarate.
Gessatura	Ogni mezzo di contenimento rigido costituito da fasce gessate od altro apparecchio di contenimento comunque immobilizzante prescritto da personale medico. Sono compresi i bendaggi elastici anche se adesivi limitatamente al trattamento o riduzione di una frattura radiograficamente accertata. E' equiparata a gessatura anche
Ricovero	La degenza in istituto di cura comportante almeno un pernottamento. L'immobilizzazione dovuta a fratture scomposte delle coste e del bacino o a fratture composte di almeno due archi costali. Non sono comunque considerati mezzi di immobilizzazione validi ai fini dell'efficacia della garanzia assicurativa: a) I busti ortopedici elastici (CAMP 35, MZ e simili);

	b) I collari di Schanz, Colombari o Philadelphia; c) Altri mezzi di semplice sostegno, contenimento o immobilizzazione aventi analoghe caratteristiche di quelli elencati alle precedenti lettere a) e b).
Beneficiario	La persona fisica o giuridica alla quale la Società deve liquidare l'indennizzo in caso di infortunio mortale dell'Assicurato
Rischi professionali	Gli infortuni che l'Assicurato subisca nell'esercizio delle occupazioni professionali principali ed accessorie compreso il rischio in itinere
Rischi extra professionali	Gli infortuni che l'Assicurato subisca nello svolgimento di ogni normale attività non avente carattere professionale inerente qualsiasi manifestazione della vita quotidiana
Mezzo di trasporto	Qualsiasi veicolo

Art. 1.3 - Attività della Contraente

L'attività esercitata dal Contraente è quella di Azienda Sanitaria Locale del Servizio Sanitario Regionale della Regione Puglia. La garanzia è inoltre operante per tutte le attività esercitate dagli Assicurati per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future. L'assicurazione comprende tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

L'assicurazione è prestata nei confronti della Contraente anche nella sua qualità di:

- proprietario, conduttore o gestore di tutto quanto necessita all'attività descritta, nulla escluso;
- esercente tutte le attività, nulla escluso;
- committente e/o patrocinante.

Art. 1.4 - Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione vale per gli infortuni, così come definiti all'art. 1.2 della presente polizza, occorsi ai gruppi di persone assicurate previste dal successivo art.1.5, nei termini di cui ai CCNL, ACN, AIR di riferimento e/o di altre obbligazioni esistenti anche se cagionati, a parziale deroga dell'articolo 1900 del Codice Civile, da colpa grave dell'Assicurato stesso, del Contraente e/o del Beneficiario. Per effetto di tali obblighi, viene riconosciuto il consenso degli Assicurati alla stipula della presente polizza.

Si prende atto che qualsiasi variazione dovesse intervenire nelle suddette norme od obbligazioni, verrà automaticamente recepita e ritenuta in garanzia dalla Società, senza obbligo di comunicazione da parte del Contraente. In caso di aggravamento di rischio, la Società provvederà a richiedere il maggior premio dovuto dal momento in cui la circostanza aggravante si è manifestata. alle condizioni tutte della presente polizza e secondo i termini di cui alla successiva Sezione 5 (numero degli assicurati, somme assicurate, franchigie ecc.).

il Contraente è esonerato dalla denuncia di difetti, infermità o mutilazioni cui gli Assicurati fossero affetti al momento della stipulazione del contratto o che dovessero in seguito sopravvenire. In caso di infortunio, l'indennità per Invalidità Permanente viene liquidata per le sole conseguenze dirette causate dall'infortunio, conformemente a quanto previsto dal presente contratto.

Il Contraente tuttavia dichiara che per ogni persona da tenere in garanzia esistono atti e documenti ufficiali, delibere, ordinanze ed altri strumenti legislativi od aventi forza di legge, che possano comprovare la qualifica

di "Assicurato". Detti atti o documenti sono a disposizione della Compagnia per verifiche e controlli, anche in assenza di sinistri.

Art. 1.5 - Elenco delle persone assicurate

1.5 A) - Medici del Ruolo Unico di Assistenza Primaria (ai sensi di quanto previsto dall'Accordo Collettivo Nazionale del 28/04/2022 e relativi Accordi Integrativi Regionali)

La garanzia è riferita agli infortuni subiti a causa ed in occasione dell'attività professionale, ivi compresi, sempreché il servizio sia svolto in un comune diverso da quello di residenza, gli infortuni eventualmente subiti in occasione dell'accesso alla Sede di servizio e del conseguente rientro, nonché ai danni subiti per raggiungere o rientrare dalle Sedi dei Comitati e/o delle Commissioni previste dal relativo Accordo Collettivo Nazionale. Sono compresi i danni comunque verificatisi nell'utilizzo del proprio mezzo di trasporto per attività istituzionale.

1.5 B) - Medici Specialisti Ambulatoriali, Biologi, Chimici, Sociologi, e Psicologi Ambulatoriali, Veterinari (ai sensi di quanto previsto dall'Accordo Collettivo Nazionale per i Medici Specialisti Ambulatoriali interni ed altre professionalità del 30/03/2021)

La garanzia è riferita agli infortuni subiti a causa ed in occasione dell'attività professionale istituzionale o in intramoenia, negli ambulatori e nelle altre strutture aziendali, ivi compresi i danni eventualmente subiti in occasione dell'accesso dalla e per la sede dell'ambulatorio, sempreché il servizio sia svolto in un comune diverso da quello di residenza, nonché in occasione dello svolgimento di attività esterna e pronta disponibilità ai sensi dell'art. 32 dell'Accordo Collettivo Nazionale 31.02.2021.

1.5 C) - Medici addetti all'Attività di Medicina dei Servizi Territoriali (ai sensi di quanto previsto dall'Accordo Collettivo Nazionale del 28/04/2022 e relativi Accordi Integrativi Regionali)

La garanzia è riferita agli infortuni subiti a causa ed in occasione dell'attività professionale, ivi compresi, sempreché il servizio sia svolto in un comune diverso da quello di residenza, gli infortuni eventualmente subiti in occasione dell'accesso alla Sede di servizio e del conseguente rientro, nonché ai danni subiti per raggiungere o rientrare dalle Sedi dei Comitati e/o delle Commissioni previste dal relativo Accordo Collettivo Nazionale. Sono compresi i danni comunque verificatisi nell'utilizzo del proprio mezzo di trasporto per attività istituzionale.

1.5 D) - Medici addetti all'Attività di Emergenza Sanitaria Territoriale (ai sensi di quanto previsto dall'Accordo Collettivo Nazionale del 28/04/2022 e relativi Accordi Integrativi Regionali)

La garanzia è riferita agli infortuni subiti a causa ed in occasione dell'attività professionale, ivi compresi, sempreché il servizio sia svolto in un comune diverso da quello di residenza, gli infortuni eventualmente subiti in occasione dell'accesso alla Sede di servizio e del conseguente rientro, nonché ai danni subiti per raggiungere o rientrare dalle Sedi dei Comitati e/o delle Commissioni previste dal relativo Accordo Collettivo Nazionale. Sono compresi i danni comunque verificatisi nell'utilizzo del proprio mezzo di trasporto per attività istituzionale.

ASL DI BARI

Pagina 6

INFORTUNI CUMULATIVA - CAPITOLATO

1.5 E) Donatori di Sangue (ai sensi di quanto previsto nella Delibera di Giunta Regionale n.2240 del 29.12.2021 e nel nuovo Accordo 8 luglio 2021 della Conferenza Stato Regioni)

La garanzia copre gli infortuni subiti dagli Assicurati nell'ambito e/o con riferimento alle donazioni ed operazioni connesse al prelievo del sangue, nonché durante le visite ed i controlli di idoneità richiesti ai donatori medesimi ed ai candidati donatori, durante i controlli periodici, il tutto secondo quanto recepito dalla Delibera di Giunta Regionale n.2240 del 29.12.2021.

L'assicurazione è operante anche per il rischio "in itinere" e cioè durante il tempo necessario per il trasferimento, con l'uso di qualsiasi mezzo di locomozione pubblico o privato, nonché a piedi, dalla propria abitazione o luogo di lavoro o struttura dell'Azienda al punto in cui deve essere effettuato il prelievo e viceversa, per i donatori appartenenti ad Associazioni convenzionate, ovvero dal punto di effettuazione del prelievo alla propria abitazione o luogo di lavoro e viceversa, per i donatori occasionali.

1.5 F) - Dipendenti in Missione (DPR 384 del 28.11.1990 e s.m.e.i.)

L'assicurazione è prestata per gli infortuni che i dipendenti del Contraente e altre categorie per le quali dovesse insorgere un obbligo di legge o contrattuale o regolamento missioni alla copertura a carico della Contraente dovessero subire alla guida dei mezzi del Contraente detenuti a titolo di proprietà, noleggio e/o locazione, durante l'esecuzione delle prestazioni di servizio.

I rischi di cui alla presente sezione si intendono estesi alle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto da parte del Contraente; sono compresi gli infortuni avvenuti nell'atto di salire o scendere dai mezzi utilizzati, nonché tutte le attività accessorie e complementari alla guida del mezzo; è inoltre estesa al periodo del tragitto da e per l'abitazione (rischio in itinere).

I rischi di cui alla presente sezione si intendono estesi:

- 1) al conducente espressamente autorizzato a svolgere adempimenti di servizio fuori ufficio e/o missioni;
- 2) alle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto da parte del Contraente.

1.5 G) Volontari ed Assistenti appartenenti ad Associazioni Convenzionate (Legge regionale n.11 16.03.1994)

La garanzia è riferita ai Volontari ed Assistenti appartenenti ad Associazioni per gli infortuni subiti contratti a causa ed in occasione dell'espletamento delle mansioni (compresa la partecipazione a corsi, meeting, seminari etc.) loro affidate da Associazioni per conto dell'Azienda e/o dell'Azienda stessa, ovunque esse siano svolte, ivi compreso il rischio "in itinere".

Art.1.6 Rischio in itinere

La garanzia è altresì operante per il "Rischio in itinere" e cioè per gli infortuni che si verificano a causa e/o in occasione di tutti i trasferimenti, con qualsiasi mezzo di locomozione ed anche a piedi da e per l'abitazione, anche occasionale, dell'Assicurato ed il suo normale luogo di lavoro o qualsiasi altro luogo, ove l'Assicurato si rechi a svolgere la propria attività, mansione o incarico per conto del Contraente.

SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**Art.2.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso. Tuttavia, l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti degli assicurati.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze di responsabilità Civile da loro sottoscritte precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

Art.2.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.

Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze.

Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

Art.2.3 - Durata del contratto

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio, alla scadenza, ove ritenuto conveniente in relazione alle proprie valutazioni tecniche ed economiche, il Contraente ha la facoltà di affidare, la ripetizione del servizio per un periodo di anni 1 (uno), alle medesime condizioni normative ed economiche.

Le parti potranno comunque disdettare la polizza al termine di ciascuna annualità intermedia, con preavviso mediante PEC da inoltrarsi entro 90 giorni dalla cessazione invocata.

E' facoltà del Contraente richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed

ASL DI BARI

Pagina 8

INFORTUNI CUMULATIVA - CAPITOLATO

economiche per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.

Art.2.4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il Contraente pagherà alla Società, per il tramite del Broker:

1. la prima rata di premio (annuale) entro 90 giorni dalla decorrenza della garanzia, fermo restando l'effetto della copertura assicurativa dalla data di effetto;
2. le rate di premio successive alla prima (annuali) entro 90 giorni dalle rispettive date di scadenza ;
3. le appendici di regolazione e/o le eventuali franchigie contrattuali anticipate dalla Società, entro 90 giorni, previa consegna dei relativi documenti da parte della Società;
4. le eventuali appendici di modifica delle condizioni contrattuali in corso di annualità (adeguamenti di legge, etc.) entro 90 giorni previa consegna dei relativi documenti da parte della Società;

Se il Contraente/Assicurato non paga entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno di pagamento con le modalità di cui sopra, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Qualora ai sensi del Decreto del Ministro dell'Economia e Finanza 18 gennaio 2008 n.40 così come integrato dall'Art.1 della L. 26/04/2012 n.44 e smei, il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino a definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la Revoca del provvedimento

Art.2.5 - Facoltà di recesso (clausola soggetta a variante)

La Società ed il Contraente possono recedere dal presente contratto:

A. dopo ogni sinistro e fino al 60°giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, con preavviso di 120 giorni. In tale evenienza la Società rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso;

B.Ad ogni scadenza anniversaria con preavviso di 120 giorni;
Resta inteso tra le Parti che, qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito a portare a termine il completo collocamento della nuova assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultimo la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 60 (sessanta) giorni ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento da parte del Contraente del documento contrattuale correttamente emesso dalla Società.

Art.2.6 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

Art.2.7 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

ASL DI BARI

Pagina 9

INFORTUNI CUMULATIVA - CAPITOLATO

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 2.8 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art.2.9 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art.2.10 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art.2.11 - Regolazione del premio

Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 5) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 90 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale la Società avrà diritto di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, avrà diritto di agire giudizialmente.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art.2.12- Coassicurazione e delega

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto. In caso di inadempienza di una delle Società partecipanti al rischio, la relativa quota verrà ripartita fra le rimanenti che avranno facoltà, una volta liquidata l'indennità, di rivalersi nei confronti della Società che non ha adempiuto ai propri obblighi.

Le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza,

tutti i rapporti, anche in sede giudiziaria, inerenti alla presente assicurazione faranno capo sia dal punto di vista attivo che passivo alla Delegataria la quale provvederà ad informarle.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione stragiudiziale e giudiziale compiuti dalla Delegataria per conto comune.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

Art.2.13 - Clausola Broker

Ad ogni effetto di legge le parti contraenti riconoscono all'ATI MAG S.p.A. - Adriateca s.r.l. il ruolo di cui alla legge relativamente alla assistenza e consulenza nella esecuzione delle conseguenti obbligazioni contrattuali, per tutto il tempo della durata, inclusi proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni. La gestione operativa dei contratti verrà svolta dalla Società all'ATI MAG S.p.A. - Adriateca s.r.l., Broker incaricato ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005. (in seguito denominato anche Broker). La gestione del presente contratto verrà svolta dal broker suindicato per il periodo relativo alla prima annualità contrattuale mentre per le annualità successive verrà svolta dal broker aggiudicatario del futuro esperimento di gara. In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente :

- che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e sostanziale dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte delle Compagnie Assicuratrici;
- che tutte le comunicazioni, tutte le corrispondenze anche in materia di sinistri e di gestione degli stessi, nonché tutti i rapporti amministrativi inerenti l'esecuzione del contratto, saranno trasmesse dall'una all'altra parte per il tramite del suddetto Broker oppure, in casi di particolare urgenza, direttamente tra le parti con contestuale invio di copia della relativa corrispondenza al Broker;
- che il pagamento dei premi dovuti alla Società in relazione alla presente polizza venga effettuato dall'Ente Contraente per il tramite del Broker e sia liberatorio per l'Ente stesso;
- Il pagamento effettuato dalla Contraente al Broker costituisce quietanza per il Contraente stesso.
- Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo email, fax o PEC le relative comunicazioni d'incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione. Tali comunicazioni d'incasso comporteranno automatica copertura del rischio anche per le quote delle Società Coassicuratrici che si impegnano a ritenerle valide.
- I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell'incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.

- che l'opera del Broker verrà remunerata, in conformità agli usi del mercato nazionale ed internazionale, confermati dalla giurisprudenza, dalle Compagnie di Assicurazioni con le quali viene stipulato il presente contratto, secondo l'aliquota provvigionale dello 0,19% da calcolarsi sul premio imponibile.

Art.2.14 - Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società Assicuratrice, la Società di Brokeraggio, nonché ogni altra qualsiasi titolo interessata al presente contratto [cd filiera], sono impegnate ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13/08/2010 n.0 136 e s.m.i. I soggetti di cui al paragrafo precedente sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità ed al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti. Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire - salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale [Poste Italiane S.p.A.] e riportate, relativamente a ciascuna transazione, il Codice di Identificativo di Gara [CIG] o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto [CUP] comunicati dalla Stazione Appaltante.

Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n.0 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C. e dall'art. 3, comma 8 della Legge.

Art.2.15 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art.2.16 - Trattamento dei dati

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 e ss.mm.ii., ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

La Società agisce quindi in qualità di "autonomo titolare" del trattamento dei dati trattati per la gestione delle polizze e dei sinistri dell'Ente ai sensi delle citate norme di legge e si impegna ad osservare le istruzioni impartite dal Titolare nonché le inderogabili disposizioni normative finalizzate alla corretta esecuzione dei servizi ed al rispetto degli obblighi contrattuali

SEZIONE 3 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INFORTUNI CUMULATIVA

Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l'assicurazione in generale.

L'eventuale discordanza tra le norme che regolano l'assicurazione in generale, le norme che regolano l'assicurazione in particolare, le norme di legge e del Codice Civile in materia di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole all'Assicurato.

Art. 3.1 - Rischi inclusi nell'assicurazione

Si intendono assicurati anche gli infortuni (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- derivanti dall'uso e guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, a condizione che l'assicurato sia abilitato a norma delle disposizioni di legge, esclusi i mezzi subacquei ed aerei;
- derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi a parziale deroga dell'art. 1900 del codice civile;
- derivanti da tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo, eventi socio-politici, attentati, aggressioni, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva a parziale deroga dell'art. 1912 del codice civile;
- derivanti da atti compiuti per dovere di solidarietà umana;
- derivanti da partecipazione a seguito di mobilitazione o per adesione volontaria al servizio di protezione civile ed a squadre antincendio;
- avvenuti in Italia in tempo di pace durante il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo dello stesso ed il richiamo per ordinarie esercitazioni, con esclusione degli infortuni derivanti dallo svolgimento delle attività tipiche di tali servizi;
- subiti in occasioni di terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni ed inondazioni, caduta del fulmine ed altri eventi naturali;
- sofferti in stato di malore, vertigini e incoscienza;
- derivanti da, colpi di sole o di calore e altre influenze termiche ed atmosferiche;
- derivanti dalla partecipazione in qualità di passeggero a viaggi su aeromobili o elicotteri in servizio pubblico di linea, o a voli charter e straordinari effettuati, sempre come passeggero, su voli esercitati da società di traffico aereo regolarmente abilitate. Il rischio volo non potrà superare, complessivamente per aeromobile di €15.000.000,00 con il massimo di € 2.000.000,00 per singolo Assicurato. Nell'eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopraindicati, gli indennizzi spettanti in caso di sinistro saranno adeguati con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti

Sono comunque equiparati ad infortuni:

- l'asfissia;

- il soffocamento;
- ustioni in genere, nonché il contatto con corrosivi;
- le conseguenze di ingestione o assorbimento di sostanze, compresi l'avvelenamento e le lesioni da contatto con sostanze corrosive;
- intossicazione anche non avente origine traumatica;
- le alterazioni patologiche conseguenti a morsi di animali, punture di insetti, contatto con piante;
- danni estetici conseguenti ad infortunio;
- conseguenze fisiche di operazioni chirurgiche o di altre cure rese necessarie da infortunio;
- lesioni muscolari (con esclusione degli infarti);
- annegamento, assideramento o congelamento, folgorazione
- le ernie traumatiche e le lesioni da sforzo incluse anche le ernie discali;
- rotture sottocutanee dei tendini;
- colpi di sonno;
- le infezioni (malattie virali, infezioni, epatite, H.I.V., AIDS e simili) conseguenti a trauma e/o contatto subito durante l'attività svolta per conto del Contraente.

Si intendono inoltre compresi gli infortuni e le malattie professionali conseguenti all'uso e/o detenzione a scopo diagnostico e terapeutico di sostanze radioattive naturali o artificiali.

Art. 3.2 - Esposizione agli elementi

La Società in occasione di arenamento, naufragio, atterraggio forzato, corrisponderà le somme rispettivamente assicurate per il caso di Morte e di Invalidità Permanente anche in quei casi in cui gli avvenimenti di cui sopra non siano la causa diretta dell'infortunio ma, in conseguenza della zona, del clima o di altre situazioni concomitanti (es. perdita d'orientamento), l'Assicurato si trovi in condizioni tali da subire la morte o lesioni organiche permanenti.

Art. 3.3- Delimitazione della garanzia - esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni derivanti:

- ♦ dall'uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove nonché a partecipazione di regate a vela fuori dal Mare Mediterraneo;
- ♦ dalla guida di: macchine agricole e operatrici; di natanti a motore per uso non privato; di qualsiasi veicolo o natante a motore se l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione;
- ♦ dalla guida ed uso di aeromobili (compresi deltaplani ed ultraleggeri), salvo quanto disposto dal precedente articolo
- ♦ dalla pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme arti marziali in genere, alpinismo oltre il 3° grado, scalata di roccia o ghiaccio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, guidoslitta, hockey, skeleton, immersione con autorespiratore, paracadutismo o sport aerei in genere;
- ♦ dalla partecipazione a competizioni o relative prove ippiche,

- calcistiche, ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo;
- ◆ da ubriachezza alla guida di mezzi da locomozione, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni;
 - ◆ da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
 - ◆ da guerra, insurrezioni, limitatamente al territorio della Repubblica Italiana, della Città Del Vaticano e della Repubblica di San Marino
 - ◆ da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche;
 - ◆ da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio.
 - ◆ Contaminazioni chimiche e biologiche dovute ad atti di terrorismo;
 - ◆ infezioni da Covid-19 o da Pandemie in genere, formalmente dichiarate dall'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità)

Art. 3.4 - Limiti territoriali

L'assicurazione vale per il mondo intero.

Art. 3.5 - Persone non assicurabili

Premesso che la Società, qualora fosse stata a conoscenza che l'Assicurato era affetto da alcoolismo, tossicodipendenza, o da una delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici e/o paranoici, forme maniaco-depressive, non avrebbe consentito a prestare l'assicurazione, laddove una o più delle malattie sopra richiamate insorgano nel corso del contratto, si applicano le disposizioni dell'art. 1898 del codice civile, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'Assicurato

L'assicurazione non vale inoltre per le persone di età superiore a 80 anni.

Art. 3.6 - Determinazione del danno - criteri di indennizzo

L'assicurazione prevede l'indennizzo dei seguenti casi:

Morte

In caso di morte la Società corrisponde la somma assicurata ai beneficiari designati o, in mancanza, agli eredi testamentari o legittimi dell'Assicurato in parti uguali tra loro.

Il coma irreversibile è equiparato a morte

Morte Presunta

Qualora a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza il corpo dell'Assicurato scompaia o non venga ritrovato e si presume sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà ai beneficiari designati in polizza il capitale previsto per il caso di morte. La liquidazione, sempre che non siano nel frattempo emersi elementi tali da rendere il danno non indennizzabile, non avverrà prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta proposta a termini degli art. 60 e 62 del Codice Civile.

Nel caso che, successivamente al pagamento, risulti che la morte non si è verificata o che comunque non è dipesa da infortunio indennizzabile, la Società avrà diritto al rimborso dell'intera somma liquidata.

A restituzione avvenuta da parte dell'Assicurato dell'intera somma liquidata, l'Assicurato stesso potrà far valere i propri diritti per l'invalidità permanente eventualmente subito.

Invalidità Permanente

Se l'infortunio ha per conseguenza un'invalidità permanente e questa si verifichi entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la

ASL DI BARI

Pagina 15

INFORTUNI CUMULATIVA - CAPITOLATO

Società liquida, per tale titolo, una indennità calcolandola sulla somma assicurata per invalidità permanente assoluta secondo le disposizioni seguenti ed in base alle percentuali indicate nella tabella INAIL come in vigore dal 24.07.2000 ed eventuali successive modifiche intervenute fino alla data di stipulazione del contratto, senza applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge.

Per i casi d'Invalidità Permanente conseguenti ad infortunio o a malattia professionale verrà corrisposto un indennizzo pari al 100% del capitale assicurato:

- quando l'attitudine al lavoro del dirigente assicurato risulti permanentemente ridotta in misura tale che non sia più obiettivamente possibile la prosecuzione del rapporto di impiego con analoghe mansioni;
- se il grado di Invalidità Permanente non sia inferiore al 51%, accertato, e il dirigente sia in grado di proseguire il rapporto di lavoro. Contestualmente al pagamento dell'indennità al 100% la polizza cessa automaticamente nei confronti dell'Assicurato al quale è erogata la prestazione, nonostante lo stesso sia in grado di proseguire il rapporto di lavoro.

La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.

Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti.

In caso di constatato mancinismo, le percentuali di invalidità permanente stabilite dal contratto per l'arto superiore destro e la mano destra, varranno per l'arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa.

Spese cura/mediche (se prevista e laddove non diversamente normata alla Sezione 5)

In caso di infortunio, indennizzabile a termini di polizza e fino a concorrenza della somma assicurata, la Società rimborsa per sinistro e anno assicurativo le spese sostenute dall'Assicurato stesso per:

- a) le spese sostenute per esami strumentali a scopo diagnostico e analisi di laboratorio compresi i relativi onorari dei medici che li hanno prescritti, purché effettuati nei 180 gg successivi alla data dell'infortunio;
- b) a seguito di ricovero, anche in regime di day hospital, nonché in caso di intervento chirurgico anche ambulatoriale, le spese sostenute per le cure e l'intervento, per i medicinali, per i trattamenti fisioterapici e rieducativi e per le rette di degenza;
- c) in assenza di ricovero le spese sostenute per trattamenti fisioterapici e rieducativi, purché prescritti dal medico specialista o dal Pronto Soccorso ed effettuati nei 180 gg successivi alla data dell'infortunio. Inoltre fino a concorrenza di un importo non superiore al 20% del massimale stesso, la Società rimborsa le spese sostenute per:
- d) le cure in genere, anche termali, con esclusione in ogni caso delle spese di natura alberghiera; Il pagamento verrà eseguito a cura ultimata su presentazione, in originale, dei documenti giustificativi. La

ASL DI BARI

Pagina 16

INFORTUNI CUMULATIVA - CAPITOLATO

documentazione in originale delle spese sostenute inoltrate alla Società verrà restituita contestualmente alla liquidazione.

Per le spese sostenute all'estero il rimborso verrà effettuato in Italia, in Euro, al cambio della settimana in cui la spesa è sostenuta.

Per quanto non regolato dalla presente garanzia ed in quanto applicabili, valgono le condizioni tutte che disciplinano il contratto nella sua totalità.

La Società, in caso di infortunio rientrante nella garanzia prestata, anche se non determinante la morte o un'invalidità permanente, rimborsa all'assicurato, sino a concorrenza del massimale convenuto, le spese sostenute per:

- onorari dei medici e dei chirurghi, degli assistenti e degli anestesisti;
- diritti di sala operatoria, materiali di intervento, accertamenti diagnostici;
- rette di degenza in ospedale o clinica a seguito di ricovero prescritto dal medico curante;
- spese di trasporto all'ospedale o clinica su ambulanze e/o mezzi speciali di soccorso;
- spese fisioterapiche in genere.

La richiesta di rimborso deve essere corredata dalle ricevute originali di spesa.

Inabilità temporanea (se prevista e laddove non diversamente normata alla Sezione 5)

La Società, in caso di inabilità temporanea liquida la somma assicurata:

- a) integralmente, per tutta la durata della totale incapacità fisica ad attendere alle occupazioni professionali;
- b) al 50% per tutta la durata della totale incapacità fisica ad attendere alle occupazioni stesse.

L'indennizzo è corrisposto per un periodo massimo di 300 giorni l'anno

Diaria di ricovero (se prevista e laddove non diversamente normata alla Sezione 5)

In caso di ricovero in ospedale o altro luogo di cura reso necessario da infortunio, la Società corrisponde all'assicurato l'indennità giornaliera prevista alla Sezione 5 della presente polizza per ciascun giorno di ricovero, così come identificato alle "definizioni", con esclusione del giorno di dimissione, e con il massimo di 360 giorni per annualità assicurativa.

In caso di day hospital, purché di durata superiore a 3 giorni e senza soluzione di continuità, la suddetta corresponsione viene ridotta del 50%.

Indennità giornaliera da gessatura (se prevista e laddove non diversamente normata alla Sezione 5)

La Società riconosce l'indennità giornaliera da gessatura o da tutore immobilizzante reso necessario da fratture radiograficamente accertate o da lesioni capsulo-legamentose clinicamente diagnosticate in ospedale o da medico specialista ortopedico-traumatologo a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza. La presente indennità decorre dal giorno dell'applicazione dell'apparecchio gessato o del tutore immobilizzante e viene corrisposta dal giorno dell'applicazione per un massimo di giorni 45 per infortunio, con il limite giornaliera dell'1/1000 del capitale assicurato per la garanzia invalidità permanente ed il limite massimo di € 100,00 al giorno.

Movimenti tellurici (clausola soggetta a variante)

La Società riconosce gli infortuni subiti in occasione di terremoti, così come stabilito dall'art.3.1 Rischi incluso nell'assicurazione, fissando un limite di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo di € 10.000.000,00

Rimpatrio della salma

In caso di decesso dell'Assicurato avvenuto all'estero a seguito di evento indennizzabile la Società rimborsa ai beneficiari individuabili a termini di polizza, le spese sostenute per il trasporto della salma in patria, entro il limite massimo di € 30.000,00.

Raddoppio della somma assicurata in caso di commorienza

Se il medesimo infortunio provoca la Morte dell'Assicurato e del coniuge non separato e se i loro figli minorenni conviventi, risultano beneficiari dell'assicurazione, la Società paga la somma convenuta per il caso Morte, aumentata del 100% ma entro il limite di € 500.000,00.

La presente estensione di garanzia non è valida per il rischio volo.

Rientro Sanitario

La garanzia è estesa al rimborso, fino al limite di € 10.000,00, delle spese sostenute dall'Assicurato in caso di infortunio che lo colpiscano nel corso di una missione o viaggio disposto dal Contraente e che rendano necessario il suo trasporto con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo in ospedale attrezzato in Italia.

Spese di trasporto a carattere sanitario

La Società rimborsa, in caso di infortunio indennizzabile ai termini della presente polizza i costi eventualmente sostenuti per il trasporto dal luogo dell'infortunio ad un Istituto di Cura attrezzato, il trasporto tra Istituti di Cura e dall'Istituto di Cura al domicilio dell'Assicurato a mezzo auto-ambulanza. Il rimborso verrà limitato ad un massimo di due viaggi e comunque con il limite annuo di € 10.000,00.

Ernie traumatiche e da sforzo

A maggior precisazione di quanto indicato all'art.3.1 (Rischi inclusi nell'assicurazione), si conviene che l'assicurazione comprende, limitatamente ai casi di Invalidità Permanente e di Inabilità Temporanea ove prevista, le ernie, con l'intesa che:

- nel caso di ernia addominale operata o operabile viene riconosciuto l'indennizzo per il solo caso di Inabilità Temporanea fino ad un massimo di 30 giorni;
- nel caso di ernia addominale non operabile secondo parere medico, viene riconosciuto un indennizzo fino ad un massimo del 4% (quattro per cento) della somma assicurata;
- qualora insorga contestazione circa la natura e/o l'operabilità dell'ernia, la decisione è rimessa al Collegio medico, di cui all'art. 4.2 (Controversie).

Rischio guerra

A parziale deroga di quanto indicato all'Art.3.3 "Delimitazione dell'assicurazione-Esclusioni" La garanzia assicurativa prestata all'estero si intende estesa agli infortuni derivanti dallo stato di guerra, per un periodo massimo di quattordici giorni dall'inizio delle

ostilità se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici.

Danni estetici (clausola soggetta a variante)

A maggior precisazione di quanto indicato all'art.3.1 (Rischi inclusi nell'assicurazione), si conviene che, in caso di infortunio che abbia cagionato un danno di carattere estetico e lo stesso risulti non altrimenti indennizzabile ai termini del presente contratto, la Società riconoscerà il rimborso delle spese mediche sostenute dall'Assicurato per la riduzione del danno fino a concorrenza di Euro 5.000,00= per evento.

Malattie tropicali

L'assicurazione si intende estesa alle malattie tropicali che potessero contrarre le persone assicurate. Per malattie tropicali si devono intendere: Amebiasi, Bilharziosi, Dermotifo, Dissenteria batterica, Febbre ittero-emoglobinurica, Meningite cerebrospinale epidemica, Vaiolo, Febbre ricorrente africana, Infezione malarica perniciosa. L'estensione è subordinata alla circostanza che gli Assicurati si trovino in buone condizioni di salute e che siano stati preventivamente sottoposti alle prescritte pratiche di profilassi. L'Assicurazione è soggetta all'applicazione di una franchigia relativa del 15%: resta pertanto convenuto che non si farà luogo ad indennizzo per l'Invalidità Permanente quando questa sia di grado non superiore al 15% della totale; se invece l'Invalidità Permanente supera il 15% della totale, l'indennizzo verrà liquidato secondo quanto previsto dalle condizioni di polizza. Il periodo massimo utile per provvedere alla valutazione definitiva del danno indennizzabile a norma della presente estensione viene fissato in 2 (due) anni dalla denuncia della malattia. Per tale estensione di garanzia la somma assicurata per la Invalidità Permanente si intende stabilita in € 250.000,00.

Art. 3.7 - Cumulo di indennizzi

L'indennizzo per inabilità temporanea è cumulabile con quello per morte o per invalidità permanente.

Se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, la Società corrisponde ai beneficiari la differenza tra l'indennizzo pagato e la somma assicurata per il caso di morte, ove questo sia superiore, e non chiede il rimborso nel caso contrario.

Il diritto all'indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, la Società paga l'importo liquidato od offerto, in base alle norme di polizza.

Art. 3.8 - Malattie Professionali

La garanzia si intende prestata anche per le malattie professionali riconosciute per l'industria esercitata dalla Contraente dal D.P.R. del 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche intervenute fino alla data di stipulazione del presente contratto.

In caso di invalidità permanente causata da malattia professionale, la valutazione delle percentuali di invalidità permanente viene effettuata in base alla tabella annessa al DPR del 30 giugno 1965 n. 1124 (per l'industria) e con rinuncia da parte della Società all'applicazione delle franchigie relative previste dalla legge, con intesa che le percentuali indicate nella tabella anzidetta vengano in caso riferite ai capitali assicurati indicati in polizza per il caso di invalidità permanente

assoluta e che la liquidazione viene fatta dalla società in contanti anziché sotto forma di rendita. Qualora in conseguenza di una malattia professionale, l'attitudine al lavoro dell'Assicurato risulti permanentemente ridotta in misura superiore ai 2/3, la somma assicurata per il caso di Invalidità permanente viene liquidata al 100%.

Il periodo massimo utile per procedere alla valutazione definitiva del danno "malattie professionali" viene fissato in 2 anni dal giorno della denuncia della malattia.

Art. 3.9 - Obblighi delle Parti Contraenti

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle generalità degli assicurati.

Per l'identificazione di tali persone, si farà riferimento alle evidenze ed alle registrazioni aziendali.

Per quanto concerne le garanzie prestate a favore dei soggetti identificati agli artt. 1.5.F) ed 1.5.H), il Contraente, pur essendo esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle generalità degli assicurati, si impegna a registrare:

- data della trasferta e/o data del servizio fuori ufficio;
- generalità del soggetto/i autorizzato/i alla trasferta e/o servizio fuori ufficio;
- dati identificativi del veicolo (ove possibile).

Tali registri od altri documenti equipollenti dovranno essere tenuti dal Contraente costantemente aggiornati e messi a disposizione, in qualsiasi momento, del personale incaricato dalla Società di effettuare accertamenti e controlli.

L'assicurazione vale altresì nel caso di temporanea utilizzazione, da parte del Contraente, dell'Assicurato in mansioni diverse da quelle dichiarate in polizza. In tal caso l'assicurazione sarà ugualmente operante purché tali mansioni rientrino nella normale attività del Contraente.

Gli Assicurati possono quindi eccezionalmente lavorare anche manualmente ed il Contraente ha facoltà di impiegarli in qualunque sito dell'Amministrazione, come pure temporaneamente presso terzi, senza bisogno di denunciare in via preventiva l'eventuale cambiamento delle mansioni.

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della denuncia delle infermità, difetti fisici o mutilazioni da cui fossero affetti gli Assicurati al momento della stipulazione della presente polizza o che dovessero in seguito sopravvenire, fermo restando il disposto dell'art. "Determinazione del danno, criteri di indennizzo".

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare altre eventuali assicurazioni che i singoli Assicurati avessero in corso o stipulassero in proprio e per lo stesso rischio; pertanto la presente copertura assicurativa è pienamente operante indipendentemente dalla presenza o meno delle eventuali suddette polizze. Permane invece l'obbligo per il Contraente di denunciare le eventuali altre assicurazioni che lo stesso avesse in corso o stipulasse per un rischio analogo a quello della presente polizza.

Art. 3.10 - Responsabilità del Contraente

Qualora il contraente, suoi congiunti o dipendenti, siano ritenuti responsabili dell'infortunio, il contraente ha diritto di imputare, nel risarcimento dovuto all'assicurato o suoi aventi diritto, l'indennità pagata dalla società.

Art. 3.11 - Rinuncia al diritto di surroga

ASL DI BARI

Pagina 20

INFORTUNI CUMULATIVA - CAPITOLATO

La società dichiara di rinunciare a favore del contraente all'azione di surroga prevista dall'art. 1916 del codice civile.

Art. 3.12 - Pagamento dell'indennizzo

Completata la necessaria documentazione e svolti gli accertamenti del caso, la Società calcola l'indennizzo dovuto, ne dà comunicazione agli aventi diritto e, ricevuta la loro accettazione, provvede al pagamento entro 30 giorni. Ove non diversamente previsto, qualora a seguito dell'infortunio fosse quantificata una Invalidità Permanente di grado superiore al 20% la Società anticiperà il 50% dell'importo presumibilmente indennizzabile, con il massimo di euro 50.000,00.

Art. 3.13 - Sanzioni e restrizioni internazionali

In nessun caso la Società sarà tenuta a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di risarcimento, garantire alcun pagamento o indennizzo sulla base della presente assicurazione, qualora detta copertura, pagamento o indennizzo possa esporre la Società (o qualsiasi suo dipendente o collaboratore) a divieti, sanzioni o restrizioni o possa comportare violazioni di divieti, sanzioni o restrizioni, secondo quanto previsto da Risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi o sanzioni economiche e commerciali, da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, dei suoi Stati membri del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

La presente esclusione potrà essere sostituita con altra equivalente di gradimento della Società Assicuratrice

SEZIONE 4 - NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE SINISTRI

Art. 4.1 - Denuncia dell'infortunio ed obblighi relativi

In caso di sinistro l'Ufficio competente del Contraente dovrà farne denuncia alla Società nei modi previsti entro 60 giorni da quando ne ha avuto notizia dall'Assicurato.

Nella denuncia, sottoscritta anche dall'assicurato, dovranno essere specificati:

- generalità dell'infortunato e la sua qualifica nei confronti del Contraente
- luogo, giorno ed ora dell'evento
- cause che concorsero alla sua determinazione
- nominativi di eventuali testimoni o, comunque, indicazioni che consentano una idonea descrizione dell'accaduto.

Dovrà inoltre essere inviata certificazione medica, non appena disponibile. Quando l'evento abbia causato la morte dell'assicurato o quando questa sia intervenuta durante il periodo di cura, deve essere dato tempestivo avviso alla Società.

In ogni caso, spettando al danneggiato o ai suoi aventi diritto, l'onere della prova, si intende che, in ordine all'ottenimento dell'indennizzo, dovrà essere loro cura provvedere in modo da consentire un completo accertamento del danno.

La Società si impegna a dare comunicazione al Contraente dell'avvenuta definizione o a fornire le eventuali motivazioni del rifiuto.

Art. 4.2 - Controversie

In caso di disaccordo sul diritto all'indennizzo, le parti si obbligano a conferire, per iscritto, mandato di decidere se ed in quale misura sia dovuto l'indennizzo, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un collegio di tre medici, nominato uno per parte ed il terzo di comune

ASL DI BARI

Pagina 21

INFORTUNI CUMULATIVA - CAPITOLATO

accordo o, in caso contrario, dal Collegio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio.

Il Collegio medico risiede nel comune, sede di istituti di medicina legale, più vicini al luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici si rifiuta di firmare il relativo verbale.

Art.4.3 - Limite massimo di indennizzo (clausola soggetta a variante)

Nel caso di sinistro che colpisca contemporaneamente più Assicurati, l'esborso a carico della Società non potrà superare la somma complessiva di € 20.000.000,00 (ventimilioni).

Art.4.4 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società alle scadenze trimestrali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con l'indicazione dell'importo riservato);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri respinti.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

SEZIONE 5 – MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

Art. 5.1 - Categorie e somme assicurate (pro-capite)

Art.	Categoria	Morte	Invalidità à Permanent e	Inabilità temporane a	Spese cura/ mediche
1.5 A)	Medici del Ruolo Unico di Assistenza Primaria	€ 775.000,00	€ 775.000,00	€ 52,00 al giorno da corrisponder si per un periodo massimo di 300 (trecento) giorni.	
1.5 B)	Medici Specialisti Ambulatoriali, Biologi, Chimici, Sociologi, e Psicologi Ambulatoriali, Veterinari ed altre Professionalità	€ 1.033.000,00	€ 1.033.000,00	€ 155,00 al giorno (ridotta del 50% per i primi tre mesi) con decorrenza dalla data di inizio dell'invalidi- tà e da corrisponder si per un periodo massimo di 300 (trecento) giorni.	

ASL DI BARI

Pagina 22

INFORTUNI CUMULATIVA - CAPITOLATO

1.5.C)	Medici addetti all'Attività di Medicina dei Servizi Territoriali	€ 775.000,0 0	€ 775.000,0 0	€ 52,00 al giorno da corrisponder si per un periodo massimo di 300 (trecento) giorni.	
1.5.D)	Medici addetti all'Attività di Emergenza Sanitaria Territoriale	€ 775.000,0 0	€ 775.000,0 0	€ 52,00 al giorno da corrisponder si per un periodo massimo di 300 (trecento) giorni.	
1.5. E)	Donatori di Sangue	€ 350.000,0 0	€ 350.000,0 0		
1.5. F)	Dipendenti in Missione	2 volte la retribuzion e annua lorda con il minimo di € 100.000,00	3 volte la retribuzion e annua lorda con il minimo di € 100.000,00		
1.5 G)	Volontari ed Assistenti appartenenti ad Associazioni Convenzionate	€ 150.000,00	€ 200.000,00		

Art. 5.2 - Franchigie

Per la garanzia "Invalidità Permanente" e "Inabilità temporanea" non verrà applicata alcuna franchigia

Art. 5.3 - Calcolo del premio

Il premio anticipato dalla Contraente viene così calcolato:

Art.	Categoria	Preventivo	Tasso lordo	Premio lordo totale
1.5 A)	Medici del Ruolo Unico di Assistenza Primaria	650.000 ore		
1.5. D)	Medici addetti all'Attività di Emergenza Sanitaria Territoriale			
1.5 B)	Medici Specialisti Ambulatoriali, Biologi, Chimici, Sociologi, e Psicologi Ambulatoriali, Veterinari ed altre Professionalità	340.000 ore		
1.5. C)	Medici addetti all'Attività di Medicina dei Servizi Territoriali	50.000 ore		
1.5. E)	Donatori di Sangue	24.000 donazioni		

ASL DI BARI

Pagina 23

INFORTUNI CUMULATIVA - CAPITOLATO

1.5. F)	Dipendenti in Missione veicoli dell'Ente	700.000 chilometri		
	Dipendenti in Missione con veicolo personale			
1.5. G)	Volontari ed Assistenti appartenenti ad Associazioni Convenzionate	60 teste		

Rimane convenuto tra le parti che la regolazione premio da effettuarsi a norma dell'art. 2.11, Sezione 2 della presente polizza, verrà calcolato sulla base dei tassi finiti espressi nel presente articolo.

Art. 5.4 - Disposizione finale

Resta convenuto che si intendono operanti solo le norme elencate e descritte nella presente polizza nelle Sezioni dalla n. 1 alla n. 5 comprese.

La firma eventualmente apposta dal Contraente su moduli a stampa forniti dalle Società vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

Il Contraente

La Società

Agli effetti dell'art. 1341 del C.C., la Società ed il Contraente dichiarano di approvare espressamente le seguenti clausole contrattuali:

- 2.2 Assicurazione presso diversi assicuratori
- 2.4 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
- 2.5 Facoltà di recesso
- 2.7 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
- 2.9 Foro competente
- 2.10 Interpretazione del contratto
- 2.13 Clausola Broker
- 2.15 Rinvio alle norme di legge
- 3.6 Determinazione del danno - criteri di indennizzo
- 3.9 Obblighi delle parti contraenti
- 4.2 Controversie
- 5.2 Franchigie
- 5.3 Calcolo del premio
- 5.4 Disposizione finale

Il Contraente

La Società

Polizza	Contraente	Anno	Numero	Data	Stato	Stato	Liquidato	Riservato	TipoEventoLivl	DataChiusura
370302773	ASL BARI	2018	13547973	08-nov-17	Senza Seguito	SS	-	-	DANNI A COSE ASS.TE / LOCALI IN OCCASIONE DI FURTO / TENTATO FURTO	21-nov-18
370302773	ASL BARI	2018	13555185	17-nov-17	Senza Seguito	SS	-	-	FURTO /GUASTI DI FISSI ED INFISSI	12-mar-18
370302773	ASL BARI	2018	13572228	17-nov-17	Senza Seguito	SS	-	-	DANNI A COSE ASS.TE / LOCALI IN OCCASIONE DI FURTO / TENTATO FURTO	27-mar-18
370302773	ASL BARI	2018	13572233	19-gen-18	Liquidato	DF	2.359,00	-	DANNI A COSE ASS.TE / LOCALI IN OCCASIONE DI FURTO / TENTATO FURTO	09-mar-18
370302773	ASL BARI	2018	13572593	19-gen-18	Liquidato	DF	2.000,00	-	DANNI A COSE ASS.TE / LOCALI IN OCCASIONE DI FURTO / TENTATO FURTO	16-mar-18
370302773	ASL BARI	2018	13565894	22-gen-18	Senza Seguito	SS	-	-	FURTO /GUASTI DI FISSI ED INFISSI	28-mag-18
370302773	ASL BARI	2018	13572237	26-gen-18	Senza Seguito	SS	-	-	DANNI A COSE ASS.TE / LOCALI IN OCCASIONE DI FURTO / TENTATO FURTO	23-apr-20
370302773	ASL BARI	2018	13601023	11-mar-18	Senza Seguito	SS	-	-	DANNI A COSE ASS.TE / LOCALI IN OCCASIONE DI FURTO / TENTATO FURTO	30-apr-18
370302773	ASL BARI	2023	14625518	06-lug-18	Liquidato	DF	100.000,00	-	FURTO /GUASTI DI FISSI ED INFISSI	05-giu-23
370302773	ASL BARI	2018	13672921	06-lug-18	Liquidato	DF	-	-	DANNI A COSE ASS.TE / LOCALI IN OCCASIONE DI FURTO / TENTATO FURTO	26-nov-21
370302773	ASL BARI	2022	14526958	25-ott-18	Senza Seguito	SS	-	-	FURTO /GUASTI DI FISSI ED INFISSI	14-lug-23
370302773	ASL BARI	2022	14523791	23-nov-18	Senza Seguito	SS	-	-	FURTO /GUASTI DI FISSI ED INFISSI	08-mag-23
370302773	ASL BARI	2019	13773640	13-dic-18	Senza Seguito	SS	-	-	FURTO /GUASTI DI FISSI ED INFISSI	18-mar-19
370302773	ASL BARI	2019	13789563	20-feb-19	Senza Seguito	SS	-	-	FURTO /GUASTI DI FISSI ED INFISSI	12-nov-19
370302773	ASL BARI	2019	13814189	04-mar-19	Senza Seguito	SS	-	-	FURTO /GUASTI DI FISSI ED INFISSI	07-gen-20
370302773	ASL BARI	2019	13814209	08-mar-19	Liquidato	DF	-	-	DANNI A COSE ASS.TE / LOCALI IN OCCASIONE DI FURTO / TENTATO FURTO	25-set-19
370302773	ASL BARI	2019	13833028	23-mar-19	Liquidato	DF	-	-	FURTO /GUASTI DI FISSI ED INFISSI	08-gen-20
370302773	ASL BARI	2019	13833019	07-mag-19	Liquidato	DF	-	-	FURTO /GUASTI DI FISSI ED INFISSI	08-gen-20
370302773	ASL BARI	2019	13851636	31-mag-19	Liquidato	DF	-	-	DANNI A COSE ASS.TE / LOCALI IN OCCASIONE DI FURTO / TENTATO FURTO	08-gen-20
370302773	ASL BARI	2019	13851635	12-giu-19	Riservato	PR	-	100,00	DANNI A COSE ASS.TE / LOCALI IN OCCASIONE DI FURTO / TENTATO FURTO	
370302773	ASL BARI	2019	13853060	13-giu-19	Senza Seguito	SS	-	-	DANNI A COSE ASS.TE / LOCALI IN OCCASIONE DI FURTO / TENTATO FURTO	11-dic-20
370302773	ASL BARI	2019	13877491	19-lug-19	Senza Seguito	SS	-	-	FURTO /GUASTI DI FISSI ED INFISSI	10-dic-20
370302773	ASL BARI	2019	13940716	31-ott-19	Senza Seguito	SS	-	-	FURTO /GUASTI DI FISSI ED INFISSI	11-dic-20
370302773	ASL BARI	2019	13961659	13-nov-19	Liquidato	DF	-	-	DANNI A COSE ASS.TE / LOCALI IN OCCASIONE DI FURTO / TENTATO FURTO	05-ott-22
370302773	ASL BARI	2020	14003931	09-mar-20	Senza Seguito	SS	-	-	DANNI A COSE ASS.TE / LOCALI IN OCCASIONE DI FURTO / TENTATO FURTO	28-dic-20
370302773	ASL BARI	2020	14136071	18-ott-20	Senza Seguito	SS	-	-	DANNI A COSE ASS.TE / LOCALI IN OCCASIONE DI FURTO / TENTATO FURTO	25-mag-23
370302773	ASL BARI	2020	14161029	23-nov-20	Senza Seguito	SS	-	-	FURTO /GUASTI DI FISSI ED INFISSI	16-nov-22
370302773	ASL BARI	2022	14517071	15-set-22	Riservato	PR	-	150.000,00	DANNI A COSE ASS.TE / LOCALI IN OCCASIONE DI FURTO / TENTATO FURTO	
370302773	ASL BARI	2023	14604871	14-apr-23	Riservato	PR	-	100.000,00	FURTO /GUASTI DI FISSI ED INFISSI	

POLIZZA INFORTUNI - ANDAMENTO SINISTRI 2020-2023

agg., 08.01.2024

Polizza	Descrizione Tipo Sinistro	Numero Sin	Anno Acc.	Data Sinistro	Data Denuncia	Data Chiusura	Costo Liquidato al 100	Costo Riservato al 100	Totale al 100
176563736	INAB.TEMPORANEA	731886	2021	17/02/2021	08/10/2021	30/11/2021	4.000,00	0,00	4.000,00
176563736	INAB.TEMPORANEA	731886	2021	17/02/2021	08/10/2021	31/03/2022	0,00	0,00	0,00
176563736	INAB.TEMPORANEA	373472	2021	26/03/2021	08/06/2021	01/12/2021	3.100,00	0,00	3.100,00
176563736	INAB.TEMPORANEA	282129	2021	27/04/2021	03/05/2021	31/10/2021	23.140,00	0,00	23.140,00
176563736	INAB.TEMPORANEA	282129	2021	27/04/2021	03/05/2021	28/02/2022	0,00	0,00	0,00
176563736	INAB.TEMPORANEA	282062	2021	14/04/2021	03/05/2021	01/12/2021	2.325,00	0,00	2.325,00
176563736	INAB.TEMPORANEA	282062	2021	14/04/2021	03/05/2021	28/02/2022	0,00	0,00	0,00
176563736	INAB.TEMPORANEA	233273	2021	23/02/2021	12/04/2021	30/04/2022	143.158,00	0,00	143.158,00
176563736	INAB.TEMPORANEA	226946	2021	05/03/2021	08/04/2021	30/09/2021	2.000,00	0,00	2.000,00
176563736	INAB.TEMPORANEA	223936	2021	05/03/2021	07/04/2021	31/01/2022	0,00	0,00	0,00
176563736	INAB.TEMPORANEA	212271	2021	09/02/2021	31/03/2021	30/04/2022	0,00	0,00	0,00
176563736	INAB.TEMPORANEA	212271	2021	09/02/2021	31/03/2021	01/12/2021	95.652,00	0,00	95.652,00
176563736	INAB.TEMPORANEA	206487	2021	11/03/2021	29/03/2021	30/09/2021	15.864,00	0,00	15.864,00
176563736	INAB.TEMPORANEA	153340	2021	05/02/2021	04/03/2021	31/08/2022	347.865,00	0,00	347.865,00
176563736	MORTE	104572	2020	30/12/2020	12/02/2021	28/02/2021	0,00	0,00	0,00
176563736	INAB.TEMPORANEA	31530	2021	11/01/2021	04/02/2021	28/02/2022	0,00	0,00	0,00
176563736	INAB.TEMPORANEA	31530	2021	11/01/2021	04/02/2021	31/10/2021	100.332,50	0,00	100.332,50
176563736	INAB.TEMPORANEA	294092	2020	16/11/2020	10/12/2020	31/03/2021	23.614,00	0,00	23.614,00
176563736	INAB.TEMPORANEA	826674	2020	01/11/2020	03/12/2020	31/03/2021	8.530,00	0,00	8.530,00
176563736	INV. PERMANENTE	813732	2020	07/11/2020	27/11/2020	31/07/2021	24.030,00	0,00	24.030,00
179421688	INAB.TEMPORANEA	331595	2023	04/10/2023	10/11/2023		0,00	18.000,00	18.000,00
179421688	INAB.TEMPORANEA	913526	2023	12/09/2023	06/10/2023		0,00	20.000,00	20.000,00
179421688	INAB.TEMPORANEA	905974	2023	04/08/2023	04/10/2023		0,00	1.150,00	1.150,00
179421688	INAB.TEMPORANEA	580890	2023	07/06/2023	20/07/2023	30/11/2023	3.000,00	0,00	3.000,00
179421688	INAB.TEMPORANEA	471441	2023	25/02/2023	15/06/2023	30/11/2023	119.838,00	0,00	119.838,00
179421688	INAB.TEMPORANEA	328457	2023	04/04/2023	28/04/2023	30/11/2023	25.590,00	0,00	25.590,00
179421688	INAB.TEMPORANEA	163296	2023	13/02/2023	27/02/2023	31/07/2023	21.822,50	0,00	21.822,50
179421688	INAB.TEMPORANEA	937986	2022	05/11/2022	29/11/2022	31/03/2023	32.820,00	0,00	32.820,00
179421688	INAB.TEMPORANEA	769522	2022	01/09/2022	30/09/2022	31/05/2023	141.840,00	0,00	141.840,00
179421688	INAB.TEMPORANEA	509159	2022	10/06/2022	06/07/2022	01/12/2022	17.632,00	0,00	17.632,00
179421688	INAB.TEMPORANEA	509159	2022	10/06/2022	06/07/2022	31/03/2023	0,00	0,00	0,00
179421688	INV. PERMANENTE	117390	2020	07/02/2020	06/05/2022	31/05/2022	0,00	0,00	0,00
179421688	INAB.TEMPORANEA	267430	2022	05/03/2022	12/04/2022	30/11/2022	10.833,75	0,00	10.833,75
179421688	INAB.TEMPORANEA	17123	2021	22/12/2021	10/01/2022	30/11/2022	86.891,25	0,00	86.891,25
179421688	INAB.TEMPORANEA	16683	2021	15/12/2021	10/01/2022	28/02/2023	1.200,00	0,00	1.200,00
179421688	INAB.TEMPORANEA	906604	2021	18/11/2021	07/12/2021	31/08/2022	20.660,00	0,00	20.660,00
179421688	INAB.TEMPORANEA	901832	2021	09/10/2021	06/12/2021	01/12/2022	520,00	0,00	520,00
179421688	INAB.TEMPORANEA	800103	2021	11/10/2021	03/11/2021	31/07/2022	8.790,00	0,00	8.790,00
179421688	INAB.TEMPORANEA	757446	2021	27/09/2021	18/10/2021	30/04/2022	54.943,75	0,00	54.943,75
179421688	INAB.TEMPORANEA	557645	2021	20/07/2021	03/08/2021	31/10/2022	7.877,50	0,00	7.877,50
179421688	INAB.TEMPORANEA	416577	2021	10/06/2021	23/06/2021	01/12/2021	0,00	0,00	0,00
179421688	INAB.TEMPORANEA	354257	2021	20/05/2021	31/05/2021	30/11/2021	3.650,00	0,00	3.650,00
179421688	INAB.TEMPORANEA	354257	2021	20/05/2021	31/05/2021	31/03/2022	0,00	0,00	0,00
179421688	INAB.TEMPORANEA	330771	2021	12/05/2021	20/05/2021	31/07/2022	1.950,00	0,00	1.950,00
179421688	INAB.TEMPORANEA	330771	2021	12/05/2021	20/05/2021	31/07/2022	0,00	0,00	0,00

PROFILI CONTABILI☐ RILEVANTE, a valere su:☒ NON rilevante**ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:**☒ SOGGETTA a pubblicazione☐ NON soggetta a pubblicazione

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

ONERI DI RISERVATEZZA:☐ CONTIENE dati personali da NON pubblicare☒ NON contiene dati personali**DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE**

PROPOSTA N.RO 20240000373 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20240000328 DEL 15/02/2024

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.Lgs.36/2023	Contento Maria	 Firmato digitalmente il 13/02/2024 18:24
Direttore/Responsabile di Struttura	Paciello Pia	 Firmato digitalmente il 13/02/2024 18:26